2025/202

31.1.2025

REGOLAMENTO (UE) 2025/202 DEL CONSIGLIO

del 30 gennaio 2025

che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione e che modifica il regolamento (UE) 2024/257 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca per il 2025

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio è tenuto ad adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]) le possibilità di pesca devono essere assegnate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) di cui all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 le possibilità di pesca devono essere assegnate agli Stati membri in modo da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock ittico o ciascun tipo di pesca.

(2) È quindi opportuno che i totali ammissibili di catture (TAC) siano stabiliti, in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla scorta dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione dei portatori di interessi.

(3) Ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 dal 1° gennaio 2019 l'obbligo di sbarco si applica a tutti gli stock soggetti a limiti di cattura, pur essendo possibili determinate esenzioni. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri e in conformità dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 la Commissione ha adottato atti delegati che stabiliscono le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per attività di pesca specifiche.

(4) È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock cui si applica l'obbligo di sbarco tengano conto del fatto che, in linea di principio, i rigetti non sono più autorizzati. Le opportunità di pesca dovrebbero pertanto essere basate sul valore raccomandato per le catture totali dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM). È opportuno che i quantitativi che, in deroga all'obbligo di sbarco, possono continuare a essere rigettati siano detratti dal valore raccomandato per le catture totali. Inoltre, le possibilità di pesca per gli stock per i quali il CIEM fornisce solo un parere sugli sbarchi dovrebbero essere fissate sulla base di tale parere.

(5) Il regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]) ha istituito un piano pluriennale per il Mare del Nord e il regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) ha istituito un piano pluriennale per le acque occidentali. I piani pluriennali per il Mare del Nord e per le acque occidentali stabiliscono obiettivi e misure per la gestione a lungo termine degli stock che ne sono oggetto. È opportuno che le possibilità di pesca per gli stock elencati all'articolo 1, paragrafo 1, di tali regolamenti («stock bersaglio») siano fissate conformemente all'intervallo di valori della mortalità per pesca che determinano il rendimento massimo sostenibile («MSY» - *maximum sustainable yield*) («intervallo F_{MSY}»), o a un livello inferiore, e conformemente alle misure di salvaguardia previste in detti regolamenti. Gli intervalli F_{MSY} sono stabiliti nei corrispondenti pareri del CIEM.

([1]) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj).

([2]) Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/973/oj).

([3]) Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/472/oj).

Qualora non siano disponibili informazioni scientifiche adeguate, è opportuno fissare le possibilità di pesca per gli stock bersaglio o per gli stock di cui all'articolo 1, paragrafo 4, di tali regolamenti («stock oggetto di catture accessorie») conformemente all'approccio precauzionale, come stabilito nei medesimi regolamenti.

(6) In conformità dell'articolo 4, paragrafo 6, del piano pluriennale per il Mare del Nord, e dell'articolo 4, paragrafo 7, del piano pluriennale per le acque occidentali le possibilità di pesca per gli stock bersaglio dovrebbero essere fissate in modo da garantire che la probabilità che la biomassa scenda al di sotto del valore limite di riferimento della biomassa (B_{lim}) sia inferiore al 5 % ([4]).

(7) Conformemente all'articolo 7 del piano pluriennale per il Mare del Nord e all'articolo 8 del piano pluriennale per le acque occidentali, quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock bersaglio è inferiore all'MSY $B_{trigger}$ ([5]), devono essere adottate misure correttive, in particolare le possibilità di pesca dovrebbero essere fissate a un livello corrispondente alla mortalità per pesca ridotto proporzionalmente per tener conto della diminuzione della biomassa; Quando i pareri scientifici indicano che la biomassa riproduttiva di uno degli stock bersaglio è inferiore al B_{lim}, devono essere adottate ulteriori misure correttive per far sì che lo stock torni rapidamente al di sopra dei livelli atti a produrre l'MSY. In particolare, tali misure correttive possono comprendere la sospensione delle attività di pesca mirate per lo stock in questione e l'adeguata riduzione delle possibilità di pesca per tali stock o per altri stock nelle attività di pesca.

(8) Per alcuni stock il CIEM raccomanda di non effettuare catture o di effettuarne poche, oppure prevede che la probabilità inferiore al 5 % che la biomassa scenda al di sotto del B_{lim} possa essere conseguita solo effettuando poche catture, possa essere conseguita solo non effettuando catture o non essere conseguita pur non effettuando catture. Tuttavia, se i TAC per tali stock fossero fissati ai livelli raccomandati dal CIEM, l'obbligo di sbarcare tutte le catture, comprese le catture accessorie, dei suddetti stock nelle attività di pesca multispecifica, darebbe luogo al fenomeno delle «specie a contingente limitante» (*choke species*). Per «specie a contingente limitante» s'intende una specie con una carenza di contingente che può indurre uno o più pescherecci a cessare l'attività di pesca pur disponendo ancora di contingenti per altre specie. A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del piano pluriennale per il Mare del Nord e per le acque occidentali e dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, e paragrafo 5, lettere c) e f), di tale regolamento e per raggiungere il giusto equilibrio tra il proseguimento delle attività di pesca, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti determinarsi, e la necessità di conseguire un buono stato biologico per tali stock, tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica rispettando l'MSY, è opportuno stabilire TAC specifici per le catture accessorie di detti stock. Tali TAC per le catture accessorie dovrebbero essere fissati a livelli che garantiscano una riduzione della mortalità di detti stock o un livello stabile della loro biomassa e incoraggino a migliorare la selettività e ad evitare le catture accessorie degli stock in questione. Per ridurre le catture degli stock per i quali sono stabiliti TAC di catture accessorie, è opportuno che le possibilità di pesca per le attività in cui sono catturati pesci di tali stock siano fissate a livelli che contribuiscano a riportare la biomassa degli stock vulnerabili a livelli sostenibili.

(9) Per garantire, nella misura del possibile, l'utilizzo delle possibilità di pesca nelle attività di pesca multispecifica conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è opportuno istituire una riserva comune per lo scambio di contingenti per gli Stati membri che ne sono sprovvisti al fine di coprire le catture accessorie inevitabili.

(10) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per gli stock che non sono contemplati dal piano pluriennale per il Mare del Nord o dal piano pluriennale per le acque occidentali, qualora siano disponibili informazioni scientifiche adeguate, le possibilità di pesca dovrebbero essere fissate in linea con la mortalità per pesca compatibile con l'MSY e, qualora tali informazioni non siano disponibili, le possibilità di pesca dovrebbero essere fissate in linea con l'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(11) Per alcuni stock il parere del CIEM rimane valido per diversi anni e costituisce il miglior parere scientifico disponibile per l'intero periodo di riferimento. In tali casi è opportuno fissare TAC annuali che coprano l'intero periodo oggetto del parere («TAC pluriennale»). Tuttavia, qualora nel corso di tale periodo diventi disponibile un nuovo parere del CIEM, è opportuno garantire che il TAC pluriennale rimanga coerente con il nuovo parere. È inoltre opportuno garantire che le detrazioni annuali dai contingenti dell'Unione, effettuate per tenere conto delle esenzioni dall'obbligo di sbarco, restino coerenti con i dati disponibili.

([4]) Il B_{lim} è il valore della biomassa al di sotto del quale potrebbe ridursi la capacità riproduttiva.
([5]) L'MSY $B_{trigger}$ è il livello di biomassa al di sotto del quale occorre adottare misure di gestione che permettano allo stock di ricostituirsi a livelli superiori a quello in grado di produrre a lungo termine l'MSY.

(12) Secondo il parere del CIEM per il 2025, si prevede che la biomassa di spigola (*Dicentrarchus labrax*) nelle divisioni CIEM 8a e 8b diminuirà ulteriormente nel 2024 e resterà al di sotto dell'MSY $B_{trigger}$ ma al di sopra del B_{lim}. Pertanto, a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del piano pluriennale per le acque occidentali, la Spagna e la Francia e sono tenute a garantire congiuntamente che, nel determinare i loro contingenti per la pesca commerciale di tale stock, la somma degli sbarchi e dei rigetti della pesca commerciale e degli sbarchi e dei rigetti della pesca ricreativa sia inferiore al valore F_{MSY} ([6]) per i prelievi totali, ridotti proporzionalmente per tenere conto del calo della biomassa. Affinché la Commissione possa monitorare la corretta applicazione degli obiettivi e delle norme stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 e nel piano pluriennale per le acque occidentali, gli Stati membri dovrebbero trasmetterle informazioni relative a tali contingenti.

(13) È opportuno mantenere le misure supplementari che disciplinano la pesca ricreativa della spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b alla luce del notevole impatto di questa attività sulla biomassa di tale stock e tenuto conto del calo della biomassa.

(14) Per alcuni stock il CIEM raccomanda di effettuare catture al di sopra di un livello basso. Tuttavia, se i TAC per tali stock fossero fissati ai livelli raccomandati, l'obbligo di sbarcare tutte le catture, comprese le catture accessorie dei suddetti stock nelle attività di pesca multispecifica, darebbe luogo al fenomeno delle «specie a contingente limitante» (*choke species*) e alla chiusura anticipata di alcune attività di pesca. A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del piano pluriennale per il Mare del Nord e per le acque occidentali e dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1, e paragrafo 5, lettere c) e f), di tale regolamento e per raggiungere il giusto equilibrio tra il proseguimento delle attività di pesca, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti determinarsi, e la necessità di conseguire un buono stato per tali stock, tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica rispettando l'MSY, è opportuno stabilire TAC specifici per le catture accessorie di tali stock. Tali TAC per le catture accessorie dovrebbero essere stabiliti sulla base di prove che dimostrino che la fissazione dei TAC al livello raccomandato dal CIEM comporterebbe la chiusura anticipata di una o più attività di pesca e avrebbe un impatto socioeconomico potenzialmente grave. Tali TAC per le catture accessorie dovrebbero inoltre essere fissati a livelli che riducano il fenomeno delle «specie a contingente limitante» e la chiusura anticipata di alcune attività di pesca, che riducano gli effetti socioeconomici associati e che riducano la mortalità per pesca di tali stock o garantiscano che la loro biomassa rimanga stabile, nonché che incoraggino a migliorare la selettività ed evitare le catture accessorie di tali stock.

(15) Secondo i pareri scientifici, le catture di merluzzo giallo (*Pollachius pollachius*) nell'ambito della pesca ricreativa nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 sono di entità non trascurabile. È pertanto opportuno mantenere i limiti alla pesca ricreativa di questa specie in tali zone. Al fine di proteggere le zone di riproduzione e limitare le catture di giovanili, nessun esemplare di merluzzo giallo può essere catturato e detenuto dal 1° gennaio al 30 aprile nell'ambito della pesca ricreativa, mentre un massimo di due esemplari potrebbe essere autorizzato per la parte restante dell'anno.

(16) Nel maggio 2022 il CIEM aveva constatato che, nonostante gli sforzi degli Stati membri per la ricostituzione dello stock di anguilla (*Anguilla anguilla*), non erano stati compiuti progressi complessivi nel conseguimento dell'obiettivo di migrazione del 40 % della biomassa di anguilla argentata in tutta l'Unione previsto dall'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio ([7]) e non erano stati rilevati chiari modelli di mortalità. Nel novembre 2024 il CIEM aveva ribadito il parere secondo cui, applicando l'approccio precauzionale, non si sarebbero dovute effettuare catture di anguilla in nessun habitat e in nessuna fase del ciclo vitale di questa specie in tutto il suo areale naturale, che comprende l'Atlantico nord-orientale e il Mediterraneo. Tale parere riguardava le catture della pesca sia ricreativa che commerciale e includeva le catture di anguille cieche a fini di ripopolamento e acquacoltura.

(17) Il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio ([8]) ha esteso a sei mesi il periodo di chiusura per qualsiasi attività di pesca commerciale dell'anguilla nelle acque marine e nelle acque salmastre dell'Unione dell'Atlantico nord-orientale. Ha inoltre vietato tutte le attività di pesca ricreativa dell'anguilla in tali acque. Si è ritenuto che un periodo di chiusura di sei mesi avrebbe protetto meglio lo stock rispetto alle misure dell'Unione e nazionali che erano state attuate fino al 2022. Si è inoltre ritenuto che l'estensione del periodo di chiusura avrebbe agevolato ulteriormente il conseguimento dell'obiettivo di migrazione di almeno il 40 % di anguille argentate di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento

([6]) Per valore F_{MSY} s'intende il valore della mortalità per pesca stimata che, in un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie esistenti, dà luogo all'MSY di lungo termine.

([7]) Regolamento (CE) n. 1100/2007, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1100/oj).

([8]) Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/194/oj).

(CE) n. 1100/2007 del Consiglio. Il regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio [9] ha mantenuto tali misure e ha inoltre chiarito i criteri per fissare il periodo di chiusura e l'eventuale deroga per il proseguire, in misura limitata, le attività di pesca dell'anguilla durante il periodo di migrazione. Dato il perdurare dello stato critico dell'anguilla, è opportuno mantenere tali misure anche nel 2025.

(18) A norma del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio il ripopolamento dell'anguilla cieca è una misura di conservazione scelta da alcuni Stati membri nei loro piani di gestione dell'anguilla. Per consentire a tali Stati membri di continuare ad attuare questa misura, può essere necessario procedere a catture di anguille cieche nelle acque marine e nelle acque salmastre dell'Unione dell'Atlantico nord-orientale al momento opportuno dell'anno ed eventualmente durante il periodo o i periodi principali di migrazione. Durante il periodo o i periodi principali di migrazione, gli Stati membri possono pertanto autorizzare la prosecuzione della pesca dell'anguilla cieca esclusivamente a scopo di ripopolamento per altri 50 giorni.

(19) Nel suo parere per alcuni stock di elasmobranchi (squali e razze), il CIEM raccomanda di non effettuare catture a causa del cattivo stato di conservazione in cui versano questi stock o nei casi in cui anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un grave rischio per la conservazione. Tali elasmobranchi presentano inoltre tassi di sopravvivenza elevati in caso di rigetto in mare. Di conseguenza gli esemplari catturati di tali stock dovrebbero essere rigettati in mare anziché sbarcati, in quanto il rigetto non è ritenuto in grado di aumentare la mortalità per pesca in modo significativo, ma al contrario andrebbe a sostenere la conservazione di questi stock. La pesca di tali specie dovrebbe pertanto essere vietata in quanto ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013 l'obbligo di sbarco non si applica alle specie di cui è vietata la pesca. Gli esemplari di tali specie catturati accidentalmente non dovrebbero essere danneggiati e dovrebbero essere immediatamente rilasciati.

(20) Al fine di utilizzare appieno le possibilità di pesca, è opportuno consentire l'attuazione di disposizioni flessibili tra alcune zone soggette a TAC interessate dal medesimo stock biologico.

(21) Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio [10] prevedono una flessibilità interannuale per i contingenti degli stock soggetti sia a TAC precauzionali sia a TAC analitici. Ai sensi dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere a quali stock non si applicheranno gli articoli 3 e 4 di tale regolamento, in particolare in base al loro stato biologico. L'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede inoltre un'ulteriore flessibilità interannuale per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Per evitare un'eccessiva flessibilità che comprometterebbe il conseguimento degli obiettivi della PCP, la flessibilità interannuale dei contingenti di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non dovrebbero applicarsi cumulativamente. Infine la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dovrebbe essere esclusa, se del caso, a seconda dello stato biologico degli stock.

(22) Se un TAC è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la facoltà di determinare il livello del TAC in questione. Tale delega di potere è appropriata, a condizione che, nel determinare il livello del TAC, lo Stato membro rispetti gli obiettivi e le norme stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 e nei piani pluriennali per il Mare del Nord e per le acque occidentali. Affinché la Commissione possa monitorare la corretta applicazione degli obiettivi e delle norme stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 e nei piani pluriennali per il Mare del Nord e per le acque occidentali, gli Stati membri dovrebbero trasmetterle informazioni relative a tali TAC. La Commissione può inoltre chiedere al comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) di valutare tali TAC e, qualora lo CSTEP ritenga che essi non rispettino gli obiettivi e le norme stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 e nei piani pluriennali per il Mare del Nord e per le acque occidentali, gli Stati membri dovrebbero rivedere i TAC in questione in linea con il parere dello CSTEP.

(23) È necessario stabilire le limitazioni dello sforzo di pesca per la sogliola (Solea solea) nella Manica occidentale (divisione CIEM 7e) conformemente all'articolo 12 del piano pluriennale per le acque occidentali.

[9] Regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio, del 10 gennaio 2024, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2023/194 (GU L, 2024/257, 11.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/257/oj).

[10] Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/847/oj).

(24) È necessario fissare i massimali di sforzo di pesca per il 2025 conformemente agli articoli 6, 11, 13 e 16 del regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio ([11]).

(25) L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ([12]), in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento riguardanti la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la notifica dei dati relativi all'esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare nel trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi degli stock disciplinati dal presente regolamento.

(26) Nella sua riunione annuale del 2024 la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC – *North-East Atlantic Fisheries Commission*) ha adottato un TAC per le parti contraenti della NEAFC relativo allo scorfano (*Sebastes mentella*) nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2 per il 2025, che può essere pescato nel periodo dal 1° luglio 2025 al 30 novembre 2025. Il contingente dell'Unione per lo scorfano in tale zona per il 2025 dovrebbe essere fissato al livello del suddetto TAC. Inoltre, una volta che il TAC è stato pienamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC e che la pesca cessa, gli Stati membri dovrebbero vietare la pesca diretta dello scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera.

(27) Per il 2025 la NEAFC ha adottato le stesse misure di conservazione in atto nel 2024 per i due stock di scorfano (pelagico di acque superficiali e pelagico di acque profonde) nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti e ha adottato misure supplementari per i pescherecci che hanno effettuato attività di pesca diretta di tali stock. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(28) La NEAFC non ha adottato una raccomandazione per l'ippoglosso nero (*Reinhardtius hippoglossoides*) nelle sottozone CIEM 1 e 2 per il 2025. Il contingente dell'Unione per l'ippoglosso nero nelle acque internazionali delle sottozone CIEM 1 e 2 per il 2025 dovrebbe essere fissato a 1 711 tonnellate. Il livello del contingente dell'Unione corrisponde al 9,25 % del livello del parere del CIEM per il 2023 pari a 18 494 tonnellate. Il parere del CIEM è l'ultimo parere scientifico disponibile per l'ippoglosso nero nelle sottozone CIEM 1 e 2.

(29) Lo sgombro (*Scomber scombrus*), il melù (*Micromesistius poutassou*) e l'aringa atlantico-scandinava (*Clupea harengus*) nell'Atlantico nord-orientale sono oggetto di consultazioni tra gli Stati costieri sulla gestione della pesca di tali stock e sono stock gestiti anche dalla NEAFC. L'Unione ha partecipato a tali consultazioni sulla base delle posizioni approvate dal Consiglio il 10 ottobre 2024. L'esito di tali consultazioni è stato riportato nei verbali concordati per l'aringa atlantico-scandinava nell'Atlantico nord-orientale per il 2025, firmato il 18 ottobre 2024; il melù nell'Atlantico nord-orientale per il 2025, firmato il 16 ottobre 2024; e lo sgombro nell'Atlantico nord-orientale per il 2025, firmato il 22 ottobre 2024. Nella sua riunione annuale del 2024 la NEAFC ha adottato raccomandazioni relative alle misure di conservazione e di gestione per l'aringa atlantico-scandinava, il melù e lo sgombro per il 2025. È pertanto opportuno fissare i TAC per l'aringa atlantico-scandinava, il melù e lo sgombro nell'Atlantico nord-orientale al livello delle possibilità di pesca convenute nei rispettivi verbali concordati degli Stati costieri e nelle raccomandazioni della NEAFC.

(30) Nella sua riunione annuale del 2024 la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT – *International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas*) ha mantenuto le misure attualmente in vigore per determinati stock nella zona della convenzione ICCAT. L'ICCAT ha inoltre aumentato i TAC per il 2025 rispetto al 2024 per il tonno obeso (*Thunnus obesus*) e il pesce spada (*Xiphias gladius*) dell'Atlantico settentrionale. L'ICCAT ha anche posticipato nel corso dell'anno il periodo di divieto dell'uso dei dispositivi di concentrazione del pesce (FAD – *fish aggregating devices*) destinati alla cattura dei tonnidi tropicali e ne ha ridotto la durata a 45 giorni. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(31) I contingenti dell'Unione per gli stock nella zona della convenzione ICCAT per il 2025 sono stati adeguati nel corso della riunione annuale dell'ICCAT del 2024, conformemente a diverse raccomandazioni ICCAT in base alle quali l'Unione può, su richiesta, riportare una determinata percentuale del proprio contingente inutilizzato di possibilità di pesca dal 2023 al 2025. In attesa di eventuali adeguamenti dei contingenti dell'Unione ai sensi del diritto dell'Unione, i contingenti per i singoli Stati membri dovrebbero essere stabiliti sulla base del contingente totale dell'Unione per il 2025 concordato dall'ICCAT prima di tali eventuali riporti.

([11]) Regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 (GU L 238 del 27.9.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2053/oj).

([12]) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj).

(32) Nella sua riunione annuale del 2024 la Commissione per la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartide (CCAMLR – *Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources*) ha adottato limiti di cattura per gli stock nella zona della convenzione CCAMLR per il periodo dal 1° dicembre 2024 al 30 novembre 2025. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(33) Nella sua riunione annuale del 2024 la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC – *Indian Ocean Tuna Commission*) ha mantenuto le misure adottate per il tonno albacora (*Thunnus albacares*) e il tonno obeso nella sua zona di competenza per il 2025 riguardanti il limite di cattura, la limitazione della capacità di pesca e la limitazione dei FAD e delle navi d'appoggio. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(34) La riunione annuale dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO – *South Pacific Regional Fisheries Management Organisation*) si terrà dal 17 al 21 febbraio 2025. È pertanto opportuno che le misure attualmente in vigore nella zona della convenzione SPRFMO funzionalmente collegate ai TAC siano mantenute temporaneamente finché non si terrà la riunione annuale e finché non saranno stabiliti i TAC per il 2025.

(35) Nella sua riunione annuale del 2024 la Commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC – *Inter-American Tropical Tuna Commission*) ha mantenuto le misure attualmente applicabili nella zona della convenzione IATTC confermando al tempo stesso la riduzione del numero di FAD derivanti per il 2025. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(36) Nella sua riunione annuale del 2023 la Commissione per la conservazione del tonno australe (CCSBT – *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna*) ha adottato il TAC per il tonno australe (*Thunnus maccoyii*) per un periodo di tre anni dal 2024 al 2026. È opportuno attuare tale misura nel diritto dell'Unione per il 2025.

(37) Nella sua riunione annuale del 2024 l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale (SEAFO – *South East Atlantic Fisheries Organisation*) ha mantenuto per il periodo 2025-2026 i TAC nella zona della convenzione SEAFO stabiliti per il 2024. Tuttavia, il TAC per il moro oceanico (*Dissostichus eleginoides*) nella sottozona SEAFO D è stato aumentato di 13 tonnellate per il 2025 rispetto al 2024. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(38) Nella sua riunione annuale del 2024 la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC – *Western and Central Pacific Fisheries Commission*) ha mantenuto per il 2025 le misure adottate per il 2024. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(39) Nel 2024, in occasione della sua 46ª riunione annuale, l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO – *Northwest Atlantic Fisheries Organisation*) ha adottato possibilità di pesca per determinati stock nella zona della convenzione NAFO per il 2025. Ha inoltre mantenuto per il 2025 misure che sono funzionalmente collegate alle possibilità di pesca del totano (*Illex illecebrosus*) nelle sottozone NAFO 3 e 4 e della limanda a coda gialla (*Limanda ferruginea*) nelle divisioni NAFO 3LNO, al fine di ridurre al minimo i livelli delle catture accessorie di specie non bersaglio e senza le quali le possibilità di pesca per tali stock dovrebbero essere ridotte per proteggere le specie non bersaglio. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(40) Nella sua riunione annuale del 2024 le parti dell'Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA – *Southern Indian Ocean Fisheries Agreement*) ha riveduto le possibilità di pesca per gli austromerluzzi (*Dissostichus* spp.) nella Zona di Del Cano. Sebbene le parti del SIOFA non abbia adottato la raccomandazione del comitato scientifico di istituire una nuova zona di gestione per gli austromerluzzi nella zona della dorsale indiana meridionale e un limite di cattura, l'Unione dovrebbe applicare queste misure in linea con tale raccomandazione e con la sua posizione espressa durante tale riunione annuale delle parti del SIOFA. Essi hanno inoltre aggiornato l'elenco degli squali di acque profonde per i quali è vietata la pesca diretta nella zona dell'accordo SIOFA. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(41) A norma dell'articolo 498, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ([13]) («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), l'Unione e il Regno Unito devono svolgere consultazioni con cadenza annuale per concordare, entro il 10 dicembre di ogni anno, i TAC per l'anno successivo per gli stock elencati nell'allegato 35 di tale accordo. Se tali TAC non sono concordati entro il 10 dicembre, le parti devono riprendere immediatamente le consultazioni con l'obiettivo costante di concordare i TAC, a norma dell'articolo 499, paragrafo 1, di tale accordo.

(42) Nel 2024 l'Unione e il Regno Unito hanno tenuto consultazioni bilaterali sulla fissazione di un gran numero di TAC per il 2025 per gli stock elencati nell'allegato 35 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Tali consultazioni si sono svolte conformemente all'articolo 498, paragrafi 2, 4 e 6, dell'accordo sugli scambi

([13]) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj.

commerciali e la cooperazione. L'Unione ha partecipato sulla base della sua posizione avallata dal Consiglio il 7 ottobre 2024 e di documenti informali dei servizi della Commissione sottoscritti dal Consiglio in data 5, 8 e 19 novembre e 2 dicembre 2024. L'esito di tali consultazioni è stato riportato in un verbale scritto firmato il 6 dicembre 2024. È pertanto opportuno fissare le possibilità di pesca pertinenti ai livelli stabiliti in tale verbale scritto e attuare nel diritto dell'Unione le altre misure funzionalmente collegate alle possibilità di pesca, anch'esse stabilite nel predetto verbale scritto.

(43) L'Unione e il Regno Unito hanno convenuto un accesso reciproco nel 2024 per la pesca mirata di un totale iniziale di 280 tonnellate di alalunga del nord (*Thunnus alalunga*) nelle zone economiche esclusive degli Stati membri e del Regno Unito. È escluso l'accesso alle zone di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(44) I TAC per gli stock di acque profonde elencati nell'allegato 35 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione per il 2024 sono stati inclusi nel regolamento (UE) 2024/257, ma con la dicitura «da fissare». È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2024/257 e fissare le possibilità di pesca per tali stock ai livelli indicati nel verbale scritto.

(45) È opportuno mantenere le misure di accompagnamento per gli stock interessati, comprese le misure correttive per il merluzzo bianco del Mare del Nord (*Gadus morhua*) e le misure correttive per l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nelle sottozone CIEM 6, 7 e 8. Le misure tecniche funzionalmente collegate per i gadidi e per l'occhialone dovrebbero applicarsi solo fino a quando diventeranno applicabili i pertinenti atti delegati.

(46) L'Unione e il Regno Unito hanno convenuto di rispettare una taglia massima di cattura di 100 cm nella pesca mirata dello spinarolo (*Squalus acanthias*) per scoraggiare le attività di pesca diretta riguardante aggregazioni di femmine mature, al fine di proteggere una componente di tale stock particolarmente vulnerabile alla mortalità per pesca. Tale misura è funzionalmente collegata al TAC dello stock in questione, in quanto senza di essa il livello del TAC, da solo, non garantirebbe una protezione sufficiente delle femmine gravide, che costituiscono una parte particolarmente vulnerabile della popolazione. La taglia massima dovrebbe applicarsi solo fino a quando diventerà applicabile un atto delegato che introduca misure corrispondenti.

(47) Le chiusure stagionali per la pesca dei cicerelli (*Ammodytes spp.*) con determinati attrezzi trainati nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 dovrebbero essere mantenute per consentire la protezione delle zone di riproduzione e la limitazione delle catture di giovanili.

(48) Nel 2024 l'Unione, il Regno Unito e la Norvegia hanno tenuto consultazioni trilaterali su sei stock condivisi e gestiti congiuntamente presenti nelle zone soggette alla loro giurisdizione, al fine di concordare la gestione di tali stock, comprese le possibilità di pesca per il 2025. Tali consultazioni si sono svolte tra il 4 novembre e il 2 dicembre 2024 sulla base della posizione dell'Unione avallata dal Consiglio il 7 ottobre 2024 e di documenti informali dei servizi della Commissione sottoscritti dal Consiglio in data 8 novembre 2024. L'esito delle consultazioni è stato riportato in un verbale concordato, firmato dai capi delle delegazioni il 2 dicembre 2024. È opportuno fissare le possibilità di pesca pertinenti al livello convenuto con il Regno Unito e la Norvegia, e attuare le altre disposizioni contenute in tale verbale concordato nel diritto dell'Unione.

(49) L'Unione ha tenuto consultazioni bilaterali con la Norvegia su sette stock condivisi e gestiti congiuntamente nella zona dello Skagerrak (merluzzo bianco (*Gadus morhua*), eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*), aringa (*Clupea harengus*), gamberetto boreale (*Pandalus borealis*), passera di mare (*Pleuronectes platessa*), spratto (*Sprattus sprattus*) e merlano (*Merlangius merlangus*)), al fine di concordare la gestione di tali stock e le possibilità di pesca per il 2025 nonché scambi di contingenti e accordi di accesso. Tali consultazioni si sono concluse il 5 dicembre 2024 e l'esito è stato riportato in tre verbali concordati, firmati dai capi delle delegazioni il 5 dicembre 2024. È opportuno fissare le possibilità di pesca pertinenti al livello convenuto con la Norvegia e attuare le altre disposizioni contenute in tali verbali concordati nel diritto dell'Unione.

(50) Nel corso delle consultazioni bilaterali, l'Unione e la Norvegia non sono state in grado di concordare l'accesso alle rispettive acque per due stock pelagici gestiti congiuntamente nell'Atlantico nord-orientale: l'aringa (*Clupea harengus*) atlantico-scandinava e il melù (*Micromesistius poutassou*). L'Unione e la Norvegia riprenderanno quanto prima le discussioni al fine di concordare modalità di accesso adeguate. In attesa della conclusione di tali consultazioni sui livelli di accesso, tali livelli di accesso dovrebbero recare la dicitura «da fissare».

(51) Secondo la procedura prevista nell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra ([14]), e nel protocollo di attuazione dell'accordo, le parti hanno convenuto di stabilire l'entità delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nelle acque groenlandesi per il 2025 al livello concordato e previsto in tale protocollo di attuazione, da confermare mediante scambio di lettere, secondo quanto stabilito all'articolo 12, paragrafo 8, di tale accordo, dopo l'applicazione, a titolo provvisorio, del protocollo di attuazione dell'accordo ad opera delle parti. È pertanto opportuno fissare le possibilità di pesca pertinenti al livello stabilito nel protocollo di attuazione e tenendo conto dei trasferimenti alla Norvegia concordati nelle consultazioni bilaterali in materia di pesca tra l'Unione e la Norvegia per il 2025.

(52) Il trattato di Spitsbergen (Svalbard) del 9 febbraio 1920 («trattato di Parigi del 1920») accorda a tutte le parti contraenti un accesso equo e non discriminatorio alle risorse presenti attorno alle Svalbard, anche in materia di pesca. La posizione dell'Unione su tale accesso è stata espressa in diverse note verbali indirizzate alla Norvegia, le ultime in data 26 febbraio 2021, 28 giugno 2021, 1° agosto 2022 e 26 ottobre 2023. Per quanto riguarda le possibilità di pesca per le grancevole artiche (*Chionoecetes spp*.) attorno alla zona delle Svalbard, è opportuno limitare il numero dei pescherecci autorizzati a svolgere tali attività di pesca per far sì che lo sfruttamento della grancevola artica attorno alle Svalbard sia coerente con le norme di gestione non discriminatorie eventualmente definite dalla Norvegia, che in questa zona esercita la sua sovranità e giurisdizione a norma delle disposizioni pertinenti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e del trattato di Parigi del 1920. La ripartizione tra gli Stati membri di tali possibilità di pesca è limitata al 2025. Si ricorda che nell'Unione la responsabilità primaria di assicurare il rispetto del diritto applicabile ricade sugli Stati membri di bandiera.

(53) Per quanto riguarda le possibilità di pesca per il merluzzo bianco nell'Artico nord-orientale, è opportuno fissare il contingente dell'Unione per il merluzzo bianco nelle acque delle Svalbard e nelle acque internazionali della sottozona CIEM 1 e della divisione CIEM 2b per il 2025 sulla base del TAC di riferimento per tale stock e della quota di pesca storica dell'Unione del 2,8274 %. Tale contingente dell'Unione dovrebbe essere assegnato agli Stati membri conformemente alla decisione 87/277/CEE del Consiglio ([15]), fatti salvi gli adeguamenti resi necessari dal recesso del Regno Unito dall'Unione come stabilito nell'allegato 36, tabella E, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

(54) Conformemente alla dichiarazione dell'Unione rivolta alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque dell'Unione a pescherecci battenti bandiera del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese, approvata a nome dell'Unione europea con la decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio ([16]), è necessario fissare il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i lutiani concesse al Venezuela nelle acque dell'Unione.

(55) Nel 2024, in occasione della sua 46a riunione annuale, la NAFO ha deciso di riaprire la pesca del merluzzo bianco (*Gadus morhua*) nella parte delle divisioni NAFO 2J, 3K e 3L («2J3KL») che rientrano nella zona di regolamentazione NAFO, a seguito dell'adozione da parte del Canada di un limite di cattura di 18 000 tonnellate per i suoi pescherecci nelle divisioni NAFO 2J3KL per il periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025. In particolare, la NAFO ha adottato un TAC e un contingente dell'Unione per tale stock per il periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025 al livello di 735 tonnellate, sulla base di un criterio di ripartizione riveduto nell'ambito della NAFO. La NAFO ha inoltre istituito misure di ricostituzione per tale stock in relazione a tale periodo. Il TAC, il contingente dell'Unione e le misure di ricostituzione sono entrati in vigore l'11 ottobre 2024, senza applicazione retroattiva. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(56) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2024/257.

(57) Per garantire, nella misura del possibile, l'utilizzo delle possibilità di pesca per il merluzzo bianco, l'aringa e lo scorfano nelle acque norvegesi delle zone CIEM 1 e 2, la Germania e Francia si adopereranno per rendere disponibile il 20 % di ciascuno dei loro contingenti per l'eglefino (HAD/1N2AB.), il merluzzo carbonaro (*Pollachius virens*) (POK/1N2AB.), l'ippoglosso nero (GHL/1N2AB.) e altre specie (OTH/1N2AB.) per scambi con gli Stati membri che non dispongono di un contingente sufficiente per tali stock. La Spagna, il Portogallo e gli altri Stati membri interessati devono richiedere gli scambi entro il 31 gennaio 2025. Le richieste non devono superare il fabbisogno atto a coprire le catture accessorie inevitabili nella pesca del merluzzo bianco, dell'aringa e dello scorfano. Gli eventuali quantitativi non utilizzati e non trasferiti devono essere restituiti agli Stati membri che hanno inizialmente contribuito allo scambio. Salvo se diversamente convenuto, gli Stati membri che non dispongono di contingenti sufficienti per tali catture accessorie inevitabili si adopereranno per fornire in contropartita contingenti di merluzzo

([14]) Accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra (GU L 175 del 18.5.2021, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/793/oj).

([15]) Decisione 87/277/CEE del Consiglio, del 18 maggio 1987, concernente la ripartizione delle possibilità di catture di merluzzo bianco nella regione dello Spitzberg e dell'isola degli Orsi e nella divisione 3M quale definita dalla convenzione NAFO (GU L 135 del 23.5.1987, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/277/oj).

([16]) Decisione (UE) 2015/1565 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che approva, a nome dell'Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 55, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1565/oj).

bianco (COD/1N2AB.). Qualora tali quantitativi non consentano agli Stati membri interessati a coprire le rispettive catture accessorie inevitabili, la Germania e la Francia si adopereranno per convenire futuri scambi sulla conformemente alla disponibilità del contingente e dell'equilibrio complessivo dello scambio.

(58) Per garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per autorizzare ciascuno Stato membro a gestire lo sforzo di pesca che gli è stato assegnato secondo un sistema di chilowatt-giorni, per concedere giorni in mare aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca e per il programma rafforzato di osservazione scientifica e per predisporre fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al trasferimento di giorni in mare tra pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ([17]).

(59) Al fine di garantire un'applicazione continuativa ed evitare l'incertezza giuridica nel periodo compreso tra la fine dell'anno precedente e la data di entrata in vigore del nuovo regolamento che fisserà le possibilità di pesca per l'anno successivo, è opportuno continuare ad applicare, all'inizio del 2026, le disposizioni del presente regolamento in materia di divieti e periodi di chiusura, fino all'entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca per il 2026. Per gli stessi motivi, le disposizioni che si applicheranno dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026 dovrebbero continuare ad applicarsi all'inizio del 2027 fino all'entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca per il 2027.

(60) Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2025. Le disposizioni relative ai limiti dello sforzo di pesca dovrebbero tuttavia applicarsi a decorrere dal 1° febbraio 2025. Per motivi di urgenza e per fornire quanto prima certezza giuridica, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(61) Alcune misure internazionali volte ad istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'Unione sono state adottate alla fine del 2024 dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) competenti e sono diventate applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. È quindi opportuno che le disposizioni del presente regolamento che attuano tali misure nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR va dal 1° dicembre al 30 novembre e talune possibilità di pesca o taluni divieti applicabili in tale zona sono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1° dicembre 2024, è opportuno che le disposizioni pertinenti del presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Inoltre, poiché la campagna di pesca degli austromerluzzi nella zona dell'accordo SIOFA va dal 1° dicembre al 30 novembre e i TAC per tale gruppo di specie sono fissati per un periodo che decorre dal 1° dicembre 2024, è opportuno che questi TAC si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio del legittimo affidamento, poiché ai pescherecci battenti bandiera della parte contraente è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR e nella zona dell'accordo SIOFA.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento fissa le possibilità di pesca per alcuni stock ittici applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.

2. Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:

a) i limiti di cattura per il 2025 e, nei casi previsti dal presente regolamento, anche per l'anno 2026;

b) i limiti dello sforzo di pesca per il 2025, nonché i limiti dello sforzo di pesca di cui all'allegato II, che coprono il periodo dal 1° febbraio 2025 al 31 gennaio 2026;

([17]) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj).

c) le possibilità di pesca per il periodo dal 1° dicembre 2024 al 30 novembre 2025 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR e per determinati stock nella zona dell'accordo SIOFA;

d) le possibilità di pesca per il periodo dal 1° giugno 2025 al 31 maggio 2026 nella zona della convenzione della commissione per la pesca nel Pacifico settentrionale (NPFC).

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica:

a) ai pescherecci dell'Unione; e

b) ai pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.

2. Il presente regolamento si applica anche:

a) ad alcune attività di pesca ricreativa espressamente menzionate nelle disposizioni pertinenti del presente regolamento; e

b) alla pesca commerciale da riva.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

a) «peschereccio di un paese terzo»: un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato;

b) «pesca ricreativa»: le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine in un contesto ricreativo, turistico o sportivo;

c) «acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di uno Stato;

d) «totale ammissibile di catture» (TAC):

i) nelle attività di pesca oggetto dell'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno per ciascuno stock;

ii) in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato ogni anno da ciascuno stock;

e) «contingente»: la quota di un TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

f) «valutazione analitica»: la valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock e su approssimazioni, la cui qualità, secondo un esame scientifico, è sufficiente per poter formulare un parere scientifico;

g) «TAC analitico»: un TAC per il quale è disponibile una valutazione analitica;

h) «TAC precauzionale»: un TAC per il quale non è disponibile una valutazione analitica e per il quale è disponibile una valutazione basata sull'approccio precauzionale oppure non è disponibile alcuna valutazione;

i) «dimensione di maglia»: la dimensione di maglia delle reti da pesca quale definita all'articolo 6, punto 34), del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio ([18]);

([18]) Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj).

j) «registro della flotta peschereccia dell'Unione»: il registro istituito dalla Commissione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

k) «giornale di pesca»: il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

l) «boa strumentale»: una boa chiaramente contrassegnata con un numero di riferimento unico che consente l'identificazione del suo proprietario e dotata di un sistema di localizzazione via satellite per monitorarne la posizione;

m) «boa operativa»: qualsiasi boa strumentale, precedentemente attivata, accesa e calata in mare su un supporto o dispositivo di concentrazione del pesce (FAD – *fish aggregating device*) derivante, che trasmette posizioni e altre informazioni disponibili, come le stime fornite da un ecoscandaglio.

Articolo 4

Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano, per le zone, le definizioni seguenti:

a) «zone CIEM» (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([19]);

b) «Skagerrak»: la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;

c) «Kattegat»: la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da tale punto fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;

d) «unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

— 53°30'N 15° 00'O,

— 53°30'N 11°00'O,

— 51°30'N 11°00'O,

— 51°30'N 13°00'O,

— 51°00'N 13°00'O,

— 51°00'N 15°00'O;

e) «unità funzionale 25 della divisione CIEM 8c»: la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

— 43°00'N 9°00'O,

— 43°00'N 10°00'O,

— 43°30'N 10°00'O,

— 43°30'N 9°00'O,

— 44°00'N 9°00'O,

— 44°00'N 8°00'O,

([19]) Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/218/oj).

— 43°30'N 8°00'O;

f) «unità funzionale 26 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

— 43°00'N 8°00'O,

— 43°00'N 10°00'O,

— 42°00'N 10°00'O,

— 42°00'N 8°00'O;

g) «unità funzionale 27 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

— 42°00'N 8°00'O,

— 42°00'N 10°00'O,

— 38°30'N 10°00'O,

— 38°30'N 9°00'O,

— 40°00'N 9°00'O,

— 40°00'N 8°00'O;

h) «unità funzionale 30 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica soggetta alla giurisdizione della Spagna nel Golfo di Cadice e nelle acque adiacenti della divisione CIEM 9a;

i) «unità funzionale 31 della divisione CIEM 8c»: la zona geografica marina delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i punti seguenti:

— 43°30'N 6°00'O,

— 44°00'N 6°00'O,

— 44°00'N 2°00'O,

— 43°30'N 2°00'O;

j) «Golfo di Cadice»: la zona geografica della divisione CIEM 9a a est della longitudine 7° 23' 48" O;

k) «zona della convenzione CCAMLR» (Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico): la zona geografica definita nella convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico ([20]);

l) «zone Copace» (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([21]);

([20]) GU L 252 del 5.9.1981, pag. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1981/691/oj. L'Unione ha approvato la convenzione CCAMLR con la decisione 81/691/CEE del Consiglio, del 4 settembre 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (GU L 252 del 5.9.1981, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1981/691/oj).

([21]) Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/216/oj).

m) «zona della convenzione IATTC» (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali): la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica («convenzione di Antigua») ([22]);

n) «zona della convenzione ICCAT» (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico): la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico ([23]);

o) «zona di competenza della IOTC» (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano): la zona geografica specificata nell'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano indiano ([24]);

p) «zone NAFO» (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([25]);

q) «zona della convenzione NAFO»: le zone geografiche definite nella convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale ([26]);

r) «zona di regolamentazione NAFO»: la parte della zona della convenzione NAFO che è situata al di fuori della giurisdizione nazionale;

s) «zona della convenzione NPFC»: la zona geografica specificata nella convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale ([27]);

t) «zona della convenzione SEAFO» (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sudorientale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale ([28]);

u) «zona dell'accordo SIOFA» (Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale): la zona geografica definita nell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale ([29]);

([22]) GU L 224 del 16.8.2006, pag. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2005/26/oj. L'Unione ha approvato la convenzione per il rafforzamento della IATTC con la decisione 2006/539/CE del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/539/oj).

([23]) GU L 162 del 18.6.1986, pag. 34, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1986/238(1)/oj. L'Unione ha aderito all'ICCAT con la decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1986/238/oj).

([24]) GU L 236 del 5.10.1995, pag. 25, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1995/399/oj. L'Unione ha aderito alla IOTC con la decisione 95/399/CE del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all'adesione della Comunità all'accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell'Oceano Indiano (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/399/oj).

([25]) Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/217/oj).

([26]) GU L 378 del 30.12.1978, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/1978/3179/oj. L'Unione ha aderito alla convenzione NAFO con il regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio, del 28 dicembre 1978, relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/3179/oj).

([27]) GU L 55 del 28.2.2022, pag. 14. L'Unione ha aderito alla convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale con la decisione (UE) 2022/314 del Consiglio, del 15 febbraio 2022, relativa all'adesione dell'Unione europea alla Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico settentrionale (GU L 55 del 28.2.2022, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/314/oj).

([28]) GU L 234 del 31.8.2002, pag. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2001/319/oj. L'Unione ha approvato la convenzione SEAFO con la decisione 2002/738/CE del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/738/oj).

([29]) GU L 196 del 18.7.2006, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2006/496/oj. L'Unione ha approvato il SIOFA con la decisione 2008/780/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/780/oj).

v) «zona della convenzione SPRFMO» (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale): la zona geografica specificata nella convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale ([30]);

w) «zona della convenzione WCPFC» (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale ([31]);

x) «acque d'altura del Mare di Bering»: la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering;

y) «zona di sovrapposizione tra le zone delle convenzioni IATTC e WCPFC»: la zona geografica delimitata dalle coordinate seguenti:

— longitudine 150°O,

— longitudine 130°O,

— latitudine 4°S,

— latitudine 50°S.

TITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 5

TAC e loro ripartizione

1. I TAC per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione e in determinate acque non dell'Unione, la loro ripartizione tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni a essi funzionalmente collegate sono indicati nell'allegato I.

2. I pescherecci dell'Unione possono essere autorizzati dallo Stato costiero interessato a pescare nelle acque soggette, alla giurisdizione delle Isole Fær Øer, della Groenlandia e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nei limiti dei TAC indicati nell'allegato I del presente regolamento e nel rispetto delle condizioni stabilite nell'articolo 23 e nell'allegato V, parte A, del presente regolamento e nel regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio ([32]) e negli atti delegati adottati dalla Commissione sulla base di tale regolamento.

3. I pescherecci dell'Unione possono essere autorizzati dal Regno Unito a pescare nelle acque soggette, alla sua giurisdizione, nei limiti dei TAC indicati nell'allegato I del presente regolamento e fatte salve le condizioni di cui all'articolo 23 del presente regolamento e al regolamento (UE) 2017/2403 e negli atti delegati adottati dalla Commissione sulla base di tale regolamento.

([30]) GU L 67 del 6.3.2012, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2012/130/oj. L'Unione ha approvato la convenzione SPRFMO con la decisione 2012/130/UE del Consiglio, del 3 ottobre 2011, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (GU L 67 del 6.3.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/130(1)/oj).

([31]) GU L 32 del 4.2.2005, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2005/75/oj. L'Unione ha aderito alla WCPFC con la decisione 2005/75/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/75(1)/oj).

([32]) Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2403/oj).

Articolo 6

TAC stabiliti dagli Stati membri

1. I TAC di cui all'allegato I sono stabiliti dallo Stato membro interessato se specificato nel medesimo allegato.

2. I TAC di cui al paragrafo 1 che devono essere stabiliti da uno Stato membro:

a) sono conformi agli obiettivi e alle norme di cui ai regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2018/973 e (UE) 2019/472, in particolare all'obiettivo dello sfruttamento sostenibile dello stock; e

b) consentono di sfruttare lo stock:

i) in linea, il più verosimilmente possibile, con il rendimento massimo sostenibile (MSY), nel caso in cui siano disponibili valutazioni analitiche; o

ii) nel rispetto dell'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca, nel caso in cui le valutazioni analitiche non siano disponibili o siano incomplete.

3. Entro il 15 marzo 2025 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti:

a) i TAC da esso stabiliti;

b) i dati da esso raccolti, valutati e utilizzati come base per la determinazione di tali TAC;

c) informazioni particolareggiate riguardanti la conformità al paragrafo 2 dei TAC da esso stabiliti.

4. Per il TAC di pesce sciabola nero (*Aphanopus carbo*) nella zona Copace 34.1.2, il Portogallo trasmette le informazioni di cui al paragrafo 3 per il TAC per il 2025 entro il 1° febbraio 2025 e per il TAC per il 2026 entro il 1° febbraio 2026.

5. Se del caso, la Commissione può chiedere al Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP):

a) di valutare le informazioni di cui al paragrafo 3, lettere b) e c); e

b) di valutare se i TAC stabiliti dagli Stati membri sono conformi al paragrafo 2.

6. Se, secondo il parere dello CSTEP, le informazioni di cui al paragrafo 3, lettere b) e c), sono ritenute insufficienti, gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione informazioni supplementari in linea con tale parere, corredate da documenti che ne giustifichino la correlazione con il parere stesso, entro un mese dalla sua pubblicazione.

7. Se, secondo il parere dello CSTEP, la metodologia seguita dagli Stati membri per stabilire il TAC non soddisfa pienamente le condizioni di cui al paragrafo 2, gli Stati membri interessati rivedono la metodologia seguita per stabilire il TAC per l'anno successivo, in linea con il parere dello CSTEP.

Articolo 7

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

1. Le catture che non sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono tenute a bordo o sbarcate unicamente se:

a) sono state effettuate da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente e tale contingente non è ancora esaurito; o

b) sono parte di un contingente dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e che non è ancora esaurito.

2. Ai fini della deroga all'obbligo di imputare le catture ai contingenti pertinenti di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui allo stesso articolo sono indicati nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 8

Meccanismo di scambio di contingenti per i TAC relativi alle catture accessorie inevitabili

1. Per tener conto dell'obbligo di sbarco e per mettere alcuni contingenti a disposizione degli Stati membri che, per talune catture accessorie, ne sono sprovvisti, il meccanismo di scambio di contingenti definito ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo si applica ai TAC di cui all'allegato IA.

2. Il 6 % di ciascun contingente proveniente dai TAC per il merluzzo bianco (*Gadus morhua*) nel Mar Celtico (COD/7XAD34), per il merluzzo bianco nelle acque a ovest della Scozia (COD/5BE6A), per il merlano nel Mare d'Irlanda (WHG/07A.) e per la passera di mare (*Pleuronectes platessa*) nelle divisioni CIEM 7h, 7j e 7k (PLE/7HJK.) e il 3 % di ciascun contingente proveniente dal TAC per il merlano (*Merlangius merlangus*) nelle acque a ovest della Scozia (WHG/56-14), assegnati a ciascuno Stato membro, sono resi disponibili all'interno di una riserva comune per lo scambio di contingenti («riserva comune»), aperta a partire dal 1° gennaio 2025. Gli Stati membri sprovvisti di contingente dispongono di un accesso esclusivo alla riserva comune fino al 31 marzo 2025.

3. I quantitativi prelevati dalla riserva comune per lo scambio di contingenti non possono essere scambiati o riportati all'anno successivo. Dopo il 31 marzo 2025 i quantitativi non utilizzati sono restituiti agli Stati membri che hanno inizialmente contribuito alla riserva comune.

4. Gli Stati membri sprovvisti di un contingente forniscono in contropartita contingenti per gli stock elencati nell'allegato IA, parte C, a meno che lo Stato membro sprovvisto di contingente e lo Stato membro che contribuisce alla riserva comune non convengano diversamente.

5. I contingenti di cui al paragrafo 4 hanno un valore commerciale equivalente, calcolato sulla base di un tasso di cambio di mercato o di altri tassi di cambio reciprocamente accettabili. In assenza di alternative, il valore commerciale equivalente è calcolato sulla base dei prezzi medi dell'Unione dell'anno precedente, indicati dall'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

6. Qualora il meccanismo di scambio di contingenti di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo non consenta agli Stati membri di coprire in misura analoga le catture accessorie inevitabili, gli Stati membri si adoperano per concordare scambi di contingenti ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, provvedendo affinché i contingenti scambiati siano di valore commerciale equivalente.

Articolo 9

Limiti dello sforzo di pesca nella divisione CIEM 7e

1. Per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento le limitazioni dello sforzo di pesca per la sogliola *(Solea solea)* nella divisione CIEM 7e sono definite nell'allegato II.

2. La Commissione può adottare un atto di esecuzione mediante il quale assegna allo Stato membro che ne faccia richiesta a norma dell'allegato II, punto 7.4, un numero di giorni in mare aggiuntivi rispetto a quelli di cui al punto 5 dello stesso allegato in cui tale Stato membro può autorizzare un peschereccio battente la sua bandiera e avente a bordo attrezzi regolamentati a trovarsi nella divisione CIEM 7e. La Commissione adotta tale atto di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 61, paragrafo 2, del presente regolamento.

3. La Commissione può adottare un atto di esecuzione mediante il quale assegna allo Stato membro che ne faccia richiesta, in aggiunta ai giorni di cui all'allegato II, punto 5, un massimo di tre giorni tra il 1° febbraio 2025 e il 31 gennaio 2026 durante i quali un peschereccio può essere presente nella divisione CIEM 7e, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica di cui all'allegato II, punto 8.1. Essa effettua tale assegnazione sulla base della descrizione presentata dallo Stato membro in questione conformemente all'allegato II, punto 8.3, e previa consultazione dello CSTEP. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 61, paragrafo 2, del presente regolamento.

Articolo 10

Misure relative alla pesca della spigola nelle divisioni CIEM 4b, 4c e 6a e nella sottozona CIEM 7

1. Ai pescherecci dell'Unione e a qualsiasi attività di pesca commerciale da riva è vietata la pesca della spigola (*Dicentrarchus labrax*) nelle divisioni CIEM 4b e 4c e nella sottozona CIEM 7 o è vietato tenere a bordo, trasbordare, trasferire o sbarcare catture di spigola effettuate in tale zona.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle catture accessorie di spigola durante le attività di pesca commerciale con reti da riva. Tale deroga si applica ai numeri storici delle reti da spiaggia fissati ai livelli precedenti al 2017. Le attività di pesca commerciale con reti da riva non effettuano la pesca mirata della spigola ed è consentito sbarcare unicamente le catture accessorie inevitabili di tale specie.

3. In deroga al paragrafo 1, nel gennaio 2025 e dal 1° aprile al 31 dicembre 2025 ai pescherecci dell'Unione nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7h è consentito pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasferire o sbarcare catture di spigola effettuate in tale zona con gli attrezzi seguenti ed entro i limiti seguenti:

a) con reti demersali ([33]), per catture accessorie inevitabili non superiori a 3,8 tonnellate per peschereccio e per anno e al 10 % del peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate dal peschereccio interessato per bordata di pesca;

b) con sciabiche ([34]), per catture accessorie inevitabili non superiori a 3,8 tonnellate per peschereccio e per anno e al 10 % del peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo effettuate dal peschereccio interessato per bordata di pesca;

c) con ami e palangari ([35]), per un massimo di 6,8 tonnellate per peschereccio e all'anno;

d) con reti da posta fisse ([36]), per catture accessorie inevitabili non superiori a 1,8 tonnellate per peschereccio e all'anno.

La deroga di cui al primo comma, lettera c), si applica ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola effettuate con ami e palangari nel periodo dal 1° luglio 2015 al 30 settembre 2016.

La deroga di cui al primo comma, lettera d), si applica ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola effettuate con reti da posta fisse nel periodo dal 1° luglio 2015 al 30 settembre 2016.

In caso di sostituzione di un peschereccio dell'Unione, gli Stati membri possono consentire che le deroghe siano applicate a un altro peschereccio dell'Unione, a condizione che il numero e la capacità di pesca complessiva dei pescherecci dell'Unione che beneficiano della deroga in questione non aumentino.

4. I limiti di cattura di cui al paragrafo 3 non possono essere trasferiti tra pescherecci.

5. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, anche da riva, nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 6a e da 7a a 7k:

a) dal 1° febbraio al 31 marzo 2025:

i) sono autorizzate unicamente attività di cattura e rilascio della spigola con canne o lenze a mano;

ii) è vietato detenere, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella zona suddetta;

b) a gennaio e dal 1° aprile al 31 dicembre 2025:

i) non possono essere catturati né detenuti più di due esemplari di spigola per pescatore al giorno;

ii) la taglia minima delle spigole detenute è di 42 cm;

iii) le reti fisse non possono essere utilizzate per catturare o detenere spigole.

6. Il paragrafo 5 si applica fatte salve misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.

Articolo 11

Misure relative alla pesca della spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b

1. Nel determinare le rispettive possibilità di pesca per le attività di pesca commerciale, la Spagna e la Francia garantiscono congiuntamente che la somma degli sbarchi della pesca commerciale e dei prelievi della pesca ricreativa della spigola nelle divisioni CIEM 8a e 8b non superi le 2 631 tonnellate. Il regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica a tali possibilità di pesca.

2. Entro il 15 marzo la Spagna e la Francia informano la Commissione in merito alle possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 e alla conformità di tali possibilità di pesca a tale paragrafo.

([33]) Tutti i tipi di reti demersali (OTB, OTT, PTB, TBB, TBN, TBS e TB).
([34]) Tutti i tipi di sciabiche (SSC, SDN, SPR, SV, SB e SX).
([35]) Tutte le attività di pesca con palangari o con lenze e canne (LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX e LLS).
([36]) Tutte le reti da posta fisse e le trappole (GTR, GNS, GNC, FYK, FPN e FIX).

3. Le catture effettuate nell'ambito della pesca commerciale nel quadro delle possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 sono comunicate dalla Spagna (BSS/8ABSPA) e dalla Francia (BSS/8ABFRA).

4. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, anche da riva, nelle divisioni CIEM 8a e 8b:

a) può essere catturato e detenuto al massimo un esemplare di spigola per pescatore al giorno;

b) le reti fisse non possono essere utilizzate per catturare o detenere spigole.

5. Il paragrafo 4 si applica fatte salve misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.

Articolo 12

Misure relative al merluzzo giallo nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

1. Alle catture di merluzzo giallo (*Pollachius pollachius*) nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 42 cm.

2. Nell'ambito della pesca ricreativa, anche da riva, nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1:

a) possono essere catturati e detenuti al massimo due esemplari di merluzzo giallo per pescatore al giorno; una volta raggiunto tale massimale, può essere praticata la pesca «di cattura e rilascio»;

b) non può essere catturato e detenuto nessun esemplare di merluzzo giallo dal 1° gennaio al 30 aprile. La pesca «di cattura e rilascio» può tuttavia essere praticata durante tale periodo.

3. Il paragrafo 1 si applica fatte salve misure nazionali più rigorose in materia di pesca ricreativa.

Articolo 13

Misure relative alla pesca dell'anguilla nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8 e 9

1. Il presente articolo si applica alle acque marine e alle acque salmastre dell'Unione delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8 e 9 e alle acque salmastre adiacenti dell'Unione che comprendono estuari, lagune costiere e acque di transizione.

2. Il presente articolo non si applica alle operazioni di pesca commerciale condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica con o senza un peschereccio, purché tale ricerca si svolga nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241 e lo CSTEP abbia confermato alla Commissione e agli Stati membri interessati che tale ricerca scientifica è giustificata da motivi scientifici.

3. È vietato praticare attività di pesca commerciale dell'anguilla (*Anguilla anguilla*) in tutte le fasi del ciclo vitale di tale specie per un periodo di almeno sei mesi tra il 1° aprile 2025 e il 31 marzo 2026. Inoltre, gli Stati membri e i pescatori compiono ogni ragionevole sforzo per ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare le catture accessorie accidentali di anguilla. Ove catturati accidentalmente, li esemplari di anguilla non sono danneggiati e sono immediatamente rilasciati. A tal fine, lo Stato membro interessato, individualmente o congiuntamente, stabilisce uno o più periodi di chiusura, fatte salve le condizioni seguenti:

a) se del caso, il periodo o i periodi di chiusura possono differire tra gli Stati membri o all'interno di uno stesso Stato membro da una zona di pesca all'altra per tener conto del modello di migrazione geografica e temporale dell'anguilla nelle diverse fasi del suo ciclo vitale;

b) il periodo o i periodi di chiusura hanno una durata di almeno sei mesi, consecutivi o non consecutivi, e si applicano a tutti i pescatori interessati nella zona di pesca pertinente;

c) il periodo o i periodi di chiusura sono coerenti con gli obiettivi di conservazione stabiliti nel regolamento (CE) n. 1100/2007 e con i piani nazionali di gestione elaborati a norma dell'articolo 2 di tale regolamento; e

d) il periodo o i periodi di chiusura coprono il periodo o i periodi di migrazione principali dell'anguilla, compresi i rispettivi picchi, nella rispettiva fase del ciclo vitale nello Stato membro interessato.

4. In deroga al paragrafo 3, lettera d), per l'anguilla di lunghezza complessiva pari o superiore a 12 cm gli Stati membri interessati possono autorizzare attività di pesca durante il periodo di migrazione principale fino ad un massimo di 30 giorni, consecutivi o non consecutivi, il che si applica a tutti i pescatori interessati nella zona di pesca pertinente. In tal caso gli Stati membri interessati stabiliscono un'ulteriore chiusura di durata equivalente durante il periodo di migrazione principale o, in subordine, poco prima o dopo tale periodo. Qualora uno Stato membro autorizzi la pesca per giorni non consecutivi, l'attrezzo da pesca è estratto dall'acqua tra un periodo e l'altro di giorni non consecutivi.

5. Per l'anguilla di lunghezza complessiva pari o superiore a 12 cm nella sottozona CIEM 3, il periodo o i periodi di chiusura di cui al paragrafo 3 e la relativa deroga di cui al paragrafo 4 sono concordati da tutti gli Stati membri interessati in modo da garantire una protezione efficace dell'anguilla che migra dal Mar Baltico al Mare del Nord. In mancanza di un accordo entro il 1° aprile 2025, il periodo di chiusura è compreso tra il 15 settembre 2025 e il 15 marzo 2026 in Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia, senza possibilità della deroga di cui al paragrafo 4.

6. In ulteriore deroga al paragrafo 3, lettera d), per l'anguilla di lunghezza complessiva inferiore a 12 cm gli Stati membri interessati possono autorizzare attività di pesca durante il periodo di migrazione principale fino a un massimo di 30 giorni, consecutivi o non consecutivi, il che si applica a tutti i pescatori interessati nella zona di pesca pertinente. Gli Stati membri interessati possono inoltre autorizzare la pesca durante il periodo di migrazione principale fino a un massimo di 50 giorni supplementari esclusivamente a scopo di ripopolamento. In entrambi i casi gli Stati membri interessati stabiliscono un'ulteriore chiusura di durata equivalente durante il periodo di migrazione principale o, in subordine, poco prima o dopo tale periodo. Qualora uno Stato membro autorizzi la pesca per giorni non consecutivi, l'attrezzo da pesca è estratto dall'acqua tra un periodo e l'altro di giorni non consecutivi.

7. È vietata la pesca ricreativa dell'anguilla in tutte le fasi del ciclo vitale.

8. Lo Stato membro interessato, individualmente o congiuntamente, informa la Commissione:

a) entro il 1° maggio 2025, in merito al periodo o ai periodi di chiusura che ha stabilito a norma dei paragrafi da 3 a 6, aggiungendo informazioni che giustifichino la scelta di tale periodo o periodi;

b) entro due settimane dalla loro adozione, in merito alle misure nazionali relative al periodo o ai periodi di chiusura che ha stabilito a norma dei paragrafi da 3 a 6.

Articolo 14

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

a) gli scambi realizzati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c) le riassegnazioni effettuate ai sensi degli articoli 12 e 47 del regolamento (UE) 2017/2403;

d) gli sbarchi supplementari autorizzati ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

e) i quantitativi riportati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

f) le detrazioni effettuate ai sensi degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

g) i trasferimenti e gli scambi di contingenti effettuati ai sensi degli articoli 24 e 55 del presente regolamento.

2. Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico ai fini della gestione interannuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96 figurano nell'allegato I del presente regolamento.

3. Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.

4. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 15

Periodi di chiusura della pesca dei cicerelli

La pesca commerciale dei cicerelli (*Ammodytes* spp.) con reti demersali, sciabiche o attrezzi trainati analoghi con dimensione di maglia inferiore a 16 mm è vietata nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 dal 1° gennaio al 31 marzo 2025 e dal 1° agosto al 31 dicembre 2025.

Articolo 16

Misure correttive per il merluzzo bianco nel Mare del Nord

1. Le zone chiuse alle attività di pesca, esclusa la pesca con attrezzi pelagici (ciancioli e reti da traino), e i periodi durante i quali si applicano le chiusure sono stabiliti nell'allegato IV.

2. Ai pescherecci che pescano con reti a strascico e sciabiche aventi una dimensione di maglia minima di almeno 70 mm nelle divisioni CIEM 4a e 4b o di almeno 90 mm nella divisione CIEM 3a e con palangari ([37]) è vietata la pesca nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 4a, a nord della latitudine 58° 30' 00' N e a sud della latitudine 61° 30' 00' N e nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 3a.20 (Skagerrak), 4a e 4b, a nord della latitudine 57° 00' 00' N e a est della longitudine 5° 00' 00' E.

3. In deroga al paragrafo 2, i pescherecci di cui a tale paragrafo possono pescare nelle zone ivi indicate purché soddisfino almeno uno dei criteri seguenti:

a) le loro catture di merluzzo bianco non rappresentino più del 5 % delle loro catture totali per bordata di pesca; si presume che i pescherecci la cui percentuale di catture di merluzzo bianco non abbia superato il 5 % delle loro catture totali nel periodo 2017-2019 siano conformi a questo criterio, a condizione che essi continuino a utilizzare lo stesso attrezzo utilizzato durante tale periodo; tale presunzione può essere confutata;

b) sia utilizzata una rete a strascico o sciabica regolamentata e altamente selettiva che consenta, sulla base di uno studio scientifico, di ridurre le catture di merluzzo bianco di almeno il 30 % rispetto alle catture effettuate da pescherecci che utilizzano le dimensioni di maglia di riferimento per gli attrezzi trainati specificate nell'allegato V, parte B, punto 1.1, del regolamento (UE) 2019/1241; tali studi possono essere valutati dallo CSTEP e, in caso di valutazione negativa, gli attrezzi interessati non sono più considerati validi ai fini dell'utilizzo nelle zone di cui al paragrafo 2 del presente articolo;

c) per i pescherecci che pescano con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm (TR1), siano utilizzati gli attrezzi altamente selettivi seguenti:

 i) pannelli a maglia esagonale di minimo 600 mm nel corpo della rete;

 ii) lima dei piombi rialzata (0,6 m);

 iii) pezza orizzontale di separazione con finestra di fuga a maglie larghe;

d) per i pescherecci che pescano con reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm nella divisione CIEM 4a e a 90 mm nella divisione CIEM 3a e inferiori a 100 mm (TR2), siano utilizzati gli attrezzi altamente selettivi seguenti:

 i) griglia di selezione orizzontale avente una distanza massima tra le sbarre di 50 mm che separi i pesci piatti e i pesci tondi, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci tondi;

 ii) pannello Seltra a maglie quadrate di 300 mm;

 iii) griglia di selezione avente una distanza massima tra le sbarre di 35 mm, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci;

e) i pescherecci siano soggetti a piani nazionali intesi a evitare le catture di merluzzo bianco allo scopo di mantenere il livello di tali catture, mediante misure spaziali o tecniche o una combinazione di entrambe, in linea con la mortalità per pesca corrispondente alle possibilità di pesca fissate, sulla base dei livelli indicati nei pareri scientifici; tali piani sono valutati, non oltre due mesi dalla loro attuazione, dallo CSTEP nel caso degli Stati membri o dai rispettivi organismi scientifici nazionali competenti nel caso dei paesi terzi e sono ulteriormente rivisti, se ritenuto necessario, qualora tali valutazioni indichino che l'obiettivo del piano nazionale inteso a evitare le catture di merluzzo bianco non sarà raggiunto.

([37]) Codici degli attrezzi: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB, SDN, SSC, SX, LL, LLS.

4. Gli Stati membri rafforzano il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza dei pescherecci di cui al paragrafo 2 per garantire il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3.

5. Il presente articolo non si applica alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest'ultima si svolga nel rispetto dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

Articolo 17

Misure tecniche per il Mar Celtico, il Mare d'Irlanda e le acque a ovest della Scozia

1. Ai pescherecci operanti con reti a strascico e sciabiche nelle divisioni CIEM 7f e 7 g, nella parte 7h a nord di 49° 30' di latitudine nord e nella parte 7j a nord di 49° 30' di latitudine nord e a est di 11° di longitudine ovest si applica quanto segue:

a) i pescherecci che pescano con reti a strascico o sciabiche utilizzano un attrezzo con maglie di una delle dimensioni seguenti:

 i) sacco con maglie di 110 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 120 mm;

 ii) sacco T90 con maglie di 100 mm;

 iii) sacco con maglie di 120 mm;

 iv) sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 160 mm;

b) inoltre, i pescherecci che pescano con reti a strascico le cui catture, pesate prima di eventuali rigetti, sono costituite per almeno il 20 % di eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*) utilizzano un attrezzo da pesca costruito in modo da avere una distanza minima di un metro tra la lima e l'attrezzo da fondo; gli Stati membri possono esentare dall'applicazione della presente lettera i pescherecci che pescano con reti a strascico le cui catture, pesate prima di eventuali rigetti, sono costituite per meno dell'1,5 % di merluzzo bianco, purché tali pescherecci siano oggetto di un aumento progressivo del livello di presenza di osservatori in mare fino ad almeno il 20 % di tutte le loro bordate di pesca;

c) i pescherecci che pescano con reti a strascico o sciabiche le cui catture contengono più del 30 % di scampo (*Nephrops norvegicus*) utilizzano uno degli attrezzi seguenti:

 i) pannello a maglie quadrate di 300 mm; i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri possono utilizzare un pannello a maglie quadrate di 200 mm;

 ii) pannello Seltra;

 iii) griglia di selezione avente distanza tra le sbarre di 35 mm o analogo dispositivo di selettività Net Grid;

 iv) sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 100 mm;

 v) sacco doppio in cui il sacco in posizione più elevata è costituito da maglie T90 di almeno 100 mm e dotato di pannello di separazione con dimensioni di maglia non superiori a 300 mm;

d) i pescherecci che pescano con reti a strascico o sciabiche le cui catture contengono più del 55 % di merlano o più del 55 % di una combinazione di rana pescatrice (*Lophiidae*), nasello (*Merluccius merluccius*) o rombo giallo (*Lepidorhombus spp*.) utilizzano uno degli attrezzi seguenti:

 i) sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 100 mm;

 ii) sacco T90 e avansacco con maglie di 100 mm.

2. Ai pescherecci che pescano con reti a strascico o sciabiche nelle divisioni CIEM 6a e 5b, all'interno delle acque dell'Unione, a est di 12° O (ovest della Scozia) nella pesca dello scampo si applica quanto segue:

a) i pescherecci utilizzano un pannello a maglie quadrate (in posizione fissa) di almeno 300 mm per i pescherecci che utilizzano un sacco con dimensioni di maglia inferiori a 100 mm; per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 m o con potenza motrice pari o inferiore a 200 kW, la lunghezza totale del pannello può essere di 2 m, con dimensioni di maglia pari a 200 mm;

b) i pescherecci le cui catture contengono più del 30 % di scampo e che impiegano un sacco con dimensioni di maglia comprese tra 100 e 119 mm utilizzano un pannello a maglie quadrate (in posizione fissa) di almeno 160 mm.

3. Ai pescherecci che pescano con reti a strascico o sciabiche nella divisione CIEM 7a (Mare d'Irlanda) si applica quanto segue:

a) i pescherecci che pescano con reti a strascico o sciabiche con sacco di dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm e inferiori a 100 mm e le cui catture contengono più del 30 % di scampo utilizzano uno degli attrezzi seguenti:

i) pannello a maglie quadrate di 300 mm; i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri possono utilizzare un pannello a maglie quadrate di 200 mm;

ii) pannello Seltra;

iii) griglia di selezione avente distanza tra le sbarre di 35 mm;

iv) net Grid CEFAS;

v) rete con dispositivo di selezione fluttuante (flip-flap trawl);

b) i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri che operano con reti a strascico o sciabiche e le cui catture contengono più del 10 % di una combinazione di eglefino, merluzzo bianco e razze (*Rajiformes*) utilizzano un sacco con maglie di 120 mm.

4. Le percentuali di cattura di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono calcolate in proporzione al peso vivo di tutte le risorse biologiche marine sbarcate dopo ogni bordata di pesca, conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241.

5. Ai pescherecci è vietato pescare con reti a strascico e sciabiche nelle zone seguenti:

a) divisioni CIEM 7b e 7c;

b) zona a ovest di 5° di longitudine ovest nella divisione CIEM 7e; e

c) divisioni CIEM da 7f a 7k.

Il divieto non si applica qualora:

a) i pescherecci utilizzino un sacco con maglie di almeno 100 mm; oppure

b) le loro catture accessorie di merluzzo bianco non superino l'1,5 %, secondo la valutazione dello CSTEP, quando i pescherecci pescano al di fuori delle zone di cui al paragrafo 1.

Articolo 18

Misure tecniche per l'occhialone nelle sottozone CIEM 6, 7 e 8

1. Alle catture di occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nelle sottozone CIEM 6, 7 e 8 si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 36 cm.

2. Alle catture di occhialone nell'ambito della pesca ricreativa nelle sottozone CIEM 6 e 7 si applica una taglia minima di riferimento per la conservazione di 40 cm.

3. Dal 1° gennaio al 30 giugno 2025 ai pescherecci battenti bandiera francese sono vietate tutte le attività di pesca dell'occhialone nelle sottozone CIEM 6, 7 e 8.

4. Dal 1° febbraio al 30 settembre 2025 è vietata la pesca con palangari fissi (LLS) e con reti a strascico (OTB) nella zona occidentale del Mare Cantabrico, di fronte alle Asturie e alla Galizia.

5. La pesca ricreativa dell'occhialone è vietata nelle zone geografiche seguenti: zona RF 1 (Cariño/Celeiro), zona RF 2 (Ribadeo), zona RF 3 (Navia), zona RF 4 (Ensenada Canero), zona RF 5 (Ensenada de Cabrera/Ría San Martín de la Arena), zona RF 6 (Ría de Treto), zona RF 7 (Bilbao/Plentzia) e zona RF 8 (Bermeo/Mundaka).

Articolo 19

Misure correttive per il merluzzo bianco nel Kattegat

1. I pescherecci dell'Unione che pescano nel Kattegat con reti a strascico ([38]) aventi una dimensione di maglia minima di 70 mm utilizzano uno degli attrezzi selettivi seguenti:

a) griglia di selezione avente una distanza massima tra le sbarre di 35 mm, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci;

b) griglia di selezione avente una distanza massima tra le sbarre di 50 mm che separi i pesci piatti e i pesci tondi, con un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci tondi;

c) pannello Seltra a maglie quadrate di 300 mm;

d) un attrezzo regolamentato altamente selettivo che, secondo uno studio scientifico valutato dallo CSTEP, presenti caratteristiche tecniche che, per i pescherecci che tengono a bordo esclusivamente tale attrezzo, consentono di mantenere le catture di merluzzo bianco al di sotto dell'1,5 %.

2. I pescherecci dell'Unione che partecipano a un progetto gestito da uno Stato membro e che dispongono di attrezzature operative per attività di pesca pienamente documentate possono utilizzare un attrezzo conforme all'allegato V, parte B, del regolamento (UE) 2019/1241. Lo Stato membro interessato comunica alla Commissione l'elenco di tali pescherecci entro il 31 marzo 2025.

3. Il presente articolo non si applica alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest'ultima si svolga nel rispetto dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

Articolo 20

Chiusura per proteggere la sogliola durante la riproduzione nelle sottodivisioni CIEM da 20 a 24

Ai pescherecci dell'Unione è vietata, dal 15 maggio al 15 giugno, la pesca mirata della sogliola nelle sottodivisioni CIEM da 20 a 24.

Articolo 21

Specie vietate

1. I pescherecci dell'Unione non possono svolgere attività di pesca, tenere a bordo, trasbordare o sbarcare le specie seguenti:

a) razza stellata (*Amblyraja radiata)* nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4 e della divisione 7d, nelle acque del Regno Unito della divisione 2a e nelle acque dell'Unione della divisione 3a;

b) berice rosso (*Beryx splendens*) nella sottozona NAFO 6;

c) squalo toro (*Carcharias taurus*) in tutte le acque diverse dal Mediterraneo;

d) complesso di specie (*Dipturus* cf. *flossada* e *Dipturus* cf. *intermedia*) della razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 4, 6, 7 e 8; nelle acque del Regno Unito della divisione 2a e della sottozona 5 e nelle acque dell'Unione delle sottozone 3, 9 e 10;

e) sagrì atlantico (*Etmopterus princeps*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4, nelle acque del Regno Unito della divisione 2a e nelle acque internazionali delle sottozone 1 e 14;

([38]) Codici degli attrezzi: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB.

f) canesca (*Galeorhinus galeus*) pescata con palangaro nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 4, nelle acque del Regno Unito della divisione 2a, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della sottozona 5, nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone da 6, 7 e 8 e nelle acque internazionali delle sottozone 12 e 14;

g) pesce specchio atlantico (*Hoplostethus atlanticus*) nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle sottozone CIEM da 1 a 10, 12 e 14;

h) smeriglio (*Lamna nasus*) in tutte le acque;

i) razza chiodata (*Raja clavata*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;

j) razza ondulata (*Raja undulata*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 6; e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 10;

k) squalo balena (*Rhincodon typus*) in tutte le acque;

l) pesce violino (*Rhinobatos rhinobatos*) nel Mediterraneo; e

m) specie di acque profonde elencate nell'allegato IA, parte D, nelle acque dell'Unione, nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali delle zone CIEM 1, 2 (escluse le acque del Regno Unito della divisione 2a), da 5 a 10, 12 e 14, e nelle acque delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2, nonché nelle acque dell'Unione e del Regno Unito della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4, ove specificato in tale allegato.

2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Articolo 22

Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi e allo sforzo di pesca ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

CAPO II

Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi

Articolo 23

Autorizzazioni di pesca

1. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque di paesi terzi, ove applicabile, figura nell'allegato V, parte A.

2. Se, conformemente all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, uno Stato membro, previa notifica alla Commissione, trasferisce contingenti a un altro Stato membro nelle zone di pesca che figurano nell'allegato V, parte A, del presente regolamento, tale operazione comporta, se del caso, un opportuno trasferimento di autorizzazioni di pesca. Il numero totale di autorizzazioni previsto per ciascuna zona di pesca indicato nell'allegato V, parte A, del presente regolamento non può essere superato. Lo Stato membro che opera il trasferimento di autorizzazioni di pesca ne dà notifica alla Commissione contestualmente alla notifica a quest'ultima del trasferimento di contingenti.

Capo III

Possibilità di pesca nelle acque gestite da organizzazioni regionali di gestione della pesca

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 24

Trasferimenti o scambi di contingenti

1. Qualora le norme di un'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell'ORGP, uno Stato membro («Stato membro interessato») può discuterne con una parte contraente dell'ORGP e, se del caso, presentare una proposta di massima relativa al trasferimento o allo scambio previsto di contingenti. Lo Stato membro interessato notifica tale proposta di massima alla Commissione.

2. Non appena riceve tale notifica a norma del paragrafo 1, la Commissione può approvare la proposta di massima relativa al trasferimento o allo scambio previsto di contingenti. Se approva tale proposta, la Commissione esprime, senza indebito ritardo, il consenso ad essere vincolata da tale trasferimento o scambio previsto di contingenti. Essa notifica il trasferimento o lo scambio di contingenti al segretariato dell'ORGP interessato, conformemente alle norme di tale organizzazione.

3. La Commissione informa gli Stati membri di ogni trasferimento o scambio di contingente concordato.

4. Le possibilità di pesca ricevute o trasferite dallo Stato membro interessato nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti aggiunti o detratti dai quantitativi ad esso assegnati a decorrere dal momento in cui il trasferimento o lo scambio prende effetto a norma dell'accordo con la parte contraente interessata dell'ORGP o conformemente alle norme dell'ORGP pertinente, a seconda dei casi. Tali trasferimenti o scambi non modificano i criteri per la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

Sezione 2

Zona di regolamentazione NAFO

Articolo 25

Misure di ricostituzione per il merluzzo bianco nelle divisioni NAFO 2J3KL

I pescherecci adibiti alla cattura del merluzzo bianco nella parte delle divisioni NAFO 2J3KL che rientra nella zona di regolamentazione NAFO utilizzano attrezzi aventi le dimensioni di maglia minime seguenti:

a) 130 mm, quando si utilizza una griglia di selezione quale definita all'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio ([39]); o

b) 155 mm.

([39]) Regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/833/oj).

Sezione 3

Zona della convenzione NEAFC

Articolo 26

Scorfano nel Mare di Irminger

1. Sono vietate tutte le attività di pesca nella zona delimitata dalle coordinate seguenti, misurate secondo il sistema WGS84:

Latitudine	Longitudine
63°00'N	30°00'O
61°30'N	27°35'O
60°45'N	28°45'O
62°00'N	31°35'O
63°00'N	30°00'O

2. Ai pescherecci è vietato pescare, tenere a bordo, trasbordare o sbarcare nei porti dell'Unione scorfani atlantici pelagici di acque superficiali e di acque profonde (*Sebastes mentella*) del Mare di Irminger e delle acque adiacenti (sottozone CIEM 5, 12 e 14 e sottozone NAFO 1 e 2). Tale divieto si applica ai pescherecci dell'Unione anche in porti di paesi terzi

3. Ai pescherecci dell'Unione è vietato partecipare a operazioni di trasbordo riguardanti gli stock di cui al paragrafo 2.

4. Alle navi dell'Unione è vietato rifornire di carburante i pescherecci le cui catture contengono gli stock di cui al paragrafo 2, o prestare servizi di supporto a tali pescherecci.

5. I pescherecci che hanno effettuato attività di pesca diretta degli stock di cui al paragrafo 2 non sono autorizzati a sbarcare nei porti dell'Unione.

6. I pescherecci che hanno effettuato attività di pesca diretta degli stock di cui al paragrafo 2 non sono autorizzati ad esercitare alcuna attività di pesca nelle acque dell'Unione.

7. Ai pescherecci dell'Unione è vietato partecipare a operazioni di trasbordo in cui sono coinvolti pescherecci che hanno effettuato attività di pesca diretta degli stock di cui al paragrafo 2.

8. Alle navi dell'Unione è vietato rifornire di carburante i pescherecci che hanno effettuato attività di pesca diretta degli stock di cui al paragrafo 2, o prestare servizi di supporto a tali pescherecci.

Sezione 4

Zona della convenzione ICCAT

Articolo 27

Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso

1. Il numero di pescherecci dell'Unione con lenze e canne e di pescherecci con lenze trainate autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso (*Thunnus thynnus*) di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 1.

2. Il numero di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 2.

3. Il numero di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 3.

4. Il numero di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 4.

5. Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 5.

6. Il numero di aziende autorizzate a catturare tonno rosso e il quantitativo massimo di immissione in allevamento di tonno rosso selvatico nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati come indicato nell'allegato VI, punto 6.

7. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare l'alalunga (*Thunnus alalunga*) del nord come specie bersaglio ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio ([40]) è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 7, del presente regolamento.

8. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione di almeno 20 metri di lunghezza adibiti alla pesca del tonno obeso (*Thunnus obesus*) nella zona della convenzione ICCAT è limitato come indicato nell'allegato VI, punto 8.

Articolo 28

Pesca ricreativa

Ove appropriato, gli Stati membri assegnano alla pesca ricreativa una quota specifica dei contingenti loro assegnati come indicato nell'allegato ID.

Articolo 29

Squali

Oltre ai divieti di cui agli articoli da 32 a 36 del regolamento (UE) 2017/2107, è vietato praticare la pesca diretta anche di specie di squalo volpe del genere *Alopias*.

Articolo 30

FAD per tonnidi tropicali

1. L'uso dei FAD è vietato nella zona della convenzione ICCAT dal 17 marzo 2025 al 30 aprile 2025.

2. Dal 2 al 16 marzo 2025 gli Stati membri provvedono affinché i loro pescherecci non utilizzino FAD.

Sezione 5

Zona della convenzione CCAMLR

Articolo 31

Notifiche riguardanti la pesca esplorativa di austromerluzzi per la campagna di pesca 2025-2026

1. Gli Stati membri possono partecipare o autorizzare i loro pescherecci a partecipare alla pesca esplorativa di austromerluzzi (*Dissostichus* spp.) con palangaro nelle sottozone FAO 48.6, 88.1 e 88.2 e nelle divisioni FAO 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale per la pesca nel periodo dal 1° dicembre 2025 al 30 novembre 2026, conformemente all'articolo 7, paragrafi da 2 a 7, del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio ([41]).

([40]) Regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 (GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2107/oj).

([41]) Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999 (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/601/oj).

2. In deroga ai termini di cui all'articolo 7, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 601/2004, gli Stati membri che intendono partecipare o autorizzare i loro pescherecci a partecipare alla pesca esplorativa di cui al paragrafo 1 del presente articolo ne danno notifica al segretariato della CCAMLR entro e non oltre il 1° giugno 2025.

Articolo 32

Pesca di austromerluzzi durante la campagna di pesca 2024-2025

1. Oltre alle disposizioni speciali per la pesca esplorativa di cui all'articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004, la pesca di austromerluzzi nel periodo dal 1° dicembre 2024 al 30 novembre 2025 è limitata agli Stati membri, alle sottozone e al numero di pescherecci di cui all'allegato VII, tabella A, e a tale tipo di pesca si applicano i TAC e i limiti per le catture accessorie di cui alla tabella B del medesimo allegato.

2. È vietata la pesca diretta di specie di squali a fini diversi dalla ricerca scientifica. Eventuali catture accessorie di squali, soprattutto di giovanili e femmine gravide, effettuate accidentalmente durante la pesca di austromerluzzi, sono rilasciate vive.

3. Ove opportuno, la pesca di austromerluzzi praticata in una qualsiasi piccola unità di ricerca (SSRU) cessa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito, nel qual caso la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna di pesca.

4. La pesca si svolge in un areale geografico e batimetrico il più ampio possibile in modo da ottenere i dati necessari a determinare il potenziale di pesca e da evitare una concentrazione eccessiva delle catture e dello sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 48.6, 88.1 e 88.2 la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 metri.

Articolo 33

Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2025-2026

1. Ai fini dell'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 601/2004 lo Stato membro che intende pescare krill antartico (*Euphausia superba*) nella zona della convenzione CCAMLR nel periodo dal 1° dicembre 2025 al 30 novembre 2026 ne dà notifica alla Commissione entro il 1° maggio 2025 mediante il modulo che figura nell'appendice dell'allegato VII, parte B.

2. In deroga ai termini di cui all'articolo 7, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 601/2004 e sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri interessati, la Commissione trasmette le notifiche al segretariato della CCAMLR entro il 30 maggio 2025.

3. La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascun peschereccio che sarà autorizzato a partecipare alla pesca del krill antartico.

4. Lo Stato membro che intenda pescare krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR ne notifica la Commissione solo per i pescherecci autorizzati che al momento della notifica:

a) battono la sua bandiera; o

b) battono la bandiera di un altro membro della CCAMLR e batteranno presumibilmente la bandiera di tale Stato membro al momento dell'attività di pesca.

5. Qualora un peschereccio autorizzato, notificato al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, sia impossibilitato a partecipare alla pesca del krill antartico per legittime ragioni operative o per cause di forza maggiore, lo Stato membro interessato può autorizzarne la sostituzione con un altro peschereccio. In tal caso lo Stato membro interessato informa immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:

a) i dati completi relativi al peschereccio o ai pescherecci sostitutivi, incluse le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 601/2004; e

b) un resoconto esaustivo delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali elementi o documenti probatori.

Sezione 6

Zona di competenza della IOTC

Articolo 34

Limitazione della capacità di pesca dei pescherecci operanti nella zona di competenza della IOTC

1. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura dei tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VIII, punto 1.

2. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del pesce spada (*Xiphias gladius*) e dell'alalunga (*Thunnus alalunga*) nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VIII, punto 2.

3. I pescherecci assegnati a una delle attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnati all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché questi ultimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporta un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.

4. Qualora sia proposto un trasferimento di capacità verso la flotta di uno Stato membro, tale Stato membro garantisce che i pescherecci da trasferire figurino nel registro delle navi autorizzate della IOTC o nel registro delle navi di altre ORGP che gestiscono la pesca del tonno. Non possono essere oggetto di trasferimento i pescherecci inclusi in un qualunque elenco di navi che abbiano praticato la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) adottato da un'ORGP.

5. Gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani di sviluppo presentati alla IOTC.

Articolo 35

FAD derivanti e navi d'appoggio

1. I FAD derivanti sono dotati di boe strumentali. È vietato l'uso di altre boe, quali le boe di radiosegnalazione.

2. Un peschereccio a cianciolo non segue mai più di 300 boe operative.

3. Il numero massimo di boe strumentali che possono essere acquistate annualmente per ogni peschereccio a cianciolo è fissato a 500. Nessun peschereccio a cianciolo ha mai un numero di boe strumentali superiore a 500, in deposito e operative.

4. Le navi d'appoggio devono essere in numero massimo di tre per almeno 10 pescherecci a cianciolo, tutti battenti bandiera di uno Stato membro. Il presente paragrafo non si applica agli Stati membri che utilizzano una sola nave d'appoggio.

5. Un peschereccio a cianciolo non è mai coadiuvato da più di una nave d'appoggio battente bandiera di uno Stato membro.

6. L'Unione non iscrive navi d'appoggio nuove o supplementari nel registro delle navi autorizzate della IOTC.

Sezione 7

Zona della convenzione SPRFMO

Articolo 36

Pesca pelagica

1. Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IH.

2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 possono utilizzare le possibilità di pesca di cui all'allegato IH solo se trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni entro il quindicesimo giorno del mese successivo, affinché la Commissione possa a sua volta comunicarle al segretariato della SPRFMO:

a) un elenco dei pescherecci adibiti alla pesca attiva o impegnati in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO;

b) dichiarazioni di cattura mensili.

Sezione 8

Zona della convenzione IATTC

Articolo 37

Pesca con cianciolo

1. I pescherecci a cianciolo non svolgono attività di pesca del tonno albacora (*Thunnus albacares*), del tonno obeso (*Thunnus obesus*) e del tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*):

a) dalle ore 00:00 del 29 luglio 2025 alle ore 24:00 dell'8 ottobre 2025 o dalle ore 00:00 del 9 novembre 2025 alle ore 24:00 del 19 gennaio 2026 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

 — le coste americane del Pacifico,

 — longitudine 150°O,

 — latitudine 40°N,

 — latitudine 40°S;

b) dalle ore 00:00 del 9 ottobre 2025 alle ore 24:00 dell'8 novembre 2025 nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

 — longitudine 96°O,

 — longitudine 110°O,

 — latitudine 4°N,

 — latitudine 3°S.

2. Per ciascuno dei pescherecci di cui al paragrafo 1 battenti bandiera di uno Stato membro, tale Stato membro di bandiera comunica alla Commissione, anteriormente al 1° aprile 2025, il periodo di chiusura di cui al paragrafo 1, lettera a), scelto dal peschereccio.

3. I pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC tengono a bordo e, successivamente, trasbordano o sbarcano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.

4. Il paragrafo 3 non si applica:

a) se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia;

b) quando, nel corso dell'ultima retata di una bordata, potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per stivare tutto il tonno catturato in quella retata.

Articolo 38

FAD derivanti

1. Un peschereccio a cianciolo non attiva mai un numero di FAD superiore a quanto indicato nella tabella seguente nella zona della convenzione IATTC. Un FAD è considerato attivo quando è calato in mare, inizia a trasmettere la propria posizione ed è tracciato dal peschereccio, dal proprietario o dall'operatore. I FAD sono attivati unicamente a bordo di pescherecci a cianciolo.

Pescherecci con una capacità inferiore a 1 200 m^3	210 FAD
Pescherecci con una capacità pari o superiore a 1 200 m^3	340 FAD

2. Nei 15 giorni che precedono l'inizio del periodo di chiusura per cui ha optato ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento il peschereccio a cianciolo nella zona della convenzione IATTC:

a) si astiene dall'utilizzare i FAD;

b) recupera un numero di FAD identico a quello inizialmente calato in mare.

Articolo 39

Limiti di cattura per il tonno obeso nella pesca con palangaro

Le catture annue totali di tonno obeso effettuate dai pescherecci con palangaro di ciascuno Stato membro nella zona della convenzione IATTC sono stabilite nell'allegato IL.

Articolo 40

Divieto di pesca degli squali alalunga

1. È vietato pescare squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*) nella zona della convenzione IATTC nonché tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, mettere in vendita o vendere parti o carcasse non sezionate di squali alalunga catturati in tale zona.

2. Gli esemplari di squalo alalunga catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati dagli operatori dei pescherecci.

3. Gli operatori dei pescherecci registrano il numero di esemplari rilasciati indicandone le condizioni (vivi o morti) e lo comunicano allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tali informazioni, raccolte nel corso del 2024, entro il 31 gennaio 2025.

Sezione 9

Zona della convenzione SEAFO

Articolo 41

Divieto di pesca degli squali di acque profonde

Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta degli squali di acque profonde seguenti:

a) gattuccio fantasma (*Apristurus manis*);

b) squalo lanterna di Bigelow (*Etmopterus bigelowi*);

c) squalo lanterna dalla coda corta (*Etmopterus brachyurus*);

d) sagrì atlantico (*Etmopterus princeps*);

e) sagrì nano (*Etmopterus pusillus*);

f) razze (*Rajidae*);

g) squalo di velluto (*Scymnodon squamulosus*);

h) squali del superordine *Selachimorpha*;

i) spinarolo (*Squalus acanthias*).

Sezione 10

Zona della convenzione WCPFC

Articolo 42

Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e dell'alalunga del Pacifico meridionale

1. Gli Stati membri provvedono affinché il numero di giorni di pesca assegnati ai pescherecci a cianciolo adibiti alla pesca del tonno obeso (*Thunnus obesus*), del tonno albacora (*Thunnus albacares*) e del tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) nelle zone d'alto mare comprese tra 20° N e 20° S della zona della convenzione WCPFC non superi i 403 giorni.

2. I pescherecci dell'Unione non praticano la pesca mirata dell'alalunga (*Thunnus alalunga*) del Pacifico meridionale nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S.

3. Il numero massimo di pescherecci a cianciolo dell'Unione autorizzati a pescare tonnidi tropicali nelle zone d'alto mare comprese tra 20° N e 20° S della zona della convenzione WCPFC non supera i limiti stabiliti nell'allegato IX, tabella 2.

Articolo 43

Gestione della pesca con FAD

1. Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S, i pescherecci a cianciolo, le navi ausiliarie e qualunque altra nave operante a sostegno di pescherecci a cianciolo non calano FAD, non forniscono l'assistenza tecnica necessaria né calano reti in prossimità dei FAD tra le ore 00:00 del 1° luglio 2025 e le ore 24:00 del 15 agosto 2025.

2. Oltre al divieto di cui al paragrafo 1, è vietato calare reti in prossimità dei FAD nelle acque d'alto mare della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S per un mese supplementare, dalle ore 00:00 del 1° aprile 2025 alle ore 24:00 del 30 aprile 2025, o dalle ore 00:00 del 1° maggio 2025 alle ore 24:00 del 31 maggio 2025, o dalle ore 00:00 del 1° novembre 2025 alle ore 24:00 del 30 novembre 2025, o dalle ore 00:00 del 1° dicembre 2025 alle ore 24:00 del 31 dicembre 2025.

3. Gli Stati membri interessati stabiliscono congiuntamente quale dei periodi di chiusura di cui al paragrafo 2 si applica ai pescherecci a cianciolo battenti la loro bandiera. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 febbraio 2025, il periodo di chiusura prescelto. La Commissione notifica al segretariato della WCPFC il periodo di chiusura comune scelto dagli Stati membri prima del 1° marzo 2025.

4. Ogni Stato membro provvede affinché nessuno dei suoi pescherecci a cianciolo cali mai in mare più di 350 FAD muniti di boe strumentali attivate. Le boe sono attivate esclusivamente a bordo del peschereccio a cianciolo.

Articolo 44

Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada

Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (*Xiphias gladius*) nelle acque della zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S figura nell'allegato IX.

Articolo 45

Limiti di cattura del pesce spada nella pesca con palangaro a sud di 20° S

Gli Stati membri provvedono affinché le catture di pesce spada effettuate a sud di 20° S da pescherecci con palangaro nel 2025 non superino il limite di cui all'allegato IG, tabella 2. Provvedono inoltre affinché ciò non comporti uno spostamento dello sforzo di pesca per il pesce spada verso la zona a nord di 20° S.

Sezione 11

Mare di Bering

Articolo 46

Divieto di pesca del merluzzo d'Alaska nelle acque d'altura del Mare di Bering

È vietata la pesca del merluzzo d'Alaska (*Gadus chalcogrammus*) nelle acque d'altura del Mare di Bering.

Sezione 12

Zona dell'accordo SIOFA

Articolo 47

Limiti per la pesca di fondo

Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera che svolgono attività di pesca nella zona dell'accordo SIOFA:

a) limitino lo sforzo di pesca di fondo annuale al livello indicato nell'allegato X;

b) non pratichino la pesca di fondo se non con l'utilizzo di palangari demersali; e

c) non pratichino la pesca nelle zone protette temporanee di Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What e Walter's Shoal, quali definite nell'allegato IK, esclusa quella con palangari demersali e a condizione che, mentre operano in tali zone, abbiano sempre a bordo un osservatore scientifico.

Articolo 48

Misure relative alla pesca di austromerluzzi

Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera che praticano la pesca di austromerluzzi (*Dissostichus* spp.) nella zona dell'accordo SIOFA:

a) non pratichino la pesca a profondità inferiori a 500 metri;

b) abbiano a bordo in qualsiasi momento almeno un osservatore scientifico incaricato di osservare il 25 % degli ami salpati per trave per tutta la durata dell'attività di pesca; e

c) effettuino la marcatura e il rilascio degli esemplari di austromerluzzi catturati in misura pari ad almeno cinque pesci per tonnellata di peso vivo; una volta catturati 30 o più esemplari di austromerluzzi, si applica un livello minimo di sovrapposizione statistica pari ad almeno il 60 % per il rilascio degli esemplari marcati.

Articolo 49

Divieto di cattura degli squali di acque profonde

Nella zona dell'accordo SIOFA è vietata la pesca diretta degli squali di acque profonde seguenti:

a) squalo portoghese (*Centroscymnus coelolepis*), salvo nell'ambito del quantitativo autorizzato di catture accessorie di cui all'allegato IK;

b) squalo becco d'uccello (*Deania calcea*);

c) sagrì (*Centrophorus granulosus*);

d) zigrino (*Dalatias licha*);

e) gattuccio di Bach (*Bythaelurus bachi*);

f) chimera bocca nera (*Chimaera buccanigella*);

g) chimera di Didier (*Chimaera didierae*);

h) chimera del marinaio (*Chimaera willwatchi*);

i) squalo musolungo (*Centroscymnus crepidater*);

j) spinarolo di velluto (*Scymnodon macracanthus*);

k) squalo di velluto (*Scymnodon squamulosus*);

l) squalo lanterna guancia bianca (*Etmopterus alphus*);

m) gattuccio panciapiccola (*Apristurus indicus*);

n) chimera naso stretto (*Harriotta raleighana*);

o) gattuccio testa stretta (*Bythaelurus tenuicephalus*);

p) squalo serpente (*Chlamydoselachus anguineus*);

q) notidano dagli occhi grandi (*Hexanchus nakamurai*);

r) sagrì nano (*Etmopterus pusillus*);

s) lemargo antartico (*Somniosus antarcticus*);

t) squalo goblin (*Mitsukurina owstoni*);

u) squalo lanterna viaggiatore (*Etmopterus Viator*);

v) squalo lanterna di Bigelow (*Etmopterus bigelowi*);

w) sagrì (*Centrophorus squamosus*);

x) centroforo boccanera (*Centrophorus squamosus*);

y) spinarolo spine corte (*Squalus mitsukurii*);

z) squalo becco lungo (*Deania quadrispinosa*);

z bis) squalo testa di freccia (*Deania profundorum*);

z ter) razza di acque profonde (*Bathyraja tunae*);

z quater) rinochimera africana (*Rhinochimaera africana*).

Sezione 13

Zona della convenzione NPFC

Articolo 50

Pesca dello sgombro occhione

1. Per i pescherecci dell'Unione operanti nella zona della convenzione NPFC, gli Stati membri di bandiera trasmettono alla Commissione i dati aggregati seguenti entro le date seguenti:

a) le catture mensili soggette ai limiti di cattura di cui all'allegato IM relativi allo sgombro occhione (Scomber japonicus) per tutte le parti contraenti della NPFC, rispettivamente per i pescherecci da traino e per i pescherecci a cianciolo, nel caso in cui l'utilizzo di tali limiti di cattura sia inferiore al 60 %, entro il settimo giorno del mese successivo a tali catture; e

b) le catture settimanali di sgombro occhione soggette a detti limiti di cattura, nel caso in cui l'utilizzo di tali limiti di cattura sia superiore al 60 % e inferiore al 95 %, entro il martedì della settimana successiva.

La Commissione raccoglie e trasmette tempestivamente tali informazioni al segretario esecutivo della NPFC.

2. Entro due giorni dalla data in cui ha notificato al segretario esecutivo della NPFC che l'utilizzo di tali limiti di cattura ha raggiunto il 95 %, la Commissione chiude le attività di pesca rientranti nei suddetti limiti.

3. La Commissione raccoglie e trasmette al segretario esecutivo della NPFC, entro la fine di febbraio dell'anno successivo, le informazioni relative alle catture annuali di sgombro occhione nella zona della convenzione NPFC.

4. Il presente articolo si applica in aggiunta agli obblighi di comunicazione sulle possibilità di pesca di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 51

Protezione degli squali nella zona della convenzione NPFC

1. I pescherecci dell'Unione che operano nella zona della convenzione NPFC non pescano, né tengono a bordo, trasbordano o sbarcano squali nella zona della convenzione NPFC.

2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

Articolo 52

Protezione dei pesci anadromi nella zona della convenzione NPFC

1. I pescherecci dell'Unione che operano nella zona della convenzione NPFC non pescano, né tengono a bordo, trasbordano o sbarcano esemplari di salmone keta (*Oncorhynchus keta*), salmone argentato (*Oncorhynchus kisutch*), salmone rosa (*Oncorhynchus gorbuscha*), salmone rosso (*Oncorhynchus nerka*), salmone reale (*Oncorhynchus tshawytscha*), salmone giapponese (*Oncorhynchus masou*) e trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*).

2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

TITOLO III

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Articolo 53

Pescherecci battenti bandiera della Norvegia o delle Isole Fær Øer

La Commissione può autorizzare i pescherecci battenti bandiera della Norvegia o delle Isole Fær Øer a pescare nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC indicati nell'allegato I e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel titolo III del regolamento (UE) 2017/2403 e negli atti delegati adottati dalla Commissione sulla base di tale regolamento.

Articolo 54

Pescherecci battenti bandiera del Regno Unito, immatricolati nel Regno Unito, nel Baliato di Guernsey, nel Baliato di Jersey o nell'Isola di Man, e in possesso di una licenza rilasciata da un'amministrazione della pesca del Regno Unito

La Commissione può autorizzare i pescherecci battenti bandiera del Regno Unito, immatricolati nel Regno Unito, nel Baliato di Guernsey, nel Baliato di Jersey o nell'Isola di Man, e in possesso di una licenza rilasciata da un'amministrazione della pesca del Regno Unito a pescare nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC indicati nell'allegato I e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel regolamento (UE) 2017/2403 e negli atti delegati adottati dalla Commissione sulla base di tale regolamento.

Articolo 55

Trasferimenti o scambi di contingenti con il Regno Unito

1. Qualsiasi trasferimento o scambio di contingenti tra l'Unione e il Regno Unito avviene conformemente al presente articolo.

2. Uno Stato membro che intenda trasferire o scambiare contingenti con il Regno Unito può discutere con quest'ultimo una proposta di massima per tale trasferimento o scambio. Lo Stato membro interessato notifica tale proposta di massima alla Commissione.

3. Qualora approvi la proposta di massima relativa al trasferimento o allo scambio di contingenti di cui al paragrafo 2 notificatale dallo Stato membro interessato, la Commissione, senza indebito ritardo, esprime il suo consenso ad essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti. La Commissione notifica agli Stati membri e al Regno Unito il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato.

4. Le possibilità di pesca ricevute dal Regno Unito o ad esso trasferite nell'ambito del trasferimento o scambio di contingenti concordato sono considerate contingenti aggiunti o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti è stato notificato conformemente al paragrafo 3. Tali trasferimenti o scambi non modificano i criteri per la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

Articolo 56

Pescherecci battenti bandiera del Venezuela

I pescherecci battenti bandiera del Venezuela sono soggetti alle condizioni previste nel presente regolamento e nel titolo III del regolamento (UE) 2017/2403 e negli atti delegati adottati dalla Commissione sulla base di tale regolamento.

Articolo 57

Autorizzazioni di pesca

Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione figura nell'allegato V, parte B.

Articolo 58

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Le condizioni di cui all'articolo 7 si applicano alle catture e alle catture accessorie dei pescherecci di paesi terzi che pescano in virtù delle autorizzazioni di cui all'articolo 57.

Articolo 59

Specie vietate

1. Quando si trovano nelle acque dell'Unione, i pescherecci di paesi terzi non possono pescare, tenere a bordo, trasbordare o sbarcare le specie seguenti:

a) squalo toro (*Carcharias taurus*) in tutte le acque dell'Unione;

b) razza stellata (*Amblyraja radiata*) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 3a e 7d; e nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4;

c) complesso di specie (*Dipturus* cf. *flossada* e *Dipturus* cf. *intermedia*) della razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 3, 4 e da 6 a 10;

d) canesca (*Galeorhinus galeus*) pescata con palangaro nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 4, 6, 7 e 8;

e) pesce specchio atlantico (*Hoplostethus atlanticus*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM da 3, 4 e da 6 a 10;

f) smeriglio (*Lamna nasus*) in tutte le acque dell'Unione;

g) razza chiodata (*Raja clavata*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;

h) razza ondulata (*Raja undulata*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6 e 10;

i) pesce violino (*Rhinobatos rhinobatos*) nelle acque dell'Unione del Mediterraneo;

j) squalo balena (*Rhincodon typus*) in tutte le acque dell'Unione; e

k) specie di acque profonde elencate nell'allegato IA, parte D, nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM da 6 a 10 e delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2, nonché, nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4, ove specificato in tale allegato.

2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 60

Modifica del regolamento (UE) 2024/257

Il regolamento (UE) 2024/257 è così modificato:

1) al capo III, dopo la sezione 1 è inserita la sezione seguente:

«SEZIONE 1 BIS

ZONA DI REGOLAMENTAZIONE NAFO

Articolo 23 bis

Misure di ricostituzione per il merluzzo bianco nelle divisioni NAFO 2J3KL

I pescherecci adibiti alla cattura del merluzzo bianco nella parte delle divisioni NAFO 2J3KL che rientra nella zona di regolamentazione NAFO utilizzano attrezzi aventi le dimensioni di maglia minime seguenti:

a) 130 mm, quando si utilizza una griglia di selezione quale definita all'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio (*); o

b) 155 mm.

(*) Regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/833/oj).».

2) all'articolo 59, dopo la lettera d) è inserita la lettera seguente:

«d bis) l'articolo 23 bis si applica dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025 o, se anteriore, fino alla data in cui diventa applicabile un regolamento delegato della Commissione che modifica il regolamento (UE) 2019/833 concernente misure di ricostituzione per il merluzzo bianco nelle divisioni NAFO 2J3KL;»

3) nell'allegato IA, parte A, la tabella 2 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 2

Specie:	Acciuga *Engraulis encrasicolus*		Zona:	9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (ANE/9/3411)
Spagna	5 919	(1) (3) (4)	TAC analitico	
Portogallo	17 531	(1) (3) (4)		
Unione	23 450	(1) (2) (3) (4)		
TAC	23 450	(1) (2) (3) (4)		

(1) Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025.

(2) Condizione speciale: di cui fino a 969 tonnellate possono essere prelevate nella zona delimitata dalle coordinate seguenti e dalla costa (ANE/*09AW):

Punto	Latitudine	Longitudine
1	36°00'00"N	5°36'00"O
2	36°00'00"N	11°00'00"O
3	37°01'20"N	8°59'47"O

(3) Condizione speciale: di cui i quantitativi seguenti, oltre al quantitativo di cui alla nota 2 e dopo aver utilizzato pienamente tale quantitativo, possono essere prelevati nella zona di cui alla nota 2 nel periodo compreso tra il 1° luglio 2024 e il 30 settembre 2024 (ANE/*09AW2).

Spagna	1 926
Portogallo	2 102
Unione	4 028

(4) Nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025 questo contingente può essere pescato solo nella parte della sottozona 9 a nord della linea che collega i punti seguenti (ANE/*09AW3):

Punto	Latitudine	Longitudine
1	36°00'00"N	11°00'00"O
2	37°01'20"N	8°59'47"O».

4) nell'allegato IC, la tabella 1 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 1

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	NAFO 2J3KL (COD/N2J3KL)
Bulgaria	0,001	(1) (2)	TAC analitico	
Germania	162,340	(1) (2)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Estonia	28,937	(1) (2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	150,098	(1) (2)		
Francia	23,363	(1) (2)		
Lettonia	28,937	(1) (2)		
Lituania	28,937	(1) (2)		
Polonia	75,850	(1) (2)		
Portogallo	234,372	(1) (2)		
Romania	2,165	(1) (2)		

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	Zona:	NAFO 2J3KL (COD/N2J3KL)
Unione	735 (1) (2)		
TAC	18 947		

(1) Questo contingente si applica dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2025. Può essere pescato soltanto dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.

(2) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta tra le ore 00:00 UTC del 15 aprile 2025 e le ore 23:59 UTC del 30 giugno 2025. Durante tale periodo questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.».

Articolo 61

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 62

Disposizioni transitorie

Gli articoli da 9 a 13, da 15 a 21, 25, 26, 29, 40, 41, 46, 49, 51 e 59 del presente regolamento continuano ad applicarsi, *mutatis mutandis*, nel 2026 fino all'entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca per il 2026.

Articolo 63

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

Tuttavia:

a) l'articolo 12, paragrafo 1, si applica dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 o, se anteriore, fino alla data in cui diventa applicabile un atto delegato, adottato conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241, che modifichi l'allegato VII, parte A, di tale regolamento per quanto riguarda la taglia minima di riferimento per la conservazione del merluzzo giallo nelle sottozone CIEM 8, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1;

b) l'articolo 13, paragrafi da 1 a 7, si applica dal 1° aprile 2025 al 31 marzo 2026;

c) l'articolo 13, paragrafo 8, si applica dal 1° gennaio 2025 al 31 marzo 2026;

d) gli articoli 17 e 18 si applicano dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 o, se anteriore, fino alla data in cui diventano applicabili atti delegati, adottati conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1241, che modifichino gli allegati VI e VII di tale regolamento per quanto riguarda le misure tecniche per il Mar Celtico, il Mare d'Irlanda e le acque ad ovest della Scozia e le misure tecniche per l'occhialone nelle sottozone CIEM da 6, 7 a 8;

e) l'articolo 19 si applica dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026;

f) l'articolo 24 si applica dal 1° gennaio 2025 al 31 gennaio 2026;

g) l'articolo 25 si applica dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026 o, se anteriore, fino alla data in cui diventa applicabile un regolamento delegato della Commissione che modifichi il regolamento (UE) 2019/833 per quanto riguarda le misure di ricostituzione per il merluzzo bianco nelle divisioni NAFO 2J3KL;

h) l'articolo 26 si applica dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 o, se anteriore, fino alla data in cui diventa applicabile un atto delegato, adottato conformemente all'articolo 54, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (UE) 2024/2594 del Parlamento europeo e del Consiglio ([42]), che modifichi l'allegato IV di tale regolamento per quanto riguarda le misure tecniche per lo scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti;

i) l'articolo 32 e l'allegato VII si applicano dal 1° dicembre 2024 al 30 novembre 2025;

j) l'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), si applica dal 1° gennaio 2025 al 19 gennaio 2026;

k) la sezione 13 cessa di applicarsi alla data in cui diventa applicabile un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisca le misure corrispondenti;

l) gli allegati da IA a IJ e IL si applicano anche nel 2026, ove specificato in tali allegati;

m) l'allegato IA, parte B, tabelle da 116 a 118, note 1 in calce, si applica dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 o, se anteriore, fino alla data in cui diventa applicabile un atto delegato, adottato conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 riguardante una deroga all'obbligo di sbarco per lo spinarolo;

n) l'allegato IK si applica dal 1° dicembre 2024 al 30 novembre 2025, ove specificato in tale allegato;

o) gli allegati IM e XI si applicano dal 1° giugno 2025 al 31 maggio 2026;

p) l'allegato II si applica dal 1° febbraio 2025 al 31 gennaio 2026;

q) i limiti di cattura e di sforzo fissati dal presente regolamento per il 2025 e, ove in esso specificato, anche per il 2026 continuano ad applicarsi nel 2026 e, se del caso, nel 2027, esclusivamente ai fini seguenti:

 i) scambi realizzati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

 ii) detrazioni e riassegnazioni effettuate ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

 iii) quantitativi riportati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013; e

 iv) detrazioni effettuate ai sensi degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2025

Per il Consiglio

Il presidente

A. SZŁAPKA

([42]) Regolamento (UE) 2024/2594 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2024, che stabilisce misure di conservazione, gestione e controllo applicabili nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale, modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e abroga il regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CEE) n. 1899/85 e (CEE) n. 1638/87 del Consiglio (GU L, 2024/2594, 8.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2594/oj).

ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I:	TAC applicabili ai pescherecci dell'Unione in zone in cui sono imposti TAC per specie e per zona
ALLEGATO IA:	Skagerrak, Kattegat, sottozone CIEM da 1 a 10, 12 e 14, acque dell'Unione della zona Copace, acque della Guyana francese
ALLEGATO IB:	Atlantico nord-orientale e Groenlandia, sottozone CIEM 1, 2, 5, 12 e 14 e acque groenlandesi della zona NAFO 1
ALLEGATO IC:	Atlantico nord-occidentale – Zona della convenzione NAFO
ALLEGATO ID:	Zona della convenzione ICCAT
ALLEGATO IE:	Zona della convenzione SEAFO
ALLEGATO IF:	Tonno australe – Zone di distribuzione
ALLEGATO IG:	Zona della convenzione WCPFC
ALLEGATO IH:	Zona della convenzione SPRFMO
ALLEGATO IJ:	Zona di competenza della IOTC
ALLEGATO IK:	Zona dell'accordo SIOFA
ALLEGATO IL:	Zona della convenzione IATTC
ALLEGATO IM:	Zona della convenzione NPFC
ALLEGATO II:	Sforzo di pesca dei pescherecci nell'ambito della gestione degli stock di sogliola della Manica occidentale nella divisione CIEM 7e
ALLEGATO III:	Zone di gestione dei cicerelli nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4
ALLEGATO IV:	Chiusure stagionali ai fini della protezione del merluzzo bianco in fase riproduttiva
ALLEGATO V:	Autorizzazioni di pesca
ALLEGATO VI:	Zona della convenzione ICCAT
ALLEGATO VII:	Zona della convenzione CCAMLR
ALLEGATO VIII:	Zona di competenza della IOTC
ALLEGATO IX:	Zona della convenzione WCPFC
ALLEGATO X:	Zona dell'accordo SIOFA
ALLEGATO XI:	Zona della convenzione NPFC

ALLEGATO I

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE IN ZONE IN CUI SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle riportate negli allegati figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate.

Tutte le possibilità di pesca riportate negli allegati del presente regolamento sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare agli articoli 33 e 34.

I riferimenti alle zone di pesca negli allegati si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi scientifici delle specie. Solo i nomi scientifici identificano le specie a fini regolatori.

Ai fini del presente regolamento e per facilitare la consultazione è fornita di seguito una tabella comparativa dei nomi scientifici e dei nomi comuni delle specie elencate negli allegati. Gli allegati da IA a IL fanno parte dell'allegato I.

Tabella comparativa dei nomi scientifici e dei nomi comuni delle specie elencate negli allegati

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
Ammodytes spp.	SAN	Cicerelli
Aphanopus carbo	BSF	Pesce sciabola nero
Argentina silus	ARU	Argentina
Beryx spp.	ALF	Berici
Brosme brosme	USK	Brosme
Caproidae	BOR	Pesci tamburo
Centroscymnus coelolepis	CYO	Squalo portoghese
Chaceon spp.	GER	Granchi rossi di fondale
Chionoecetes spp.	PCR	Grancevole artiche
Clupea harengus	HER	Aringa
Coryphaenoides rupestris	RNG	Granatiere di roccia
Dissostichus eleginoides	TOP	Moro oceanico
Dissostichus mawsoni	TOA	Austromerluzzo
Dissostichus spp.	TOT	Austromerluzzi
Engraulis encrasicolus	ANE	Acciuga

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
Euphausia superba	KRI	Krill antartico
Gadus morhua	COD	Merluzzo bianco
Glyptocephalus cynoglossus	WIT	Passera lingua di cane
Hippoglossoides platessoides	PLA	Passera canadese
Hoplostethus atlanticus	ORY	Pesce specchio atlantico
Illex illecebrosus	SQI	Totano
Kajikia albida	WHM	Marlin bianco
Lepidorhombus spp.	LEZ	Lepidorombi
Leucoraja circularis	RJI	Razza rotonda
Leucoraja fullonica	RJF	Razza spinosa
Leucoraja naevus	RJN	Razza cuculo
Limanda ferruginea	YEL	Limanda a coda gialla
Lophiidae	ANF	Rane pescatrici
Macrourus spp.	GRV	Granatieri
Macrourus berglax	RHG	Granatiere berglax
Makaira nigricans	BUM	Marlin azzurro
Mallotus villosus	CAP	Capelin
Melanogrammus aeglefinus	HAD	Eglefino
Merlangius merlangus	WHG	Merlano
Merluccius merluccius	HKE	Nasello
Micromesistius poutassou	WHB	Melù
Microstomus kitt	LEM	Limanda
Molva dypterygia	BLI	Molva azzurra

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
Molva molva	LIN	Molva
Nephrops norvegicus	NEP	Scampo
Pagellus bogaraveo	SBR	Occhialone
Pandalus borealis	PRA	Gamberetto boreale
Penaeus spp.	PEN	Mazzancolle
Pleuronectes platessa	PLE	Passera di mare
Pleuronectiformes	FLX	Pesci piatti
Pollachius pollachius	POL	Merluzzo giallo
Pollachius virens	POK	Merluzzo carbonaro
Pseudopentaceros spp.	EDW	Pentaceri australi
Raja brachyura	RJH	Razza a coda corta
Raja clavata	RJC	Razza chiodata
Raja microocellata	RJE	Razza dagli occhi piccoli
Raja montagui	RJM	Razza maculata
Raja undulata	RJU	Razza ondulata
Rajiformes	SRX	Razze
Reinhardtius hippoglossoides	GHL	Ippoglosso nero
Rostroraja alba	RJA	Razza bianca
Scomber japonicus	MAS	Sgombro occhione
Scomber scombrus	MAC	Sgombro
Scophthalmus maximus	TUR	Rombo chiodato
Scophthalmus rhombus	BLL	Rombo liscio
Sebastes spp.	RED	Scorfani

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
Solea solea	SOL	Sogliola
Sebastes mentella	REB	Scorfano
Solea spp.	SOO	Sogliole
Sprattus sprattus	SPR	Spratto
Squalus acanthias	DGS	Spinarolo
Thunnus alalunga	ALB	Alalunga
Thunnus maccoyii	SBF	Tonno australe
Thunnus obesus	BET	Tonno obeso
Thunnus thynnus	BFT	Tonno rosso
Trachurus murphyi	CJM	Sugarello cileno
Trachurus spp.	JAX	Suri/sugarelli
Trisopterus esmarkii	NOP	Busbana norvegese
Urophycis tenuis	HKW	Musdea americana
Xiphias gladius	SWO	Pesce spada

ALLEGATO IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, SOTTOZONE CIEM DA 1 A 10, 12 E 14, ACQUE DELL'UNIONE DELLA ZONA COPACE, ACQUE DELLA GUYANA FRANCESE

PARTE A

Stock per i quali l'Unione decide autonomamente

Tabella 1

Specie:	Acciuga *Engraulis encrasicolus*		Zona:	8 (ANE/08.)
Spagna		27 597	TAC analitico	
Francia		3 066		
Unione		30 663		
TAC		30 663		

Tabella 2(1)

Specie:	Acciuga *Engraulis encrasicolus*		Zona:	9N ([1]) e 10 (ANE/9NX10)
Spagna		0 ([2])	TAC analitico	
Portogallo		0 ([2])		
Unione		0 ([2])		
TAC		0 ([2])		

([1]) Parte della sottozona 9 a nord della linea che collega i punti seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	36° 00' 00" N	11° 00' 00" O
2	37° 01' 20" N	8° 59' 47" O

([2]) Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026.

Tabella 2(2)

Specie:	Acciuga *Engraulis encrasicolus*	Zona:	9S ([1]) e acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (ANE/9SX3411)
Spagna	7 048	TAC precauzionale	
Portogallo	218		
Unione	7 266		
TAC	7 266		

([1]) Parte della sottozona 9 a sud della linea che collega i punti seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	36° 00' 00" N	11° 00' 00" O
2	37° 01' 20" N	8° 59' 47" O

Tabella 3

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	Zona:	Kattegat (COD/03AS.)
Anno	**2025 e 2026 (ciascun anno)**		
Danimarca	42,57 ([1])	TAC precauzionale	
Germania	0,88 ([1])	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Svezia	25,55 ([1])		
Unione	69,00 ([1])		
TAC	72,00 ([1])		

([1]) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Tabella 4

Specie:	Lepidorombi *Lepidorhombus* spp.		Zona:	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (LEZ/8C3411)
Spagna		3 942	TAC analitico	
Francia		197	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Portogallo		131		
Unione		4 270		
TAC		4 448		

Tabella 5

Specie:	Rane pescatrici *Lophiidae*		Zona:	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (ANF/8C3411)
Spagna		4 340	TAC analitico	
Francia		4	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Portogallo		864		
Unione		5 208		
TAC		5 432		

Tabella 7

Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*		Zona:	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (HKE/8C3411)
Spagna		10 953	TAC analitico	
Francia		1 051	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Portogallo		5 111		
Unione		17 115		
TAC		17 445		

Tabella 8

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*		Zona:	3a (NEP/03A.)
Danimarca		5 848	TAC analitico	
Germania		17		
Svezia		2 093		
Unione		7 958		
TAC		8 410		

Tabella 9

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*		Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (NEP/8ABDE.)
Spagna		179	TAC analitico	
Francia		2 803		
Unione		2 982		
TAC		3 502		

Tabella 11

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*		Zona:	8c, unità funzionale 31 (NEP/8CU31)
Spagna		25	TAC analitico	
Francia		1		
Unione		26		
TAC		29		

Tabella 12

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*		Zona:	9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (NEP/9/3411)
Spagna	60	(1)	TAC precauzionale	
Portogallo	179	(1)		
Unione	239	(1) (2)		
TAC	239	(1) (2)		

(1) Non può essere prelevato nelle unità funzionali 26 e 27 della divisione 9a.
(2) Nei limiti di questo contingente, nell'unità funzionale 30 della divisione 9a (NEP/*9U30) non può essere prelevato un quantitativo superiore a: 32

Tabella 13

Specie:	Mazzancolle *Penaeus* spp.		Zona:	acque della Guyana francese (PEN/FGU.)
Francia	Da fissare	(1)	TAC precauzionale	
Unione	Da fissare	(1) (2)	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento	
TAC	Da fissare	(1) (2)		

(1) La pesca delle mazzancolle *Penaeus subtilis* e *Penaeus brasiliensis* è vietata in acque di profondità inferiore a 30 metri.
(2) Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente della Francia.

Tabella 14

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	Zona:	Kattegat (PLE/03AS.)
Danimarca	1 331	TAC analitico	
Germania	15	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Svezia	150		
Unione	1 496		
TAC	2 349		

Tabella 17

Specie:	Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*		Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (POL/8ABDE.)
Spagna	163	(1)	TAC analitico	
Francia	796	(1)		
Unione	959	(1)		
TAC	959	(1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Tabella 18

Specie:	Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*		Zona:	8c (POL/08C.)
Spagna	97	(1)	TAC analitico	
Francia	11	(1)		
Unione	108	(1)		
TAC	108	(1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Tabella 19

Specie:	Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*		Zona:	9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (POL/9/3411)
Spagna	128	(1) (2)	TAC analitico	
Portogallo	4	(1) (2) (3)		
Unione	132	(1) (2)		
TAC	132	(1) (2)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(2) Condizione speciale: di cui fino al 100 % può essere pescato nella zona 8c (POL/*08C.).
(3) In aggiunta a questo TAC, il Portogallo può pescare quantitativi di merluzzo giallo non superiori a 44 tonnellate (POL/93411P). Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Tabella 20

Specie:	Sogliola *Solea solea*		Zona:	3a; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-24 (SOL/3ABC24)
Danimarca	172		TAC analitico	
Germania	10	(1)		
Paesi Bassi	17	(1)		
Svezia	7			
Unione	206			
TAC	209			

(1) Questo contingente può essere pescato esclusivamente nelle acque dell'Unione della zona 3a e delle sottodivisioni 22-24.

Tabella 22

Specie:	Sogliola *Solea solea*		Zona:	8a e 8b (SOL/8AB.)
Belgio	31		TAC analitico	
Spagna	6			
Francia	2 269			
Paesi Bassi	170			
Unione	2 476			
TAC	2 510			

Tabella 24

Specie:	Suri/sugarelli *Trachurus* spp.		Zona:	9 (JAX/09.)
Spagna	14 668	(1)	TAC analitico	
Portogallo	42 026	(1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	56 694			
TAC	59 266			

(1) Condizione speciale: fino allo 0 % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C.).

Tabella 25

Specie:	Suri/sugarelli *Trachurus* spp.	Zona:	10; acque dell'Unione della zona Copace (1) (JAX/X34PRT)
Portogallo	Da fissare	TAC precauzionale	
Unione	Da fissare (2)	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento	
TAC	Da fissare (2)		

(1) Acque circostanti le Azzorre.
(2) Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente del Portogallo.

Tabella 26

Specie:	Suri/sugarelli *Trachurus* spp.	Zona:	acque dell'Unione della zona Copace (1) (JAX/341PRT)
Portogallo	Da fissare	TAC precauzionale	
Unione	Da fissare (2)	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento	
TAC	Da fissare (2)		

(1) Acque circostanti Madera.
(2) Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente del Portogallo.

Tabella 27

Specie:	Suri/sugarelli *Trachurus* spp.	Zona:	acque dell'Unione della zona Copace (1) (JAX/341SPN)
Spagna	Da fissare	TAC precauzionale	
Unione	Da fissare (2)	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento	
TAC	Da fissare (2)		

(1) Acque circostanti le Isole Canarie.
(2) Il quantitativo fissato equivale a quello del contingente della Spagna.

PARTE B

Stock condivisi

Tabella 1

Specie:	Cicerelli e catture accessorie connesse *Ammodytes* spp.	Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque dell'Unione della zona 3a
Danimarca	Da fissare (1)	TAC analitico	
Germania	Da fissare (1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Svezia	Da fissare (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	Da fissare		
Regno Unito	Da fissare		
TAC	Da fissare		

(1) Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/*2A3A4X). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito, secondo quanto definito nell'allegato III:
Zona: acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

	1r	2r	3r	4	5r	6	7r
	(SAN/234_1R) (1)	(SAN/234_2R) (1)	(SAN/234_3R) (2)	(SAN/234_4)	(SAN/234_5R)	(SAN/234_6) (1)	(SAN/234_7R)
Danimarca	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare
Germania	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare
Svezia	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare
Unione	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare
Regno Unito	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare
Totale	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare	Da fissare

(1) Fino al 10 % di questo contingente può essere accumulato e utilizzato nell'anno successivo esclusivamente in questa zona di gestione.
(2) Questo contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona di gestione del cicerello 3r unicamente come TAC di controllo con un corrispondente protocollo di campionamento per l'attività di pesca.

Tabella 2

Specie:	Argentina	Zona:	acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1 e 2
	Argentina silus		(ARU/1/2.)
Germania	26	TAC analitico	
Francia	8		
Paesi Bassi	21		
Unione	55		
Regno Unito	41		
TAC	96		

Tabella 3

Specie:	Argentina	Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque dell'Unione della zona 3a
	Argentina silus		(ARU/3A4-C)
Danimarca	1 169	TAC analitico	
Germania	12		
Irlanda	8		
Francia	8		
Paesi Bassi	55		
Svezia	45		
Unione	1 297		
Regno Unito	21		
TAC	1 318		

Tabella 4

Specie:	Argentina	Zona:	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5
	Argentina silus		(ARU/567.)
Germania	686	TAC analitico	
Irlanda	635		
Francia	14		
Paesi Bassi	7 160		
Unione	8 495		
Regno Unito	503		
TAC	8 998		

Tabella 5

Specie:	Brosme *Brosme brosme*		Zona:	acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1, 2 e 14 (USK/1214EI)
Germania	4,5	(1)	TAC precauzionale	
Francia	4,5	(1)		
Altri	2	(1) (2)		
Unione	11	(1)		
Regno Unito	5	(1)		
TAC	16	(1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito di questo TAC non è consentita la pesca diretta.
(2) Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/1214EI_AMS).

Tabella 6

Specie:	Brosme *Brosme brosme*		Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4 (USK/04-C.)
Danimarca	56	(1)	TAC precauzionale	
Germania	17	(1)		
Francia	39	(1)		
Svezia	6	(1)		
Altri	6	(2)		
Unione	124	(1)		
Regno Unito	84	(1)		
TAC	208			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (USK/*6AN58).
(2) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/04-C_AMS).

Tabella 7

Specie:	Brosme *Brosme brosme*		Zona:	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5 (USK/567EI.)
Germania	95	(1)	TAC precauzionale	
Irlanda	381	(1)		
Spagna	333	(1)		
Francia	3 954	(1)		
Altri	95	(2)		
Unione	4 858	(1)		
Norvegia	0	(3) (4) (5)		
Regno Unito	2 082	(1)		
TAC	6 940			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (USK/*04-C.).
(2) Esclusivamente per le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/567EI_AMS).
(3) Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per peschereccio e in ogni momento nelle zone 6 e 7 nonché nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5. Questa percentuale può essere tuttavia superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 6 e 7 nonché nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5 non supera il quantitativo (OTH/*5B67-) indicato di seguito. Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono essere superiori al 5 %.
0
(4) Inclusa la molva. I contingenti seguenti per la Norvegia sono catturati esclusivamente con palangari nelle zone 6 e 7 e nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5:

molva (LIN/*5B67-)	0
brosme (USK/*5B67-)	0

(5) I contingenti di brosme e di molva per la Norvegia sono interscambiabili fino al quantitativo seguente:
0

Tabella 8

Specie:	Brosme *Brosme brosme*		Zona:	acque norvegesi della zona 4 (USK/04-N.)
Belgio	0		TAC precauzionale	
Danimarca	50		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	0			
Francia	0			
Paesi Bassi	0			
Unione	50			
TAC	Non pertinente			

Tabella 9

Specie:	Pesci tamburo *Caproidae*	Zona:	6, 7 e 8 (BOR/678-)
Danimarca	9 397	TAC analitico	
Irlanda	26 462		
Unione	35 859		
Regno Unito	2 436		
TAC	38 295		

Tabella 10

Specie:	Aringa (1) *Clupea harengus*		Zona:	3a (HER/03A.)
Danimarca	9 580	(1) (2) (3)	TAC analitico	
Germania	153	(1) (2) (3)		
Svezia	10 022	(1) (2) (3)		
Unione	19 755	(1) (2) (3)		
Norvegia	3 038	(2)		
TAC	22 793			

(1) Catture di aringa effettuate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

(2) Nella zona 3a possono essere pescati soltanto i quantitativi di stock di aringa HER/03A. (HER/*03A.) e HER/03A-BC (HER/*03A-BC) indicati di seguito:

Danimarca	554
Germania	8
Svezia	407
Unione	969
Norvegia	167

(3) Condizione speciale: fino al 50 % di questo quantitativo può essere pescato nelle acque del Regno Unito della zona 4 (HER/*4-UK) e il 50 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4b (HER/*4B-EU).

Tabella 11

Specie:	Aringa ([1]) *Clupea harengus*	Zona:	acque dell'Unione, acque del Regno Unito e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N (HER/4AB.)
Danimarca	51 897	TAC analitico	
Germania	35 613	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	19 010		
Paesi Bassi	47 665		
Svezia	3 595		
Unione	157 780		
Isole Fær Øer	0		
Norvegia	112 677 ([2])		
Regno Unito	75 345		
TAC	388 542		

([1]) Catture di aringa effettuate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.
([2]) Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di questo contingente, nelle acque dell'Unione della zona 4b (HER/*04B-C) non può essere prelevato un quantitativo superiore a: 2 700

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, l'Unione non può prelevare in acque norvegesi a sud di 62° N quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*4N-S62)	
Unione	2 700

Tabella 12

Specie:	Aringa *Clupea harengus*	Zona:	acque norvegesi a sud di 62° N (HER/4N-S62)
Svezia	863 ([1])	TAC analitico	
Unione	863	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		

([1]) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di queste specie.

Tabella 13

Specie:	Aringa *Clupea harengus*		Zona:	3a (HER/03A-BC)
Danimarca	5 692	(1) (2) (3)	TAC analitico	
Germania	51	(1) (2) (3)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Svezia	916	(1) (2) (3)		
Unione	6 659	(1) (2) (3)		
TAC	6 659	(2)		

(1) Esclusivamente per l'aringa prelevata come cattura accessoria durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia inferiore a 32 mm.
(2) Nella zona 3a possono essere pescati soltanto i quantitativi di stock di aringa HER/03A. (HER/*03A.) e HER/03A-BC (HER/*03A-BC) indicati di seguito:

Danimarca	554
Germania	8
Svezia	407
Unione	969

(3) Condizione speciale: fino al 100 % di questo contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4 (HER/*4-EU-BC).

Tabella 14

Specie:	Aringa (1) *Clupea harengus*	Zona:	4 e 7d; acque del Regno Unito della zona 2a (HER/2A47DX)
Belgio	38	TAC analitico	
Danimarca	7 388	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	38		
Francia	38		
Paesi Bassi	38		
Svezia	36		
Unione	7 576		
Regno Unito	140		
TAC	7 716		

(1) Esclusivamente per l'aringa prelevata come cattura accessoria durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia inferiore a 32 mm.

Tabella 15

Specie:	Aringa ([1]) *Clupea harengus*		Zona:	4c e 7d ([2]) (HER/4CXB7D)
Belgio	8 414	([3])	TAC analitico	
Danimarca	729	([3])	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	500	([3])		
Francia	10 081	([3])		
Paesi Bassi	17 738	([3])		
Unione	37 462	([3])		
Regno Unito	5 278	([3])		
TAC	388 542			

([1]) Esclusivamente per le catture di aringa effettuate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.
([2]) Escluso lo stock di Blackwater, vale a dire lo stock di aringa della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi, nella zona delimitata da una lossodromia che, dal Landguard Point (51° 56' N, 1° 19,1' E), corre verso sud fino alla latitudine 51° 33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.
([3]) Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere prelevato nella zona 4b (HER/*04B.).

Tabella 16

Specie:	Aringa *Clupea harengus*		Zona:	6b e 6aN; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b ([1]) (HER/5B6ANB)
Germania	83	([2])	TAC precauzionale	
Irlanda	403	([2])	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	16	([2])		
Paesi Bassi	83	([2])		
Unione	585	([2])		
Regno Unito	1 160	([2])		
TAC	1 745			

([1]) Si tratta dello stock di aringa nella parte della divisione 6a situata a est di 7° O e a nord di 55° N, o a ovest di 7° O e a nord di 56° N, escluso il Clyde.
([2]) È vietata la pesca mirata di aringa nella parte delle divisioni soggette a questo TAC situata tra 56° N e 57° 30' N, ad eccezione di una cintura di sei miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali del Regno Unito.

Tabella 17

Specie:	Aringa *Clupea harengus*	Zona:	6aS ([1]), 7b, 7c (HER/6AS7BC)
Irlanda	2 600	TAC precauzionale	
Paesi Bassi	124	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	2 724		
TAC	2 724		

([1]) Si tratta dello stock di aringa nella zona 6a, a sud di 56° 00' N e a ovest di 07° 00' O.

Tabella 18

Specie:	Aringa *Clupea harengus*	Zona:	7a ([1]) (HER/07A/MM)
Irlanda	52	TAC analitico	
Unione	52		
Regno Unito	5 171		
TAC	5 223		

([1]) Da questa zona è sottratta la zona delimitata:
— a nord, dalla latitudine 52° 30' N,
— a sud, dalla latitudine 52° 00' N,
— a ovest, dalla costa dell'Irlanda,
— a est, dalla costa del Regno Unito.

Tabella 19

Specie:	Aringa *Clupea harengus*	Zona:	7e e 7f (HER/7EF.)
Francia	178	TAC precauzionale	
Unione	178		
Regno Unito	179		
TAC	357		

Tabella 20

Specie:	Aringa *Clupea harengus*		Zona:	7a, a sud di 52° 30' N; 7g (1), 7h (1), 7j (1) e 7k (1) (HER/7G-K.)
Germania	10	(2)	TAC analitico	
Irlanda	750	(2)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	54	(2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	54	(2)		
Unione	868	(2)		
Regno Unito	1	(3)		
TAC	869			

(1) La zona è aumentata dell'area delimitata:
— a nord, dalla latitudine 52° 30' N,
— a sud, dalla latitudine 52° 00' N,
— a ovest, dalla costa dell'Irlanda,
— a est, dalla costa del Regno Unito.

(2) Questo contingente può essere assegnato unicamente a navi che partecipano ad attività di pesca ricognitiva mirante alla raccolta di dati basati sulla pesca per lo stock in questione in base alla valutazione del CIEM. Prima di autorizzare le catture gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome della nave/i nomi delle navi in questione.

(3) Questo contingente può essere assegnato unicamente a navi che partecipano ad attività di pesca ricognitiva mirante alla raccolta di dati basati sulla pesca per lo stock in questione in base alla valutazione del CIEM. Prima di autorizzare le catture le amministrazioni della pesca del Regno Unito comunicano il nome della nave/i nomi delle navi alla «Marine Management Organisation» (Organizzazione per la gestione dell'ambiente marino).

Tabella 21

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	Zona:	Skagerrak (COD/03AN.)
Belgio	7	TAC analitico	
Danimarca	2 278	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	57	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	14		
Svezia	398		
Unione	2 754		
TAC	2 846		

Tabella 22

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	4; acque del Regno Unito della zona 2a; parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (COD/2A3AX4)
Belgio	477	(1) (2)	TAC analitico	
Danimarca	2 739		Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	1 736	(2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	589	(1) (2)		
Paesi Bassi	1 547	(1)		
Svezia	18			
Unione	7 106			
Norvegia	3 385	(3)		
Regno Unito	9 419	(1) (2)		
TAC	19 910			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d (COD/*07D.).
(2) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58' 30" (COD/*6AN58).
(3) Di cui non può essere prelevato nelle acque dell'Unione (COD/*3AX4-EU) un quantitativo superiore a quello indicato di seguito. Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.
2 816

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non può essere prelevato un quantitativo superiore a quello indicato di seguito: acque norvegesi della zona 4 (COD/*04N-)

Unione	5 142

Tabella 23

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	acque norvegesi a sud di 62° N (COD/4N-S62)
Svezia	382	(1)	TAC analitico	
Unione	382		Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente			

(1) Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di tali specie.

Tabella 24

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	Zona:	6b; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b a ovest di 12° 00' O e delle zone 12 e 14 (COD/5W6-14)
Belgio	0 (1)	TAC precauzionale	
Germania	1 (1)		
Irlanda	11 (1)		
Francia	6 (1)		
Unione	18 (1)		
Regno Unito	56 (1)		
TAC	74 (1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta del merluzzo bianco.

Tabella 25

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	Zona:	6a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b a est di 12° 00' O (COD/5BE6A)
Belgio	1	TAC analitico	
Germania	7	Si applica l'articolo 8 del presente regolamento	
Irlanda	131	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	70	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	209		
Regno Unito	905		
TAC	1 114		

Tabella 26

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	7a (COD/07A.)
Belgio	2	(1)	TAC precauzionale	
Irlanda	82	(1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	6	(1)		
Paesi Bassi	1	(1)		
Unione	91	(1)		
Regno Unito	74	(1)		
TAC	165	(1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta per il merluzzo bianco.

Tabella 27

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (COD/7XAD34)
Belgio	14	(1)	TAC analitico	
Irlanda	335	(1)	Si applica l'articolo 8 del presente regolamento	
Francia	229	(1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	0	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	578	(1)		
Regno Unito	66	(1)		
TAC	644	(1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta del merluzzo bianco.

Tabella 28

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	7d (COD/07D.)
Belgio	50	(1)	TAC analitico	
Francia	972	(1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	29	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	1 051	(1)		
Regno Unito	107	(2)		
TAC	1 158			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 4, nella parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (COD/*2A3X4).
(2) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4, nella parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (COD/*2A3X4X).

Tabella 29

Specie:	Passera lingua di cane *Glyptocephalus cynoglossus*		Zona:	acque dell'Unione della zona 3a (WIT/03A-C.)
Danimarca	677	(1)	TAC analitico	
Germania	1	(1)		
Paesi Bassi	1	(1)		
Svezia	141	(1)		
Unione	820	(1)		
TAC	820			

(1) Di cui fino al 100 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (WIT/*2AC4-C1).

Tabella 30

Specie:	Lepidorombi *Lepidorhombus* spp.		Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (LEZ/2AC4-C)
Belgio	9	(1)	TAC analitico	
Danimarca	7	(1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	7	(1)		
Francia	48	(1)		
Paesi Bassi	37	(1)		
Unione	108	(1)		
Regno Unito	2 787	(1)		
TAC	2 895			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (LEZ/*6AN58).

Tabella 31

Specie:	Lepidorombi *Lepidorhombus* spp.		Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (LEZ/56-14)
Irlanda	614	(1)	TAC analitico	
Spagna	539	(1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	2 101	(1)		
Unione	3 254	(1)		
Regno Unito	2 593	(1)		
TAC	5 847			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (LEZ/*2AC4C).

Tabella 32

Specie:	Lepidorombi *Lepidorhombus* spp.		Zona:	7 (LEZ/07.)
Belgio	496	(1)	TAC analitico	
Irlanda	3 038	(2)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Spagna	5 507	(2)		
Francia	6 683	(2)		
Unione	15 724			
Regno Unito	4 306	(2)		
TAC	20 030			

(1) Il 10 % di questo contingente può essere utilizzato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE) per le catture accessorie nella pesca diretta della sogliola.
(2) Il 35 % di questo contingente può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE).

Tabella 33

Specie:	Lepidorombi *Lepidorhombus* spp.	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/8ABDE.)
Spagna	1 042	TAC analitico	
Francia	842	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	1 884		
TAC	1 981		

Tabella 34

Specie:	Rane pescatrici *Lophiidae*		Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (ANF/2AC4-C)
Belgio	390	(1) (2)	TAC analitico	
Danimarca	861	(1) (2)		
Germania	420	(1) (2)		
Francia	80	(1) (2)		
Paesi Bassi	295	(1) (2)		
Svezia	10	(1) (2)		
Unione	2 056	(1) (2)		
Regno Unito	17 566	(1) (2)		
TAC	19 622			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 30 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (ANF/*6AN58).
(2) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito della zona 6a a sud di 58° 30' N, nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5b e nelle acque internazionali delle zone 12 e 14 (ANF/*56-14).

Tabella 35

Specie:	Rane pescatrici *Lophiidae*	Zona:	acque norvegesi della zona 4 (ANF/04-N.)
Belgio	40	TAC analitico	
Danimarca	1 029	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	16	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	15		
Unione	1 100		
TAC	Non pertinente		

Tabella 36

Specie:	Rane pescatrici *Lophiidae*		Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (ANF/56-14)
Belgio	320	(1)	TAC analitico	
Germania	365	(1)		
Irlanda	890	(1)		
Spagna	342	(1)		
Francia	3 938	(1)		
Paesi Bassi	308	(1)		
Unione	6 163	(1)		
Regno Unito	4 941	(1)		
TAC	11 104			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (ANF/*2AC4C).

Tabella 37

Specie:	Rane pescatrici *Lophiidae*		Zona:	7 (ANF/07.)
Belgio	4 106	(1)	TAC analitico	
Germania	458	(1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	3 367	(1)		
Spagna	1 631	(1)		
Francia	26 346	(1)		
Paesi Bassi	532	(1)		
Unione	36 440	(1)		
Regno Unito	11 119	(1)		
TAC	47 559			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (ANF/*8ABDE).

Tabella 38

Specie:	Rane pescatrici *Lophiidae*	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (ANF/8ABDE.)
Spagna	1 844	TAC analitico	
Francia	10 261	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	12 105		
TAC	12 741		

Tabella 39

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	Zona:	3a (HAD/03A.)
Belgio	28	TAC analitico	
Danimarca	4 747	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	302		
Paesi Bassi	6		
Svezia	561		
Unione	5 644		
TAC	5 892		

Tabella 40

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*		Zona:	4; acque del Regno Unito della zona 2a (HAD/2AC4.)
Belgio	550	(1) (2)	TAC analitico	
Danimarca	3 783	(1) (2)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	2 407	(1) (2)		
Francia	4 196	(1)		
Paesi Bassi	413	(1) (2)		
Svezia	337	(1) (2)		
Unione	11 686	(1)		
Norvegia	22 048	(3)		
Regno Unito	62 128			
TAC	95 862			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (HAD/*6AN58).
(2) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 3a (HAD/*03A.).
(3) Di cui 18 346 tonnellate possono essere prelevate nelle acque dell'Unione (HAD/*04-EU). Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito: acque norvegesi della zona 4 (HAD/*04N-)

Unione	7 236

Tabella 41

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*		Zona:	acque norvegesi a sud di 62° N (HAD/4N-S62)
Svezia	707	(1)	TAC analitico	
Unione	707		Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente			

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di queste specie.

Tabella 42

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	Zona:	acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali della zona 6b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HAD/6B1214)
Belgio	19	TAC analitico	
Germania	20	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	622		
Francia	868		
Unione	1 529		
Regno Unito	8 666		
TAC	10 195		

Tabella 43

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*	Zona:	6a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b (HAD/5BC6A.)
Belgio	16 [1]	TAC analitico	
Germania	17 [1]	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	1 304 [1]		
Francia	734 [1]		
Unione	2 071 [1]		
Regno Unito	8 610		
TAC	10 681		

[1] Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (HAD/*2AC4.).

Tabella 44

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*		Zona:	7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (HAD/7X7A34)
Belgio		57	TAC analitico	
Irlanda		1 182	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia		3 431		
Unione		4 670		
Regno Unito		1 271		
TAC		6 353		

Tabella 45

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*		Zona:	7a (HAD/07A.)
Belgio		25	TAC analitico	
Irlanda		692	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia		116		
Unione		833		
Regno Unito		1 060		
TAC		1 893		

Tabella 46

Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*	Zona:	3a (WHG/03A.)
Danimarca	362	TAC precauzionale	
Paesi Bassi	1	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Svezia	39		
Unione	402		
TAC	455		

Tabella 47

Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*	Zona:	4; acque del Regno Unito della zona 2a (WHG/2AC4.)
Belgio	1 689	TAC analitico	
Danimarca	7 306	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	1 900		
Francia	10 980		
Paesi Bassi	4 223		
Svezia	10		
Unione	26 108		
Norvegia	11 186 [1]		
Regno Unito	74 026		
TAC	111 861		

[1] Di cui 9 308 tonnellate possono essere prelevate nelle acque dell'Unione (WHG/*04-EU). Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non può essere prelevato un quantitativo superiore a quello indicato di seguito: acque norvegesi della zona 4 (WHG/*04N-)

Unione	15 028

Tabella 48

Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (WHG/56-14)
Germania	12	TAC analitico	
Irlanda	1 435	Si applica l'articolo 8 del presente regolamento	
Francia	241		
Unione	1 688		
Regno Unito	3 264		
TAC	4 952		

Tabella 49

Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*	Zona:	7a (WHG/07A.)
Belgio	2 (1)	TAC analitico	
Irlanda	258 (1)	Si applica l'articolo 8 del presente regolamento	
Francia	20 (1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	1 (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	281 (1)		
Regno Unito	440 (1)		
TAC	721 (1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta del merlano.

Tabella 50

Specie:	Merlano *Merlangius merlangus*	Zona:	7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k (WHG/7X7A-C)

Belgio	307	TAC analitico
Irlanda	8 759	
Francia	18 902	
Paesi Bassi	154	
Unione	28 122 (3) (4)	
Regno Unito	3 648 (1) (2)	
TAC	32 374	

(1) Di cui il quantitativo massimo seguente può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k (WHG/*7XAD). Tale quantitativo è riferito esclusivamente alle catture accessorie; non è consentita la pesca diretta del merlano.
542

(2) Di cui il quantitativo massimo seguente può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 7d (WHG/*07D.).
3 106

(3) Di cui i quantitativi massimi seguenti possono essere pescati nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k (WHG/*7XAD). Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito di questo «Di cui» non è consentita la pesca diretta del merlano. Nei limiti di questi contingenti, nelle zone 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k non possono essere prelevati come catture accessorie quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:
Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Belgio	46
Irlanda	1 301
Francia	2 808
Paesi Bassi	23
Unione	4 178

(4) Di cui i quantitativi massimi seguenti possono essere pescati nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 7d (WHG/*07D.). Nei limiti di questi contingenti, nella zona 7d non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

Belgio	262
Irlanda	7 458
Francia	16 093
Paesi Bassi	131
Unione	23 944

Tabella 51

Specie:	Merlano e merluzzo giallo *Merlangius merlangus* e *Pollachius pollachius*	Zona:	acque norvegesi a sud di 62° N (W/P/4N-S62)
Svezia	190 (1)	TAC precauzionale	
Unione	190	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di queste specie.

Tabella 52

Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*	Zona:	3a (HKE/03A.)
Danimarca	1 609 (1)	TAC analitico	
Svezia	137 (1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	1 746		
TAC	1 746		

(1) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.

Tabella 53

Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*	Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (HKE/2AC4-C)
Belgio	16 (1) (2)	TAC analitico	
Danimarca	662 (1) (2)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	76 (1) (2)		
Francia	147 (1) (2)		
Paesi Bassi	38 (1) (2)		
Unione	939 (1) (2)		
Regno Unito	1 082 (1) (2)		
TAC	2 021		

(1) Un massimo del 10 % di questo contingente può essere utilizzato per catture accessorie nella zona 3a (HKE/*03A.).
(2) Condizione speciale: di cui fino al 6 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (HKE/*6AN58).

Tabella 54

Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*	Zona:	acque norvegesi della zona 4 (HKE/04-N.)
Belgio	15	TAC analitico	
Danimarca	1 340	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	151	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	62		
Paesi Bassi	107		
Svezia	Non pertinente		
Unione	1 675		
TAC	Non pertinente		

Tabella 55

Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*	Zona:	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/571214)
Belgio	288 (1)	TAC analitico	
Irlanda	1 730 (1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Spagna	9 244 (1)		
Francia	14 275 (1)		
Paesi Bassi	186 (1)		
Unione	25 723 (1)		
Regno Unito	6 756 (1)		
TAC	32 479		

(1) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e le acque dell'Unione della zona 4, nonché verso le acque del Regno Unito e le acque internazionali della zona 2a. Tuttavia, tali trasferimenti sono notificati retroattivamente rispettivamente all'Unione o al Regno Unito su base annuale. Gli Stati membri danno notifica preliminare di tali trasferimenti alla Commissione.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito: 8a, 8b, 8d e 8e (HKE/*8ABDE)

Belgio	39
Irlanda	193
Spagna	1 545
Francia	1 545
Paesi Bassi	19
Unione	3 341
Regno Unito	869

Tabella 56

Specie:	Nasello *Merluccius merluccius*	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (HKE/8ABDE.)
Belgio	10 (1)	TAC analitico	
Spagna	6 670	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	14 979		
Paesi Bassi	19 (1)		
Unione	21 678		
TAC	22 026		

(1) Possono essere effettuati trasferimenti del presente contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito: 6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/*57-14)

Belgio	2
Spagna	1 932
Francia	3 478
Paesi Bassi	6
Unione	5 418

Tabella 57

Specie:	Melù *Micromesistius poutassou*	Zona:	acque norvegesi delle zone 2 e 4 (WHB/24-N.)
Danimarca	0	TAC analitico	
Unione	0		
TAC	1 447 054		

Tabella 58

Specie:	Melù *Micromesistius poutassou*	Zona:	acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/1X14)
Danimarca	66 199 (1)	TAC analitico	
Germania	25 739 (1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	51 263 (1)		
Spagna	56 122 (1) (2)		
Francia	46 070 (1)		
Paesi Bassi	80 723 (1)		
Portogallo	5 213 (1) (2)		
Svezia	16 376 (1)		
Unione	347 705 (1) (3)		
Norvegia	81 750 (4) (5)		
Isole Fær Øer	Non pertinente		
Regno Unito	Non pertinente		
TAC	1 447 054		

(1) Condizione speciale: entro il limite di accesso totale di tonnellate che deve essere fissato per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla percentuale seguente dei loro contingenti nelle acque delle Isole Fær Øer (WHB/*05-F.): percentuale da fissare

(2) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone 8c, 9 e 10 e verso le acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione.

(3) Condizione speciale: nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen è possibile pescare il quantitativo seguente dei contingenti dell'Unione nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10, nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2):
Da fissare

(4) Può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone 4, 6a a nord di 56° 30' N e nelle zone 6b e 7 a ovest di 12° O (WHB/*46AB7-EU).

(5) Condizione speciale: il quantitativo seguente del contingente norvegese può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone 4, 6a a nord di 56° 30' N e nelle zone 6b e 7 a ovest di 12° O:
Da fissare

Tabella 59

Specie:	Melù *Micromesistius poutassou*	Zona:	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/8C3411)
Spagna	44 604	TAC analitico	
Portogallo	11 151	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	55 755 (1)		
TAC	1 447 054		

(1) Condizione speciale: nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen è possibile pescare il quantitativo seguente dei contingenti dell'Unione nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10, nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2):
Da fissare

Tabella 60

Specie:	Limanda e passera lingua di cane *Microstomus kitt* e *Glyptocephalus cynoglossus*	Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (L/W/2AC4-C)
Belgio	105	TAC analitico	
Danimarca	291		
Germania	37		
Francia	79		
Paesi Bassi	242		
Svezia	3		
Unione	757 (3) (4)		
Regno Unito	1 470 (1) (2)		
TAC	2 227		

(1) Di cui il quantitativo massimo seguente di limanda può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4, nelle acque del Regno Unito della zona 2a (LEM/*2AC4-C) e nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 7d (LEM/*07D.).
792

(2) Di cui il quantitativo massimo seguente di passera lingua di cane può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4, nelle acque del Regno Unito della zona 2a (WIT/*2AC4-C), nonché nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 7d (WIT/*07D.).
678

Specie:	Limanda e passera lingua di cane *Microstomus kitt* e *Glyptocephalus cynoglossus*	Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (L/W/2AC4-C)

([3]) Di cui quantitativi massimi seguenti di limanda possono essere pescati nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4, nelle acque del Regno Unito della zona 2a (LEM/*2AC4-C), nelle acque dell'Unione della zona 3a (LEM/*03A-C.), nonché nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 7d (LEM/*07D.).

Belgio	57
Danimarca	156
Germania	20
Francia	43
Paesi Bassi	130
Svezia	2
Unione	408

([4]) Di cui i quantitativi massimi seguenti di passera lingua di cane possono essere pescati nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4, nelle acque del Regno Unito della zona 2a (WIT/*2AC4-C), nelle acque dell'Unione della zona 3a (WIT/*03A-C.), nonché nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 7d (WIT/*07D.).

Belgio	49
Danimarca	134
Germania	17
Francia	37
Paesi Bassi	111
Svezia	1
Unione	349

Tabella 61

Specie:	Limanda *Microstomus kitt*		Zona:	acque dell'Unione della zona 3a (LEM/03A-C.)
Danimarca	119	([1])	TAC analitico	
Germania	1	([1])		
Paesi Bassi	7	([1])		
Svezia	4	([1])		
Unione	131	([1])		
TAC	131			

([1]) Di cui fino al 100 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (LEM/*2AC4-C1).

Tabella 62

Specie:	Limanda *Microstomus kitt*		Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 7d (LEM/07D.)
Belgio	55	(1)	TAC analitico	
Francia	27	(1)		
Paesi Bassi	6	(1)		
Unione	88	(1)		
Regno Unito	20	(1)		
TAC	108			

(1) Di cui fino al 100 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4, nonché nelle acque del Regno Unito della zona 2a (LEM/*2AC4-C2).

Tabella 63

Specie:	Molva azzurra *Molva dypterygia*		Zona:	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5 (BLI/5B67-)
Germania	109		TAC analitico	
Estonia	17		Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	30			
Spagna	343			
Francia	7 830			
Lituania	7			
Polonia	3			
Altri	30	(1)		
Unione	8 369			
Norvegia	0	(2)		
Isole Fær Øer	0	(3)		
Regno Unito	2 790			
TAC	11 159			

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/5B67_AMS).
(2) Da pescare nelle acque dell'Unione delle zone 4, 6 e 7 (BLI/*24X7C).
(3) Le catture accessorie di granatiere di roccia e pesce sciabola nero devono essere imputate a questo contingente. Da pescare nelle acque dell'Unione della zona 6a a nord di 56° 30′ N e della zona 6b. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

Tabella 64

Specie:	Molva azzurra *Molva dypterygia*		Zona:	acque internazionali della zona 12 (BLI/12INT-)
Estonia	0		TAC analitico	
Spagna	37			
Francia	1			
Lituania	0			
Altri	0	(1)		
Unione	38			
Regno Unito	0			
TAC	38			

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/12INT_AMS).

Tabella 65

Specie:	Molva azzurra *Molva dypterygia*		Zona:	acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 2; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4 (BLI/24-)
Danimarca	2	(1)	TAC precauzionale	
Germania	2	(1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	2	(1)		
Francia	8	(1)		
Altri	2	(1) (2)		
Unione	16	(1)		
Regno Unito	6	(1)		
TAC	22	(1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(2) Il contingente non assegnato «Altri» destinato agli Stati membri sprovvisti di quote riguarda esclusivamente le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/24_AMS).

Tabella 66

Specie:	Molva azzurra *Molva dypterygia*		Zona:	acque dell'Unione della zona 3a (BLI/03A-)
Danimarca	1,5	(1)	TAC precauzionale	
Germania	1	(1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Svezia	1,5	(1)		
Unione	4	(1)		
TAC	4	(1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Tabella 67

Specie:	Molva *Molva molva*		Zona:	acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 1 e 2 (LIN/1/2.)
Danimarca	7		TAC precauzionale	
Germania	7			
Francia	7			
Altri	3	(1)		
Unione	24			
Regno Unito	7			
TAC	31			

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (LIN/1/2_AMS).

Tabella 68

Specie:	Molva *Molva molva*	Zona:	acque dell'Unione della zona 3a (LIN/03A-C.)
Belgio	11	TAC analitico	
Danimarca	88		
Germania	11		
Svezia	34		
Unione	144		
Regno Unito	0		
TAC	144		

Tabella 69

Specie:	Molva *Molva molva*		Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4 (LIN/04-C.)
Belgio	13	(1) (2)	TAC analitico	
Danimarca	197	(1) (2)		
Germania	122	(1) (2)		
Francia	109	(1)		
Paesi Bassi	4	(1)		
Svezia	8	(1) (2)		
Unione	453	(1)		
Regno Unito	1 813	(1) (2)		
TAC	2 266			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 20 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (LIN/*6AN58).
(2) Condizione speciale: di cui fino al 25 %, ma non oltre un quantitativo pari a 75 tonnellate, può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 3a (LIN/*03A-C).

Tabella 70

Specie:	Molva *Molva molva*		Zona:	acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5 (LIN/05EI.)
Belgio	1	(1)	TAC precauzionale	
Danimarca	1	(1)		
Germania	1	(1)		
Francia	1	(1)		
Unione	4	(1)		
Regno Unito	1	(1)		
TAC	5	(1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito di questo TAC non è consentita la pesca diretta della molva.

Tabella 71

Specie:	Molva *Molva molva*		Zona:	6, 7, 8, 9 e 10; acque internazionali delle zone 12 e 14 (LIN/6X14.)
Belgio	38	(1)	TAC precauzionale	
Danimarca	7	(1)		
Germania	139	(1)		
Irlanda	752	(1)		
Spagna	2 816	(1)		
Francia	3 003	(1)		
Portogallo	7	(1)		
Unione	6 762	(1)		
Norvegia	0	(2) (3) (4)		
Isole Fær Øer	0	(5) (6)		
Regno Unito	4 145	(1)		
TAC	10 907			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 40 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (LIN/*04-C.).

(2) Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per peschereccio e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Questa percentuale può essere tuttavia superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non supera il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate (OTH/*6X14.). Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono essere superiori al 5 %.
0

(3) Compreso il brosme. I contingenti per la Norvegia sono catturati esclusivamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7 e sono pari ai quantitativi seguenti:

molva (LIN/*5B67-)	0
brosme (USK/*5B67-)	0

(4) I contingenti di molva e di brosme per la Norvegia sono interscambiabili fino al quantitativo seguente:
0

(5) Compreso il brosme. Da pescare nelle zone 6a a nord di 56° 30' N e 6b (LIN/*6BAN.).

(6) Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per peschereccio e in ogni momento nelle zone 6a e 6b. Questa percentuale può essere tuttavia superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 6a e 6b non supera il quantitativo seguente in tonnellate (OTH/*6AB.): 0

Tabella 72

Specie:	Molva *Molva molva*	Zona:	acque norvegesi della zona 4 (LIN/04-N.)
Belgio	4	TAC precauzionale	
Danimarca	524	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	15		
Francia	6		
Paesi Bassi	1		
Unione	550		
TAC	Non pertinente		

Tabella 73

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (NEP/2AC4-C)
Belgio	826,5	TAC analitico	
Danimarca	826,5		
Germania	12		
Francia	24		
Paesi Bassi	425		
Unione	2 114		
Regno Unito	13 685		
TAC	15 799		

Tabella 74

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	Zona:	acque norvegesi della zona 4 (NEP/04-N.)
Danimarca	200	TAC analitico	
Germania	0	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	200	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		

Tabella 75

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b (NEP/5BC6.)
Irlanda	184	TAC analitico	
Spagna	28		
Francia	110		
Unione	322		
Regno Unito	13 315		
TAC	13 637		

Tabella 76

Specie:	Scampo *Nephrops norvegicus*	Zona:	7 (NEP/07.)
Irlanda	5 313 (1)	TAC analitico	
Spagna	864 (1)		
Francia	3 503 (1)		
Unione	9 680 (1)		
Regno Unito	7 009 (1)		
TAC	16 689 (1)		

(1) Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:
unità funzionale 16 della sottozona 7 (NEP/*07U16)

Irlanda	1 265
Spagna	1 052
Francia	659
Unione	2 976
Regno Unito	512

Tabella 77

Specie:	Gamberetto boreale *Pandalus borealis*		Zona:	3a (PRA/03A.)
Danimarca	0	(1)	TAC analitico	
Svezia	0	(1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	0	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	0	(1)		

(1) Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026.

Tabella 78

Specie:	Gamberetto boreale *Pandalus borealis*	Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (PRA/2AC4-C)
Danimarca	0	TAC precauzionale	
Paesi Bassi	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Svezia	0		
Unione	0		
Regno Unito	0		
TAC	0		

Tabella 79

Specie:	Gamberetto boreale *Pandalus borealis*		Zona:	acque norvegesi a sud di 62° N (PRA/4N-S62)
Danimarca	50		TAC analitico	
Svezia	123	(1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	173		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente			

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di queste specie.

Tabella 80

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	Zona:	Skagerrak (PLE/03AN.)
Belgio	115	TAC analitico	
Danimarca	14 915	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	77		
Paesi Bassi	2 869		
Svezia	799		
Unione	18 775		
TAC	20 838		

Tabella 81

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	Zona:	4; acque del Regno Unito della zona 2a; parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (PLE/2A3AX4)
Belgio	6 465	TAC analitico	
Danimarca	21 013	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	6 061		
Francia	1 212		
Paesi Bassi	40 410		
Unione	75 161		
Norvegia	10 903 [1]		
Regno Unito	41 225		
TAC	155 755		

[1] Di cui 9 073 tonnellate possono essere prelevate nelle acque dell'Unione (PLE/*3AX4-EU). Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito: acque norvegesi della zona 4 (PLE/*04N-)

Unione	35 399

Tabella 82

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*		Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (PLE/56-14)
Irlanda		224	TAC precauzionale	
Francia		8		
Unione		232		
Regno Unito		360		
TAC		592		

Tabella 83

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*		Zona:	7a (PLE/07A.)
Belgio		23	TAC analitico	
Irlanda		396		
Francia		10		
Paesi Bassi		7		
Unione		436		
Regno Unito		769		
TAC		1 504		

Tabella 84

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*		Zona:	7d e 7e (PLE/7DE.)
Belgio	633		TAC analitico	
Francia	2 112			
Unione	2 745	([3]) ([4])		
Regno Unito	1 177	([1]) ([2])		
TAC	3 922			

([1]) Di cui il quantitativo massimo seguente può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 7d (PLE/*07D.): 574

([2]) Di cui il quantitativo massimo seguente può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 7e (PLE/*07E.): 603

([3]) Di cui i quantitativi massimi seguenti possono essere pescati nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 7d (PLE/*07D.):

Belgio	495
Francia	1 651
Unione	2 146

([4]) Di cui i quantitativi seguenti possono essere pescati nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 7e (PLE/*07E.):

Belgio	47
Francia	156
Unione	203

Tabella 85

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*	Zona:	7f e 7g (PLE/7FG.)
Belgio	12	TAC analitico	
Irlanda	40		
Francia	22		
Unione	74		
Regno Unito	30		
TAC	114		

Tabella 86

Specie:	Passera di mare *Pleuronectes platessa*		Zona:	7h, 7j e 7k (PLE/7HJK.)
Belgio		8	TAC analitico	
Irlanda		53	Si applica l'articolo 8 del presente regolamento	
Francia		15		
Paesi Bassi		31		
Unione		107		
Regno Unito		23		
TAC		130		

Tabella 87

Specie:	Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*		Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (POL/56-14)
Irlanda		11 [1]	TAC precauzionale	
Spagna		1 [1]	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia		37 [1]		
Unione		49 [1]		
Regno Unito		28 [1]		
TAC		77 [1]		

[1] Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta del merluzzo giallo.

Tabella 88

Specie:	Merluzzo giallo *Pollachius pollachius*		Zona:	7 (POL/07.)
Belgio	19	(1) (2)	TAC precauzionale	
Irlanda	48	(1) (2)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	1	(1) (2)		
Francia	449	(1) (2)		
Unione	517	(1) (2)		
Regno Unito	172	(1) (2)		
TAC	689	(1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta del merluzzo giallo.
(2) Condizione speciale: di cui fino al 2 % può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (POL/*8ABDE).

Tabella 89

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*		Zona:	3a e 4; acque del Regno Unito della zona 2a (POK/2C3A4)
Belgio	21	(1)	TAC analitico	
Danimarca	2 484	(1)		
Germania	6 273	(1)		
Francia	14 764	(1)		
Paesi Bassi	63	(1)		
Svezia	341	(1)		
Unione	23 946	(1)		
Norvegia	38 752	(2)		
Regno Unito	8 940			
TAC	71 638			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 15 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30' N (POK/*6AN58).
(2) Di cui 30 997 tonnellate possono essere prelevate nelle acque dell'Unione della zona 4 e nella zona 3a (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non può essere prelevato un quantitativo superiore a quello indicato di seguito:

acque norvegesi della zona 4 (POK/*04N-)	
Unione	21 184

Tabella 90

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*		Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14 (POK/56-14)
Germania	300	(1)	TAC analitico	
Irlanda	366	(1)		
Francia	2 976	(1)		
Unione	3 642	(1)		
Norvegia	0			
Regno Unito	3 791			
TAC	7 433			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 30 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (POK/*2AC4C).

Tabella 91

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*		Zona:	acque norvegesi a sud di 62° N (POK/4N-S62)
Svezia	880	(1)	TAC analitico	
Unione	880		Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente			

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate ai contingenti di queste specie.

Tabella 92

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	Zona:	7, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (POK/7/3411)
Belgio	2	TAC precauzionale	
Irlanda	690		
Francia	345		
Unione	1 037		
Regno Unito	183		
TAC	1 220		

Tabella 93

Specie:	Rombo chiodato e rombo liscio *Scophthalmus maximus* e *Scophthalmus rhombus*	Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (T/B/2AC4-C)
Belgio	299	TAC analitico	
Danimarca	638	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	163		
Francia	77		
Paesi Bassi	2 263		
Svezia	5		
Unione	3 445 ([3]) ([4])		
Regno Unito	861 ([1]) ([2])		
TAC	4 306		

([1]) Di cui il quantitativo massimo seguente di rombo chiodato può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (TUR/*2AC4-C).
482

([2]) Di cui il quantitativo massimo seguente di rombo liscio può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4, nelle acque del Regno Unito della zona 2a (BLL/*2AC4-C), nonché nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 7d e 7e (BLL/*7DE.).
379

([3]) Di cui i quantitativi massimi seguenti di rombo chiodato possono essere pescati nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (TUR/*2AC4-C):

Belgio	167
Danimarca	357
Germania	91
Francia	43
Paesi Bassi	1 267
Svezia	3
Unione	1 928

([4]) Di cui i quantitativi massimi seguenti di rombo liscio possono essere pescati nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (BLL/*2AC4-C), nelle acque dell'Unione della zona 3a (BLL/*03A-C), nonché nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 7d e 7e (BLL/*7DE.).

Belgio	132
Danimarca	281
Germania	72
Francia	34
Paesi Bassi	997
Svezia	2
Unione	1 517

Tabella 94

Specie:	Rombo liscio *Scophthalmus rhombus*		Zona:	acque dell'Unione della zona 3a (BLL/03A-C.)
Danimarca	140	(1)	TAC analitico	
Germania	0	(1)		
Paesi Bassi	13	(1)		
Svezia	25	(1)		
Unione	178	(1)		
TAC	178			

(1) Di cui fino al 100 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (BLL/*2AC4-C1).

Tabella 95

Specie:	Rombo liscio *Scophthalmus rhombus*		Zona:	7d e 7e (BLL/07DE.)
Belgio	166	(1)	TAC analitico	
Francia	369	(1)		
Paesi Bassi	4	(1)		
Unione	539	(1)		
Regno Unito	340	(1)		
TAC	879			

(1) Di cui fino al 100 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 e nelle acque del Regno Unito della zona 2a (BLL/*2AC4-C2).

Tabella 96

Specie:	Razze		Zona:	acque dell'Unione e acque del Regno Unito della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a
	Rajiformes			(SRX/2AC4-C)
Belgio	469	(1) (2) (3) (4)	TAC precauzionale	
Danimarca	18	(1) (2) (3)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	23	(1) (2) (3)		
Francia	73	(1) (2) (3) (4)		
Paesi Bassi	399	(1) (2) (3) (4)		
Unione	982	(1) (3)		
Regno Unito	2 186	(1) (2) (3) (4)		
TAC	3 168	(3)		

(1) Le catture di razza a coda corta (*Raja brachyura*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (RJH/04-C.), razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/2AC4-C) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

(2) Contingente di catture accessorie. Tali specie non costituiscono più del 25 % in peso vivo delle catture tenute a bordo per bordata di pesca. Questa condizione si applica esclusivamente ai pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri. Questa disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, che è stato mantenuto nella legislazione del Regno Unito.

(3) Non si applica alla razza a coda corta (*Raja brachyura*) nelle acque del Regno Unito della zona 2a e alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Gli esemplari di queste specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a predisporre e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di questa specie.

(4) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nella zona 7d (SRX/*07D2.), fatti salvi i pertinenti divieti previsti nel diritto dell'Unione e del Regno Unito per le zone ivi specificate. Le catture di razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/*07D2.), razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/*07D2.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*07D2.) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*07D2.) sono comunicate separatamente. Questa condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) e alla razza ondulata (*Raja undulata*).

Tabella 97

Specie:	Razze		Zona:	acque dell'Unione della zona 3a
	Rajiformes			(SRX/03A-C.)
Danimarca	68	(1)	TAC precauzionale	
Svezia	19	(1)		
Unione	87	(1)		
TAC	87			

(1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/03A-C.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/03A-C.) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/03A-C.) sono comunicate separatamente.

Tabella 98

Specie:	Razze		Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k
	Rajiformes			(SRX/67AKXD)
Belgio	792	(1) (2) (3) (4) (5)	TAC precauzionale	
Germania	11	(1) (2) (3) (4) (5)		
Estonia	4	(1) (2) (3) (4) (5)		
Irlanda	1 145	(1) (2) (3) (4) (5)		
Spagna	957	(1) (2) (3) (4) (5)		
Francia	3 557	(1) (2) (3) (4) (5)		
Lituania	18	(1) (2) (3) (4) (5)		
Paesi Bassi	3	(1) (2) (3) (4) (5)		
Portogallo	19	(1) (2) (3) (4) (5)		
Unione	6 506	(1) (2) (3) (4) (5)		
Regno Unito	2 924	(1) (2) (3) (4) (5)		
TAC	9 430	(3) (4) (5)		

(1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/67AKXD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/67AKXD), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/67AKXD), razza rotonda (*Leucoraja circularis*) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (*Leucoraja fullonica*) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.

(2) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d (SRX/*07D.), fatti salvi i divieti previsti nel diritto dell'Unione e del Regno Unito per le zone ivi specificate. Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/*07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/*07D.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*07D.), razza rotonda (*Leucoraja circularis*) (RJI/*07D.) e razza spinosa (*Leucoraja fullonica*) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente. Questa condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) e alla razza ondulata (*Raja undulata*).

(3) Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*). Le catture di questa specie nella zona 7e sono imputate ai quantitativi previsti in tale TAC distinto (RJU/7DE.). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente nelle zone 6a, 6b, 7a-c e 7f-k non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a predisporre e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di questa specie.

Non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*), tranne nelle zone 7e, 7f e 7g. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a predisporre e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di questa specie. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone 7f e 7g non possono essere prelevati quantitativi di razza dagli occhi piccoli superiori a quelli indicati di seguito.

(4)

Specie:	Razza dagli occhi piccoli		Zona:	7f e 7g
	Raja microocellata			(RJE/7FG.)
Belgio	6	(1)	TAC analitico	
Germania	0	(1)		
Estonia	0	(1)		
Irlanda	8	(1)		
Spagna	7	(1)		
Francia	25	(1)		
Lituania	0	(1)		
Paesi Bassi	0	(1)		
Portogallo	0	(1)		
Unione	46	(1)		
Regno Unito	57	(1)		
TAC	103			

(1) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d e comunicato con il codice seguente: (RJE/*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti previsti nel diritto dell'Unione e del Regno Unito per le zone ivi specificate.

Specie:	Razze	Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k
	Rajiformes		(SRX/67AKXD)

([5])

Specie:	Razza dagli occhi piccoli	Zona:	7e
	Raja microocellata		(RJE/07E.)

Belgio	1	([1])	TAC precauzionale
Germnaia	0	([1])	
Estonia	0	([1])	
Irlanda	2	([1])	
Spagna	2	([1])	
Francia	6	([1])	
Lituania	0	([1])	
Paesi Bassi	0	([1])	
Portogallo	0	([1])	
Unione	11	([1])	
Regno Unito	5	([1])	
TAC	16		

([1]) Solo le navi che partecipano a programmi di monitoraggio delle attività di pesca ricognitiva della razza dagli occhi piccoli nella zona 7e possono sbarcare catture di questo stock. Gli esemplari catturati da altre navi non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. L'Unione e il Regno Unito decidono in modo autonomo come ripartire il proprio contingente tra le navi che partecipano ai suoi regimi di monitoraggio. Le navi partecipanti saranno tenute a raccogliere e condividere dati relativi a sbarchi e rigetti e preferibilmente dati sulle caratteristiche biologiche delle catture (lunghezza, peso e sesso).

Tabella 99

Specie:	Razze			Zona:	7d
	Rajiformes				(SRX/07D.)
Belgio	240	([1]) ([2]) ([3]) ([4])	TAC precauzionale		
Francia	2 011	([1]) ([2]) ([3]) ([4])	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96		
Paesi Bassi	13	([1]) ([2]) ([3]) ([4])			
Unione	2 264	([1]) ([2]) ([3]) ([4])			
Regno Unito	424	([1]) ([2]) ([3]) ([4])			
TAC	2 688	([4])			

([1]) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/07D.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/07D.) e razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) (RJE/07D.) sono comunicate separatamente.

([2]) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/*67AKD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/*67AKD) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*67AKD) sono comunicate separatamente. Questa condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) e alla razza ondulata (*Raja undulata*).

([3]) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (SRX/*2AC4C). Le catture di razza a coda corta (*Raja brachyura*) nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione della zona 4 (RJH/*04-C.), razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/*2AC4C), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*2AC4C) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*2AC4C) sono comunicate separatamente. Questa condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*).

([4]) Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*). Le catture di questa specie sono imputate ai quantitativi previsti in tale TAC distinto (RJU/7DE.).

Tabella 100

Specie:	Razza ondulata *Raja undulata*		Zona:	7d e 7e (RJU/7DE.)
Belgio	295	(1)	TAC analitico	
Germania	4	(1)		
Estonia	1	(1)		
Irlanda	381	(1)		
Spagna	319	(1)		
Francia	1 445	(1)		
Lituania	6	(1)		
Paesi Bassi	3	(1)		
Portogallo	6	(1)		
Unione	2 460	(1)		
Regno Unito	1 324	(1)		
TAC	3 784	(1)		

(1) Gli esemplari possono essere sbarcati unicamente interi o eviscerati. Per i pescherecci dell'Unione, ciò lascia impregiudicati i divieti previsti nel diritto dell'Unione e del Regno Unito per le zone ivi specificate.

Tabella 101

Specie:	Razze *Rajiformes*		Zona:	acque dell'Unione delle zone 8 e 9 (SRX/89-C.)
Belgio	12	(1) (2)	TAC precauzionale	
Spagna	1 827	(1) (2)		
Francia	2 240	(1) (2)		
Portogallo	1 816	(1) (2)		
Unione	5 895	(1) (2)		
Regno Unito	13	(1) (2)		
TAC	5 908	(2)		

(1) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/89-C.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/89-C.) e razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.

Specie:	Razze *Rajiformes*	Zona:	acque dell'Unione delle zone 8 e 9 (SRX/89-C.)

([2]) Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*). Tale specie non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte da questo TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata nelle sottozone 8 e 9 possono essere sbarcate unicamente intere o eviscerate. Le catture restano al di sotto dei contingenti di cui alla tabella sottostante. Queste disposizioni lasciano impregiudicati i divieti previsti nel diritto dell'Unione per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente con i codici riportati nelle tabelle sottostanti. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli riportati di seguito:

Specie:	Razza ondulata *Raja undulata*		Zona:	acque dell'Unione della zona 8 (RJU/8-C.)
Belgio	0		TAC precauzionale	
Spagna	10	([2])	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	13	([1])		
Portogallo	10			
Unione	33			
Regno Unito	0			
TAC	33			

([1]) 28,5 tonnellate aggiuntive possono essere assegnate a navi che partecipano ad attività di pesca ricognitiva mirante alla raccolta di dati basati sulla pesca per lo stock in questione secondo quanto predisposto da un istituto scientifico nazionale. Le catture imputabili a tale assegnazione supplementare sono comunicate separatamente (RJU/8-C.SEN). Prima di autorizzare le catture la Francia comunica alla Commissione il nome della nave/i nomi delle navi in questione. Ciò non pregiudica la stabilità relativa.

([2]) 21,5 tonnellate aggiuntive possono essere assegnate a navi che partecipano ad attività di pesca ricognitiva mirante alla raccolta di dati basati sulla pesca per lo stock in questione secondo quanto predisposto da un istituto scientifico nazionale. Le catture imputabili a tale assegnazione supplementare sono comunicate separatamente (RJU/8-C.SEN). Prima di autorizzare le catture la Spagna comunica alla Commissione il nome della nave/i nomi delle navi in questione. Ciò non pregiudica la stabilità relativa.

Specie:	Razza ondulata *Raja undulata*		Zona:	acque dell'Unione della zona 9 (RJU/9-C.)
Belgio	0		TAC precauzionale	
Spagna	15	([1])		
Francia	20			
Portogallo	15			
Unione	50			
Regno Unito	0			
TAC	50			

([1]) 50 tonnellate aggiuntive possono essere assegnate a navi che partecipano ad attività di pesca ricognitiva mirante alla raccolta di dati basati sulla pesca per lo stock in questione secondo quanto predisposto da un istituto scientifico nazionale. Le catture imputabili a tale assegnazione supplementare sono comunicate separatamente (RJU/9-C.SEN). Prima di autorizzare le catture il Portogallo comunica alla Commissione il nome della nave/i nomi delle navi in questione. Ciò non pregiudica la stabilità relativa.

Tabella 102

Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b (GHL/2A-C46)
Danimarca	20	TAC analitico	
Germania	34		
Estonia	20		
Irlanda	20		
Spagna	20		
Francia	317		
Lituania	20		
Polonia	20		
Unione	471		
Norvegia	0		
Regno Unito	1 251		
TAC	1 722		

Tabella 103

Specie:	Sgombro *Scomber scombrus*	Zona:	3a; acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 2a, 3b e 3c; 3d e 4; acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/2A34-N.)
Belgio	380 (1) (2)	TAC analitico	
Danimarca	21 995 (1) (2) (4)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	396 (1) (2)		
Francia	1 197 (1) (2)		
Paesi Bassi	1 205 (1) (2)		
Svezia	3 641 (1) (2) (3)		
Unione	28 814 (1) (2)		
TAC	576 958		

Specie:	Sgombro *Scomber scombrus*	Zona:	3a; acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 2a, 3b e 3c; 3d e 4; acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/2A34-N.)

([1]) Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

	3a (MAC/*03A.)	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 3a, 4b e 4c (MAC/*3A4BC)	4b (MAC/*04B.)	4c (MAC/*04C.)	Acque del Regno Unito e acque internazionali delle zone 2a, 5b, 6, 7, 8d, 8e, 12 e 14 (MAC/*2AX14)
Belgio	0	0	0	0	228
Danimarca	0	4 130	0	0	13 197
Germania	0	0	0	0	238
Francia	0	490	0	0	718
Paesi Bassi	0	490	0	0	723
Svezia	0	0	390	10	2 184
Unione	0	5 110	390	10	17 289

([2]) Nei limiti di questi contingenti, e d'intesa con lo Stato costiero interessato, nelle due zone seguenti non possono inoltre essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

	Acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/*02A4AN-)	acque delle Isole Fær Øer (MAC/*FRO1)
Belgio	Da fissare	Da fissare
Danimarca	Da fissare	Da fissare
Germania	Da fissare	Da fissare
Francia	Da fissare	Da fissare
Paesi Bassi	Da fissare	Da fissare
Svezia	Da fissare	Da fissare
Unione	Da fissare	Da fissare

([3]) Condizione speciale: compreso il quantitativo seguente, in tonnellate, da prelevare nelle acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/*2A4AN): 246
Nel corso delle attività di pesca soggette a questa condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di tali specie.

([4]) Nei limiti di questo contingente, la Danimarca effettua i trasferimenti seguenti, che possono essere pescati nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell'Unione delle zone 6, 7, 8d, nelle acque dell'Unione delle zone 8a, 8b e 8e, acque internazionali delle zone 12 e 14, nonché nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali delle zone 2a e 5b (MAC/*2A14):

Germania	380
Estonia	3
Irlanda	1 266
Spagna	0
Francia	253
Lettonia	2
Lituania	2
Paesi Bassi	554
Polonia	27

Tabella 104

Specie:	Sgombro	Zona:	6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14
	Scomber scombrus		(MAC/2CX14-)

Germania	9 640	(1)	TAC analitico
Estonia	80	(1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento
Irlanda	39 914	(1)	
Spagna	10	(1)	
Francia	6 428	(1)	
Lettonia	59	(1)	
Lituania	59	(1)	
Paesi Bassi	14 059	(1)	
Polonia	679	(1)	
Unione	70 928	(1)	
Norvegia	0	(2) (3)	
Isole Fær Øer	0	(4)	
Regno Unito	Non pertinente	(1)	
TAC	576 958		

(1) Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere messo a disposizione per scambi da pescare da parte di Spagna, Francia e Portogallo nelle zone 8c, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (MAC/*8C910).

(2) Può essere pescato nelle zone 2a, 6a a nord di 56° 30' N, 4a, 7d, 7e, 7f e 7h (MAC/*AX7H).

(3) La Norvegia può pescare il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate, a titolo di limite di accesso (MAC/*N5630) a nord di 56° 30' N. I quantitativi non imputati conformemente alla nota2 in calce sono imputati al limite di cattura stabilito dalla Norvegia.
0

(4) Questo quantitativo è detratto dal limite di cattura (contingente di accesso) delle Isole Fær Øer. Può essere pescato solo nella zona 6a a nord di 56° 30' N (MAC/*6AN56). Tuttavia, dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° ottobre al 31 dicembre questo contingente può essere pescato anche nelle zone 2a e 4a a nord di 59° N (MAC/*24N59).

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone e nei periodi seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

	Acque del Regno Unito della zona 4a. Nei periodi dal 1° gennaio al 14 febbraio e dal 1° agosto al 31 dicembre (MAC/*4A-UK)	Acque norvegesi della zona 2a (MAC/*2AN-)	Acque delle Isole Fær Øer (MAC/*FRO2)
Germania	9 640	0	Da fissare
Estonia	80	0	Da fissare
Irlanda	39 914	0	Da fissare
Spagna	10	0	Da fissare
Francia	6 428	0	Da fissare
Lettonia	59	0	Da fissare
Lituania	59	0	Da fissare
Paesi Bassi	14 059	0	Da fissare
Polonia	679	0	Da fissare
Unione	70 928	0	Da fissare
Regno Unito	Non pertinente	0	Non pertinente

Tabella 105

Specie:	Sgombro *Scomber scombrus*	Zona:	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (MAC/8C3411)
Spagna	21 718 (1)	TAC analitico	
Francia	144 (1)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Portogallo	4 489 (1)		
Unione	26 351		
TAC	576 958		

(1) Condizione speciale: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone 8a, 8b e 8d (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone 8a, 8b e 8d, non superano il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito: 8b (MAC/*08B.)

Spagna	1 824
Francia	12
Portogallo	377

Tabella 106

Specie:	Sogliola *Solea solea*	Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (SOL/24-C.)
Belgio	722	TAC analitico	
Danimarca	330		
Germania	578		
Francia	144		
Paesi Bassi	6 521		
Unione	8 295		
Norvegia	5 (1)		
Regno Unito	1 700		
TAC	10 000		

(1) Può essere pescato solo nelle acque dell'Unione della zona 4 (SOL/*04-EU).

Tabella 107

Specie:	Sogliola *Solea solea*	Zona:	6; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (SOL/56-14)
Irlanda	46	TAC precauzionale	
Unione	46		
Regno Unito	11		
TAC	57		

Tabella 108

Specie:	Sogliola *Solea solea*	Zona:	7a (SOL/07A.)
Belgio	272	TAC analitico	
Irlanda	94	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	3		
Paesi Bassi	86		
Unione	455		
Regno Unito	142		
TAC	609		

Tabella 109

Specie:	Sogliola *Solea solea*	Zona:	7d (SOL/07D.)
Belgio	322	TAC analitico	
Francia	645	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	967	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Regno Unito	242		
TAC	1 209		

Tabella 110

Specie:	Sogliola *Solea solea*		Zona:	7e (SOL/07E.)
Belgio		36	TAC analitico	
Francia		389	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione		425		
Regno Unito		719		
TAC		1 151		

Tabella 111

Specie:	Sogliola *Solea solea*		Zona:	7f e 7g (SOL/7FG.)
Belgio		659	TAC analitico	
Irlanda		33	Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia		66		
Unione		758		
Regno Unito		371		
TAC		1 149		

Tabella 112

Specie:	Sogliola *Solea solea*		Zona:	7h, 7j e 7k (SOL/7HJK.)
Belgio		14	TAC precauzionale	
Irlanda		77		
Francia		28		
Paesi Bassi		23		
Unione		142		
Regno Unito		28		
TAC		170		

Tabella 113

Specie:	Spratto e catture accessorie connesse *Sprattus sprattus*		Zona:	3a (SPR/03A.)
Danimarca	0	(1) (2) (3)	TAC analitico	
Germania	0	(1) (2) (3)		
Svezia	0	(1) (2) (3)		
Unione	0	(1) (2) (3)		
TAC	0	(2)		

(1) Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano ed eglefino (OTH/*03A.). Le catture accessorie di merlano ed eglefino imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.
(2) Questo contingente si applica dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026.
(3) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque del Regno Unito e verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente notificati alla Commissione e al Regno Unito.

Tabella 114

Specie:	Spratto e catture accessorie connesse *Sprattus sprattus*		Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (SPR/2AC4-C)
Belgio	0	(1) (2)	TAC analitico	
Danimarca	0	(1) (2)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	0	(1) (2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	0	(1) (2)		
Paesi Bassi	0	(1) (2)		
Svezia	0	(1) (2) (3)		
Unione	0	(1) (2)		
Norvegia	0	(1)		
Isole Fær Øer	0	(1) (4)		
Regno Unito	0	(1)		
TAC	0	(1)		

(1) Questo contingente si applica dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026.
(2) Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OTH/*2AC4C). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.
(3) Compresi i cicerelli.
(4) Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringa.

Tabella 115

Specie:	Spratto *Sprattus sprattus*		Zona:	7d e 7e (SPR/7DE.)
Belgio	0	(1)	TAC analitico	
Danimarca	0	(1)		
Germania	0	(1)		
Francia	0	(1)		
Paesi Bassi	0	(1)		
Unione	0	(1)		
Regno Unito	0	(1)		
TAC	0	(1)		

(1) Questo contingente si applica dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026.

Tabella 116

Specie:	Spinarolo *Squalus acanthias*		Zona:	acque dell'Unione della zona 3a (DGS/03A-C.)
Danimarca	433	(1)	TAC analitico	
Svezia	1 020	(1)		
Unione	1 453	(1)		
TAC	1 453	(1)		

(1) Nelle acque dell'Unione è rispettata una taglia massima di 100 cm e gli esemplari superiori a tale taglia catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati in mare.

Tabella 117

Specie:	Spinarolo *Squalus acanthias*		Zona:	acque dell'Unione e acque del Regno Unito della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (DGS/2AC4-C)
Belgio	74	(1)	TAC analitico	
Danimarca	428	(1)		
Germania	77	(1)		
Francia	137	(1)		
Paesi Bassi	117	(1)		
Svezia	6	(1)		
Unione	839	(1)		
Regno Unito	3 576	(1)		
TAC	4 415	(1)		

(1) Nelle acque dell'Unione e nelle acque del Regno Unito è rispettata una taglia massima di 100 cm e gli esemplari superiori a tale taglia catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati in mare.

Tabella 118

Specie:	Spinarolo *Squalus acanthias*		Zona:	6,7 e 8; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 1, 12 e 14 (DGS/15X14)
Belgio	865	(1)	TAC analitico	
Germania	185	(1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	2 325	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 874/96	
Spagna	447	(1)		
Francia	3 685	(1)		
Paesi Bassi	12	(1)		
Portogallo	18	(1)		
Unione	7 537	(1)		
Regno Unito	6 461	(1)		
TAC	13 998	(1)		

(1) Nelle acque dell'Unione e nelle acque del Regno Unito è rispettata una taglia massima di 100 cm e gli esemplari superiori a tale taglia catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati in mare.

Tabella 119

Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse *Trachurus* spp.		Zona:	acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d (JAX/4BC7D)
Belgio	1	(1) (2)	TAC analitico	
Danimarca	259	(1) (2)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	23	(1) (2) (3)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	16	(1) (2)		
Spagna	5	(1) (2)		
Francia	21	(1) (2) (3)		
Paesi Bassi	156	(1) (2) (3)		
Portogallo	1	(1) (2)		
Svezia	75	(1) (2)		
Unione	557	(1)		
Norvegia	0	(4)		
Regno Unito	388	(1) (2) (3)		
TAC	970			

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito di questo TAC non è consentita la pesca diretta dei suri/sugarelli.
(2) Fino allo 0 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesci tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*4BC7D). Le catture accessorie di pesci tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.
(3) Condizione speciale: fino allo 0 % di questo contingente pescato nella divisione 7d può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque del Regno Unito della zona 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; acque del Regno Unito della zona 2a; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/*7D-EU).
(4) Non può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d.

Tabella 120

Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse *Trachurus* spp.		Zona:	acque del Regno Unito delle zone 2a e 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/2A-14)
Danimarca	6 313	(1) (3)	TAC analitico	
Germania	4 926	(1) (2) (3) (4)		
Irlanda	16 406	(1)		
Spagna	6 719	(4)		
Francia	2 535	(1) (2) (4)		
Paesi Bassi	19 765	(1) (2)		
Portogallo	647	(4)		
Svezia	675	(1)		
Unione	57 986			
Isole Fær Øer	0	(3)		
Regno Unito	6 124	(1) (2)		
TAC	65 221			

(1) Condizione speciale: fino allo 0 % di questo contingente utilizzato nelle acque del Regno Unito della zona 2a o 4a prima del 30 giugno può essere imputato al contingente relativo alle acque del Regno Unito e alle acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d (JAX/*2A4AC).
(2) Condizione speciale: fino allo 0 % di questo contingente può essere pescato nella zona 7d (JAX/*07D.).
(3) Limitato alle zone 4a, 6a (solo a nord di 56° 30' N), 7e, 7f e 7h.
(4) Condizione speciale: fino all'80 % di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C2).

Tabella 121

Specie:	Suri/sugarelli *Trachurus* spp.		Zona:	8c (JAX/08C.)
Spagna	8 802	(1)	TAC analitico	
Francia	153			
Portogallo	870	(1)		
Unione	9 825			
TAC	10 324			

(1) Condizione speciale: fino allo 0 % di questo contingente può essere pescato nella zona 9 (JAX/*09.).

Tabella 122

Specie:	Busbana norvegese e catture accessorie connesse *Trisopterus esmarkii*	Zona:	3a; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a (NOP/2A3A4.)

Anno	**2025**	**2026**	TAC analitico
Danimarca	299,722 (1) (2)	0 (4)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96
Germania	0,057 (1) (2) (3)	0 (4)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Paesi Bassi	0,221 (1) (2) (3)	0 (4)	
Unione	300 (1) (2) (3)	0 (4)	
Regno Unito	100 (1) (2)	0 (4)	
TAC	400 (1)	0 (4)	

(1) Può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2024 al 31 ottobre 2025.
(2) Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta della busbana norvegese.
(3) Il contingente di catture accessorie può essere pescato soltanto nelle acque del Regno Unito e dell'Unione nelle divisioni 2a, 3a e 4.
(4) Può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2025 al 31 ottobre 2026.

Tabella 123

Specie:	Pesce industriale	Zona:	acque norvegesi della zona 4 (I/F/04-N.)

Svezia	800 (1) (2)	TAC precauzionale
Unione	800	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	Non pertinente	

(1) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai contingenti di queste specie.
(2) Condizione speciale: di cui non oltre il quantitativo seguente di suri/sugarelli (JAX/*04-N.):
400

Tabella 124

Specie:	Altre specie	Zona:	acque dell'Unione delle zone 6 e 7 (OTH/67-EU)

Unione	Non pertinente	TAC precauzionale
Norvegia	0 (1)	
TAC	Non pertinente	

(1) Da pescare esclusivamente con palangari.

Tabella 125

Specie:	Altre specie	Zona:	acque norvegesi della zona 4 (OTH/04-N.)
Belgio	14	TAC precauzionale	
Danimarca	1 320	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	149		
Francia	61		
Paesi Bassi	106		
Svezia	Non pertinente (1)		
Unione	1 650 (2)		
TAC	Non pertinente		

(1) Contingente di «Altre specie» assegnato a un livello consuetudinario dalla Norvegia alla Svezia.
(2) Specie non coperte da altri TAC.

Tabella 126

Specie:	Altre specie	Zona:	acque dell'Unione delle zone 4 e 6a a nord di 56° 30' N (OTH/46AN-EU)
Unione	Non pertinente	TAC precauzionale	
Norvegia	0 (1) (2)		
Isole Fær Øer	0		
TAC	Non pertinente		

(1) Limitatamente alla zona 4 (OTH/*4-EU).
(2) Specie non coperte da altri TAC.

PARTE C

Meccanismo di scambio di contingenti per i TAC relativi alle catture accessorie inevitabili

I TAC di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del presente regolamento sono indicati di seguito.

Per il Belgio: sogliola, zona 7a; sogliola, zone 7f e 7g; sogliola, zona 7e; sogliola, zone 8a e 8b; lepidorombi, zona 7; eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10 e in acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1; scampo, zona 7; merluzzo bianco, zona 7a; passera di mare, zone 7f e 7g; passera di mare, zone 7h, 7j e 7k; razze, zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k.

Per la Francia: sgombro, zone 3a e 4, acque del Regno Unito della zona 2a, acque dell'Unione delle zone 3b, 3c e nelle sottodivisioni 22-32; aringa, zone 4, 7d e acque del Regno Unito della zona 2a; suri/sugarelli, acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d; merlano, zone 7b-k; eglefino, zone 7b-k, 8, 9 e 10, e in acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1; sogliola, zone 7f e 7g; merlano, zona 8; occhialone, zone 6, 7 e 8; pesci tamburo, zone 6, 7 e 8; sgombro, zone 6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e, acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b e in acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14; razze, acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k; razze, acque dell'Unione della zona 7d; razze, acque dell'Unione delle zone 8 e 9; razza ondulata, zone 7d e 7e.

Per l'Irlanda: rana pescatrice, zona 6, acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b e in acque internazionali delle zone 12 e 14; rana pescatrice, zona 7; scampo, unità funzionale 16 della sottozona 7.

PARTE D

Specie vietate di acque profonde

(1) Squali di acque profonde

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
Apristurus spp.	API	Gattucci oceanici
Centrophorus spp. ([1])	CWO	Centrofori
Centroscyllium fabricii	CFB	Pescecane nero
Centroscymnus coelolepis ([2])	CYO	Squalo portoghese
Centroscymnus crepidater	CYP	Squalo musolungo
Chlamydoselachus anguineus	HXC	Squalo serpente
Dalatias licha ([3])	SCK	Zigrino
Deania calcea ([4])	DCA	Squalo becco d'uccello
Etmopterus princeps	ETR	Sagrì atlantico
Etmopterus spinax	ETX	Sagrì nero
Galeus melastomus	SHO	Boccanera
Galeus murinus	GAM	Gattuccio islandese
Hexanchus griseus	SBL	Squalo capopiatto
Oxynotus paradoxus	OXN	Pesce porco atlantico
Scymnodon ringens	SYR	Cagnolo atlantico
Somniosus microcephalus	GSK	Squalo di Groenlandia

([1]) Si applica anche al sagrì (*Centrophorus squamosus*) nelle acque dell'Unione e del Regno Unito della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4.
([2]) Si applica anche nelle acque dell'Unione e del Regno Unito della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4.
([3]) Si applica anche nelle acque dell'Unione e del Regno Unito della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4.
([4]) Si applica anche nelle acque dell'Unione e del Regno Unito della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4.

(2) Razze di acque profonde (*Rajiformes*)

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
Raja fyllae	RJY	Razza rotonda boreale
Raja hyperborea	RJG	Razza iperborea
Raja nidarosiensis	JAD	Razza norvegese

(3) Chimere di acque profonde (*Chimaeridae*)

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
Chimaera monstrosa	CMO	Chimera mostruosa
Chimaera opalescens	WCH	Chimera opalescente
Harriotta haeckeli	HCH	Chimera di Haeckel
Harriotta raleighana	HCR	Chimera naso stretto
Hydrolagus affinis	CYA	Chimera dagli occhi piccoli
Hydrolagus lusitanicus	KXA	Chimera portoghese
Hydrolagus mirabilis	CYH	Chimera dagli occhi grandi
Hydrolagus pallidus	CYZ	Chimera pallida
Rhinochimaera atlantica	RCT	Chimera atlantica

PARTE E

Stock di acque profonde per i quali l'Unione decide autonomamente

Tabella 1

Specie:	Pesce sciabola nero *Aphanopus carbo*	Zona:	acque dell'Unione e acque internazionali della zona Copace 34.1.2 (BSF/C3412-)

Anno	**2025**	**2026**	TAC precauzionale
Portogallo	Da fissare	Da fissare	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento
Unione	Da fissare (1)	Da fissare (1)	
TAC	Da fissare (1)	Da fissare (1)	

(1) Il quantitativo fissato equivale al contingente del Portogallo.

Tabella 2

Specie:	Granatiere di roccia *Coryphaenoides rupestris*	Zona:	acque dell'Unione della zona 3 (RNG/03-)

Anno	**2025 e 2026 (ciascun anno)**	TAC precauzionale
Danimarca	1,892 (1) (2)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Germania	0,011 (1) (2)	
Svezia	0,097 (1) (2)	
Unione	2,000 (1) (2)	
TAC	2,000 (1) (2)	

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(2) Non è consentita la pesca diretta di granatiere berglax (*Macrourus berglax*). Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/03-) sono imputate a tale contingente e non possono superare l'1 % di quest'ultimo.

Tabella 3(1)

Specie:	Occhialone *Pagellus bogaraveo*	Zona:	9N ([1]) (SBR/09NX)
Anno	**2025 e 2026 (ciascun anno)**		
Spagna	6	TAC analitico	
Portogallo	36		
Unione	42		
TAC	43		

([1]) Parte della sottozona 9 a nord di 36° 10' 00" N.

Tabella 3(2)

Specie:	Occhialone *Pagellus bogaraveo*	Zona:	9S ([1]) e acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (SBR/09S-3411)
Anno	**2025 e 2026 (ciascun anno)**		
Spagna	0	TAC analitico	
Portogallo	0	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	0	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	0		

([1]) Parte della sottozona 9 a sud di 36° 10' 00" N.

PARTE F

Stock condivisi di acque profonde

Tabella 1

Specie:	Pesce sciabola nero *Aphanopus carbo*		Zona:	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5; acque internazionali della zona 12 (BSF/56712-)
Germania	16		TAC precauzionale	
Estonia	8		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	39			
Spagna	78			
Francia	1 096			
Lettonia	51			
Lituania	0			
Polonia	0			
Altri	4	([1])		
Unione	1 292			
Regno Unito	78			
TAC	1 370			

([1]) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BSF/56712_AMS).

Tabella 2

Specie:	Pesce sciabola nero *Aphanopus carbo*	Zona:	acque dell'Unione e internazionali delle zone 8, 9 e 10 (BSF/8910-)
Spagna	7	TAC precauzionale	
Francia	18		
Portogallo	2 302		
Unione	2 327		
TAC	2 327		

Tabella 3

Specie:	Berici *Beryx* spp.		Zona:	acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 (ALF/3X14-)
Irlanda	5	(1)	TAC precauzionale	
Spagna	40	(1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	11	(1)		
Portogallo	118	(1)		
Unione	174	(1)		
Regno Unito	5	(1)		
TAC	179	(1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Tabella 4

Specie:	Granatiere di roccia *Coryphaenoides rupestris*		Zona:	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b (RNG/5B67-)
Germania	3	(1) (2) (4)	TAC precauzionale	
Estonia	19	(1) (2) (4)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	86	(1) (2) (4)		
Spagna	21	(1) (2) (4)		
Francia	1 092	(1) (2) (4)		
Lituania	25	(1) (2) (4)		
Polonia	13	(1) (2) (4)		
Altri	3	(1) (2) (3) (4)		
Unione	1 262	(1) (2) (4)		
Regno Unito	64	(1) (2) (4)		
TAC	1 326	(1) (2)		

(1) Un massimo del 10 % di ciascun contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 8, 9, 10, 12 e 14 (RNG/*8X14- per il granatiere di roccia; RHG/*8X14- per le catture accessorie di granatiere berglax (*Macrourus berglax*)).

(2) La pesca diretta di granatiere berglax non è consentita. Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/5B67-) sono imputate a tale contingente e non possono superare l'1 % di quest'ultimo.

(3) Esclusivamente per le catture accessorie. Non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (RNG/5B67_AMS per il granatiere di roccia; RHG/5B67_AMS per il granatiere berglax).

(4) Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta dei granatieri.

Tabella 5

Specie:	Granatiere di roccia *Coryphaenoides rupestris*		Zona:	acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 8, 9, 10, 12 e 14 (RNG/8X14-)
Germania	11	(1) (2) (3)	TAC precauzionale	
Irlanda	2	(1) (2) (3)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	1 195	(1) (2) (3)		
Francia	55	(1) (2) (3)		
Lettonia	19	(1) (2) (3)		
Lituania	2	(1) (2) (3)		
Polonia	374	(1) (2) (3)		
Unione	1 658	(1) (2) (3)		
Regno Unito	5	(1) (2) (3)		
TAC	1 663	(1) (2)		

(1) Un massimo del 10 % di ciascun contingente può essere pescato nelle zone 6 e 7 e nelle acque del Regno Unito e nelle acque internazionali della zona 5b (RNG/*5B67- per il granatiere di roccia; RHG/*5B67- per le catture accessorie di granatiere berglax (*Macrourus berglax*)).
(2) La pesca diretta di granatiere berglax non è consentita. Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/8X14-) sono imputate a tale contingente e non possono superare l'1 % di quest'ultimo.
(3) Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta dei granatieri.

Tabella 6

Specie:	Occhialone *Pagellus bogaraveo*		Zona:	6, 7 e 8 (SBR/678-)
Irlanda	3	(1)	TAC precauzionale	
Spagna	85	(1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	4	(1)		
Altri	3	(1) (2)		
Unione	95	(1)		
Regno Unito	11	(1)		
TAC	105	(1)		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
(2) Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SBR/678_AMS).

Tabella 7

Specie:	Occhialone *Pagellus bogaraveo*		Zona:	acque dell'Unione e acque internazionali della zona 10 (SBR/10-)
Spagna		2 (1)	TAC analitico	
Portogallo		276 (1)		
Unione		278 (1)		
Regno Unito		2 (1)		
TAC		280 (1)		

(1) Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.

ALLEGATO IB

ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA, SOTTOZONE CIEM 1, 2, 5, 12 E 14, E ACQUE GROENLANDESI DELLA ZONA NAFO 1

Tabella 1

Specie:	Aringa *Clupea harengus*	Zona:	acque del Regno Unito, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2 (HER/1/2-)
Belgio	8	TAC analitico	
Danimarca	8 032		
Germania	1 407		
Irlanda	2 080		
Spagna	27		
Francia	347		
Paesi Bassi	2 875		
Polonia	406		
Portogallo	27		
Finlandia	124		
Svezia	2 977		
Unione	18 310		
Regno Unito	Non pertinente		
TAC	401 794		

Condizione speciale: nei limiti dei suddetti contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:
acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)
Da fissare
zone 2 e 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Fær Øer) (HER/*25B-F)

Belgio	Da fissare
Danimarca	Da fissare
Germania	Da fissare
Irlanda	Da fissare
Spagna	Da fissare
Francia	Da fissare
Paesi Bassi	Da fissare
Polonia	Da fissare
Portogallo	Da fissare
Finlandia	Da fissare
Svezia	Da fissare

Tabella 2

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	Zona:	acque norvegesi delle zone 1 e 2 (COD/1N2AB.)
Germania	2 347	TAC analitico	
Irlanda	290	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Grecia	290	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	2 617,5		
Francia	2 154		
Portogallo	2 617,5		
Unione	10 316		
TAC	Non pertinente		

Tabella 3

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*	Zona:	acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 (COD/N1GL14)
Germania	2 050 ([1])	TAC analitico	
Unione	2 050 ([1])	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		

([1]) Non può essere pescato dal 1° marzo al 31 maggio nella «zona di gestione Kleine Bank» delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	65° 00' N	38° 00' O
2	65° 00' N	35° 15' O
3	64° 00' N	35° 15' O
4	64° 00' N	38° 00' O

Tabella 4

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	acque delle Isole Svalbard; acque internazionali delle zone 1 e 2b (COD/1/2B.)
Germania	1 817	(1) (2)	TAC analitico	
Spagna	4 695	(1) (2)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	775	(1) (2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Polonia	854	(1) (2)		
Portogallo	992	(1) (2)		
Altri Stati membri	84	(1) (2) (3)		
Unione	9 217	(1) (2)		
TAC	Non pertinente			

(1) L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona di Spitsbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.
(2) Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per retata. I quantitativi di catture accessorie di eglefino si aggiungono al contingente di merluzzo bianco.
(3) Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia e Portogallo. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (COD/1/2B_AMS).

Tabella 5

Specie:	Merluzzo bianco ed eglefino *Gadus morhua* e *Melanogrammus aeglefinus*	Zona:	acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (C/H/05B-F.)
Germania	Da fissare	TAC analitico	
Francia	Da fissare	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	Da fissare	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		

Tabella 6

Specie:	Granatieri *Macrourus* spp.		Zona:	acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (GRV/514GRN)
Unione		60 (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC		Non pertinente (2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Condizione speciale: il granatiere di roccia (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/514GRN) e il granatiere berglax (*Macrourus berglax*) (RHG/514GRN) non sono oggetto di pesca mirata. Queste specie sono oggetto unicamente di catture accessorie, da comunicare separatamente.

(2) Il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate, è assegnato alla Norvegia. Condizione speciale per tale quantitativo: il granatiere di roccia (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/514GRN) e il granatiere berglax (*Macrourus berglax*) (RHG/514GRN) non sono oggetto di pesca mirata. Queste specie sono oggetto unicamente di catture accessorie, da comunicare separatamente.
40

Tabella 7

Specie:	Granatieri *Macrourus* spp.		Zona:	acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.)
Unione		45 (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC		Non pertinente (2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Condizione speciale: il granatiere di roccia (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/N1GRN.) e il granatiere berglax (*Macrourus berglax*) (RHG/N1GRN.) non sono oggetto di pesca mirata. Queste specie sono oggetto unicamente di catture accessorie, da comunicare separatamente.

(2) Il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate, è assegnato alla Norvegia. Condizione speciale per tale quantitativo: il granatiere di roccia (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/N1GRN.) e il granatiere berglax (*Macrourus berglax*) (RHG/N1GRN.) non sono oggetto di pesca mirata. Queste specie sono oggetto unicamente di catture accessorie, da comunicare separatamente.
55

Tabella 8

Specie:	Capelin *Mallotus villosus*		Zona:	2b (CAP/02B.)
Unione		0	TAC analitico	
TAC		0		

Tabella 9

Specie:	Capelin *Mallotus villosus*		Zona:	acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (CAP/514GRN)
Danimarca		0 (2)	TAC analitico	
Germania		0 (2)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Svezia		0 (2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Tutti gli Stati membri		0 (1)		
Unione		0 (2)		
Norvegia		0 (2)		
TAC		Non pertinente		

(1) La Danimarca, la Germania e la Svezia possono accedere al contingente «Tutti gli Stati membri» solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell'Unione non accedono in nessun caso al contingente «Tutti gli Stati membri». Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (CAP/514GRN_AMS).
(2) Questo contingente si applica dal 15 ottobre 2025 al 15 aprile 2026.

Tabella 10

Specie:	Eglefino *Melanogrammus aeglefinus*		Zona:	acque norvegesi delle zone 1 e 2 (HAD/1N2AB.)
Germania		375	TAC analitico	
Francia		225	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione		600	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC		Non pertinente		

Tabella 11

Specie:	Melù *Micromesistius poutassou*		Zona:	acque delle Isole Fær Øer (WHB/2A4AXF)
Danimarca		Da fissare	TAC analitico	
Germania		Da fissare	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia		Da fissare	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi		Da fissare		
Unione		Da fissare (1)		
TAC		Non pertinente		

(1) Le catture di melù possono includere catture accessorie inevitabili di argentina.

Tabella 12

Specie:	Molva e molva azzurra *Molva molva* e *Molva dypterygia*	Zona:	acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (B/L/05B-F.)
Germania	Da fissare	TAC analitico	
Francia	Da fissare	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	Da fissare (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Da fissare		

(1) Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero possono essere imputate a questo contingente, fino al limite seguente (OTH/*05B-F):
Da fissare

Tabella 13

Specie:	Gamberetto boreale *Pandalus borealis*	Zona:	acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (PRA/514GRN)
Danimarca	1 150	TAC analitico	
Francia	1 150	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	2 300	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Norvegia	1 700		
Isole Fær Øer	0		
TAC	Non pertinente		

Tabella 14

Specie:	Gamberetto boreale *Pandalus borealis*	Zona:	acque groenlandesi della zona NAFO 1 (PRA/N1GRN.)
Danimarca	1 215,5	TAC analitico	
Francia	1 215,5	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	2 431	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		

Tabella 15

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	Zona:	acque norvegesi delle zone 1 e 2 (POK/1N2AB.)
Germania	495	TAC analitico	
Francia	80	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	575	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		

Tabella 16

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	Zona:	acque internazionali delle zone 1 e 2 (POK/1/2INT)
Unione	0	TAC analitico	
TAC	Non pertinente		

Tabella 17

Specie:	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	Zona:	acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (POK/05B-F.)
Belgio	Da fissare	TAC analitico	
Germania	Da fissare	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	Da fissare	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	Da fissare		
Unione	Da fissare		
TAC	Non pertinente		

Tabella 18

Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	Zona:	acque norvegesi delle zone 1 e 2 (GHL/1N2AB.)
Germania	175 [1]	TAC analitico	
Unione	175 [1]	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		

[1] Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Tabella 19

Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*		Zona:	acque internazionali delle zone 1 e 2 (GHL/1/2INT)
Unione	1 711	(1)	TAC precauzionale	
TAC	Non pertinente			

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Tabella 20

Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*		Zona:	acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GHL/N1G-S68)
Germania	1 625	(1)	TAC analitico	
Unione	1 625	(1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Norvegia	275	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente			

(1) Da pescare a sud di 68° N.

Tabella 21

Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*		Zona:	acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 (GHL/5-14GL)
Germania	4 125		TAC analitico	
Unione	4 125	(1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Norvegia	650		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Isole Fær Øer	0			
TAC	Non pertinente			

(1) La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre sei pescherecci contemporaneamente.

Tabella 22

Specie:	Scorfano atlantico *Sebastes mentella*	Zona:	acque norvegesi delle zone 1 e 2 (REB/1N2AB.)
Germania	851	TAC analitico	
Spagna	106	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	93	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo	450		
Unione	1 500		
TAC	Non pertinente		

Tabella 23

Specie:	Scorfani *Sebastes* spp.	Zona:	acque internazionali delle zone 1 e 2 (RED/1/2INT)
Unione	3 964 (1) (2)	TAC analitico	
		Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	3 964	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio al 30 novembre. I pescherecci limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1 % del totale delle catture tenute a bordo.

(2) La pesca di tale specie verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. A partire dalla data di chiusura gli Stati membri vietano la pesca diretta dello scorfano da parte delle navi battenti la loro bandiera.

Tabella 24

Specie:	Scorfani (pelagici)	Zona:	acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14
	Sebastes spp.		(RED/N1G14P)

Germania	0 (1) (2) (3)	TAC analitico
Francia	0 (1) (2) (3)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	0 (1) (2) (3)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Norvegia	0 (1) (2)	
Isole Fær Øer	0 (1) (2) (4)	
TAC	Non pertinente	

(1) Questo contingente può essere pescato soltanto dal 10 maggio al 31 dicembre.

(2) Questo contingente può essere pescato soltanto nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	64° 45'N	28°30'O
2	62°50'N	25°45'O
3	61°55'N	26°45' O
4	61° 00'N	26°30'O
5	59°00'N	30°00'O
6	59°00'N	34°00'O
7	61°30'N	34°00'O
8	62°50'N	36°00'O
9	64°45'N	28°30'O

(3) Condizione speciale: questo contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/*5-14P).

(4) Questo contingente può essere pescato soltanto nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (RED/*514GN).

Tabella 25

Specie:	Scorfani (demersali) *Sebastes* spp.		Zona:	acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (RED/N1G14D)
Germania	1 194	(1)	TAC analitico	
Francia	6	(1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	1 200	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente			

(1) Può essere pescato solo con reti da traino e solo a nord e a ovest della linea delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	59°15'N	54°26'O
2	59°15'N	44°00'O
3	59°30'N	42°45'O
4	60°00'N	42 00'O
5	62°00'N	40°30'O
6	62°00'N	40 00'O
7	62°40'N	40°15'O
8	63°09'N	39°40'O
9	63°30'N	37°15'O
10	64°20'N	35°00'O
11	65°15'N	32°30'O
12	65°15'N	29°50'O

Tabella 26

Specie:	Scorfani *Sebastes* spp.	Zona:	acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (RED/05B-F.)
Belgio	Da fissare	TAC analitico	
Germania	Da fissare	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	Da fissare	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	Da fissare		
TAC	Non pertinente		

Tabella 27

Specie:	Altre specie	Zona:	acque norvegesi delle zone 1 e 2 (OTH/1N2AB.)
Germania	161 (1)	TAC analitico	
Francia	64 (1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	225 (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Tabella 28

Specie:	Altre specie (1)	Zona:	acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (OTH/05B-F.)
Germania	Da fissare	TAC analitico	
Francia	Da fissare	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	Da fissare	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		

(1) Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.

Tabella 29

Specie:	Pesci piatti	Zona:	acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (FLX/05B-F.)
Germania	Da fissare	TAC analitico	
Francia	Da fissare	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	Da fissare	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		

Tabella 30

Specie:	Catture accessorie ([1])	Zona:	acque groenlandesi (B-C/GRL)
Unione	300	TAC precauzionale	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	Non pertinente		

([1]) Le catture accessorie di granatieri (*Macrourus* spp.) sono comunicate conformemente alle tabelle sulle possibilità di pesca seguenti: granatieri nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (GRV/514GRN) e granatieri nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.).

ALLEGATO IC

ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE – ZONA DELLA CONVENZIONE NAFO

Tabella 1

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	NAFO 2J3KL (COD/N2J3KL)
Bulgaria	0,001	(1) (2)	TAC analitico	
Germania	162,340	(1) (2)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Estonia	28,937	(1) (2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	150,098	(1) (2)		
Francia	23,363	(1) (2)		
Lettonia	28,937	(1) (2)		
Lituania	28,937	(1) (2)		
Polonia	75,850	(1) (2)		
Portogallo	234,372	(1) (2)		
Romania	2,165	(1) (2)		
Unione	735	(1) (2)		
TAC	18 947	(1) (2)		

(1) Questo contingente si applica dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2025. Può essere pescato soltanto dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.
(2) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta tra le ore 00:00 UTC del 15 aprile 2025 e le ore 23:59 UTC del 30 giugno 2025. Durante tale periodo questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Tabella 2

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	NAFO 3NO (COD/N3NO.)
Unione	0	(1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	0	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di1 000 kg o del 4 %, se tale quantitativo è maggiore.

Tabella 3

Specie:	Merluzzo bianco *Gadus morhua*		Zona:	NAFO 3M (COD/N3M.)
Germania	587,0	(1)	TAC analitico	
Estonia	140,0	(1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	1 805,0	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	252,0	(1)		
Lettonia	140,0	(1)		
Lituania	140,0	(1)		
Polonia	478,0	(1)		
Portogallo	2 475,8	(1)		
Unione	6 017,8	(1)		
TAC	12 613	(1)		

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta tra le ore 00:00 UTC del 1° gennaio e le ore 24:00 UTC del 31 marzo. Durante tale periodo questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Tabella 4

Specie:	Passera lingua di cane *Glyptocephalus cynoglossus*		Zona:	NAFO 3L (WIT/N3L.)
Unione	0	(1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	0	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Tabella 5

Specie:	Passera lingua di cane *Glyptocephalus cynoglossus*	Zona:	NAFO 3NO (WIT/N3NO.)
Estonia	61,6	TAC analitico	
Lettonia	61,6	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania	61,6	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	185		
TAC	1 395		

Tabella 6

Specie:	Passera canadese *Hippoglossoides platessoides*		Zona:	NAFO 3M (PLA/N3M.)
Unione	0	(1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	0	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Tabella 7

Specie:	Passera canadese *Hippoglossoides platessoides*		Zona:	NAFO 3LNO (PLA/N3LNO.)
Unione	0	(1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	0	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Tabella 8

Specie:	Totano *Illex illecebrosus*		Zona:	sottozone NAFO 3 e 4 (SQI/N34.)
Estonia	128	(1) (2)	TAC analitico	
Lettonia	128	(1) (2)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania	128	(1) (2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Polonia	227	(1) (2)		
Altri	29 467	(1) (2) (3)		
Unione	30 078	(1) (4)		
TAC	34 000			

(1) Nessun peschereccio può praticare la pesca del totano tra le ore 00:00 UTC del 1° gennaio e le ore 24:00 UTC del 30 giugno.
(2) Tra il 1° luglio e il 31 dicembre, durante un periodo di esenzione non superiore a due settimane, non si considera pesca diretta un totale massimo di tre retate in cui qualsiasi altra specie per cui il presente regolamento fissa possibilità di pesca nella zona della convenzione NAFO e diversa dal totano rappresenta la percentuale maggiore, in termini di peso, del totale delle catture nella retata, a condizione che il peschereccio abbia a bordo un osservatore di controllo, utilizzi una dimensione di maglia non inferiore a 60 mm e sia conforme ai requisiti NAFO in materia di notifica e rendicontazione per avvalersi di tale periodo di esenzione di due settimane. Dopo ciascuna delle suddette retate, il peschereccio si sposta immediatamente di almeno 10 miglia nautiche dalla posizione della precedente retata per tutta la retata successiva.
(3) Questo quantitativo è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SQI/N34_AMS).
(4) Corrisponde alla somma dei contingenti di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia e della quota non specificata messa a disposizione del Canada e degli Stati membri, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.

Tabella 9

Specie:	Limanda a coda gialla *Limanda ferruginea*		Zona:	NAFO 3LNO (YEL/N3LNO.)
Unione		0 (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC		15 810	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 2 500 kg o del 10 %, se tale quantitativo è maggiore. Tuttavia, se all'Unione viene assegnato un contingente «Altri», una volta esaurito il contingente «Altri» il limite per le catture accessorie è fissato ad un massimo di 1 250 kg o al 5 %, se tale quantitativo è maggiore.
Cionondimeno, se a seguito di trasferimenti, scambi o noleggio di contingenti viene condotta la pesca diretta, si applica quanto segue:
a) sono consentite catture accessorie del 15 % di passera canadese. Tuttavia, se un peschereccio ha a bordo un osservatore:
 i) questo massimale è pari a 2 900 kg o al 15 % di passera canadese, se tale quantitativo è maggiore; e
 ii) un peschereccio può superare il massimale di cui al punto i) per le catture accessorie di passera canadese tenute a bordo durante i primi nove giorni di pesca nella zona di regolamentazione NAFO, a condizione che tali catture accessorie siano inferiori o pari al 15 % entro la fine di detto periodo oppure, se anteriore, nel momento in cui il peschereccio abbandona la zona di regolamentazione NAFO;
b) le prime due volte che le catture di passera canadese rappresentano la percentuale maggiore, in termini di peso, del totale delle catture in una retata, tali catture sono considerate catture accidentali, ma il peschereccio si sposta immediatamente di almeno 10 miglia nautiche dalla posizione della precedente retata per tutta la retata successiva.

Tabella 10

Specie:	Capelin *Mallotus villosus*		Zona:	NAFO 3NO (CAP/N3NO.)
Unione		0 (1)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC		0 (1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Tabella 11

Specie:	Gamberetto boreale *Pandalus borealis*		Zona:	NAFO 3LNO ([1]) ([2]) (PRA/N3LNOX)
Estonia		0 ([3])	TAC analitico	
Spagna		0 ([3])	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Lettonia		0 ([3])	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania		0 ([3])		
Polonia		0 ([3])		
Portogallo		0 ([3])		
Unione		0 ([3])		
TAC		0 ([3])		

([1]) Esclusa la zona delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	47°20'00"N	46°40'00"O
2	47°20'00"N	46°30'00"O
3	46°00' 00"N	46°30'00"O
4	46°00'00"N	46°40'00"O

([2]) La pesca è vietata a una profondità inferiore a 200 metri nella zona a ovest di una linea delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	46°00'00"N	47°49'00"O
2	46°25'00"N	47°27'00"O
3	46°42'00"N	47°25'00"O
4	46°48'00"N	47°25'50"O
5	47°16'50"N	47°43' 50"O

([3]) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Tabella 12

Specie:	Gamberetto boreale *Pandalus borealis*	Zona:	NAFO 3M ([1]) (PRA/*N3M.)

TAC	Non pertinente ([2])	TAC analitico

([1]) I pescherecci possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	47°20'00"N	46°40'00"O
2	47°20'00"N	46°30'00"O
3	46°00'00"N	46°30'00"O
4	46°00'00"N	46°40'00"O

La pesca del gamberetto è inoltre vietata dal 1° giugno al 31 dicembre nella zona delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	47°55'00"N	45°00'00"O
2	47°30'00"N	44°15'00"O
3	46°55'00"N	44°15'00"O
4	46°35'00"N	44°30'00"O
5	46°35'00"N	45°40'00"O
6	47°30'00"N	45°40'00"O
7	47°55'00"N	45°00'00"O

([2]) Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca (EFF/*N3M.). Gli Stati membri interessati rilasciano autorizzazioni di pesca per i pescherecci che praticano questo tipo di pesca e notificano tali autorizzazioni alla Commissione prima che i pescherecci inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009.

Stato membro	Numero massimo di giorni di pesca
Danimarca	0
Estonia	0
Spagna	0
Lettonia	0
Lituania	0
Polonia	0
Portogallo	0

Tabella 13

Specie:	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*		Zona:	NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO)
Germania		303	TAC analitico	
Estonia		297	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna		4 064	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lettonia		42		
Lituania		21		
Portogallo		1 699		
Unione		6 426		
TAC		10 960		

Tabella 14

Specie:	Razze *Rajidae*		Zona:	NAFO 3LNO (SKA/N3LNO.)
Estonia		283	TAC analitico	
Spagna		3 403	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania		62	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo		660		
Unione		4 408		
TAC		7 000		

Tabella 15

Specie:	Scorfani *Sebastes* spp.		Zona:	NAFO 3LN (RED/N3LN.)
Germania		204,0	TAC analitico	
Estonia		296,6	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Lettonia		296,6	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania		296,6		
Unione		1 094		
TAC		6 000		

Tabella 16

Specie:	Scorfani *Sebastes* spp.		Zona:	NAFO 3M (RED/N3M.)
Germania	513	(1)	TAC analitico	
Estonia	1 571	(1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	233	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lettonia	1 571	(1)		
Lituania	1 571	(1)		
Portogallo	2 354	(1)		
Unione	7 813	(1)		
TAC	17 503	(1)		

(1) Questo contingente è subordinato al rispetto del TAC, stabilito per tale stock per tutte le parti contraenti della NAFO. Nell'ambito di questo TAC, anteriormente al 1° luglio non possono essere pescati quantitativi superiori al limite intermedio seguente:
8 752

Tabella 17

Specie:	Scorfani *Sebastes* spp.	Zona:	NAFO 3O (RED/N3O.)
Spagna	1 771	TAC analitico	
Portogallo	5 229	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	7 000	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	20 000		

Tabella 18

Specie:	Scorfani *Sebastes* spp.		Zona:	sottozona NAFO 2, divisioni 1F e 3K (RED/N1F3K.)
Lettonia	0	(1)	TAC analitico	
Lituania	0	(1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	0	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	0	(1)		

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie è oggetto unicamente di catture accessorie fino ad un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Tabella 19

Specie:	Musdea americana *Urophycis tenuis*		Zona:	NAFO 3NO (HKW/N3NO.)
Spagna	255		TAC analitico	
Portogallo	333		Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	588	([1])	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	1 000			

([1]) Se, conformemente alle norme NAFO, un voto positivo delle parti contraenti della NAFO conferma che il TAC è di 2 000 tonnellate, i contingenti corrispondenti dell'Unione e degli Stati membri sono fissati come segue:

Spagna	509
Portogallo	667
Unione	1 176

ALLEGATO ID

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT

Tabella 1

Specie:	Pesce vela *Istiophorus albicans*		Zona:	Oceano Atlantico, a est di 45° O (SAI/AE45W)
TAC		1 271,00	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

Tabella 2

Specie:	Pesce vela *Istiophorus albicans*		Zona:	Oceano Atlantico, a ovest di 45° O (SAI/AW45W)
TAC		1 030,00	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

Tabella 3

Specie:	Marlin azzurro *Makaira nigricans*		Zona:	Oceano Atlantico (BUM/ATLANT)
Spagna		22,77	TAC analitico	
Francia		332,82	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo		46,21	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione		401,80		
TAC		1 670,00		

Tabella 4

Specie:	Verdesca *Prionace glauca*		Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (BSH/AN05N)
Irlanda		0,72	TAC analitico	
Spagna		20 309,50	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia		113,96	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo		4 024,82		
Unione		24 449,00 [1]		
TAC		30 000,00		

[1] Dopo il trasferimento di 348 tonnellate al Marocco.

Tabella 5

Specie:	Verdesca *Prionace glauca*		Zona:	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (BSH/AS05N)
Spagna		12 498,27	TAC analitico	
Portogallo		4 906,73	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione		17 405,00	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC		27 711,00		

Tabella 6

Specie:	Marlin bianco *Kajikia albida*		Zona:	Oceano Atlantico (WHM/ATLANT)
Spagna		30,50	TAC analitico	
Portogallo		19,50	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione		50,00	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC		355,00		

Tabella 7

Specie:	Alalunga (del nord) *Thunnus alalunga*		Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (ALB/AN05N)
Irlanda	3 967,52		TAC analitico	
Spagna	22 362,40		Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	7 033,33		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo	2 452,65			
Unione	35 815,90	[1] [2]		
TAC	47 251,00			

[1] Il numero di pescherecci dell'Unione dediti alla pesca dell'alalunga del nord come specie bersaglio è 1 241.
[2] Condizione speciale: nei limiti di questo contingente, nelle acque del Regno Unito (ALB/*AN05N-UK) non può essere pescato un quantitativo superiore a 280,00.

Tabella 8

Specie:	Alalunga (australe) *Thunnus alalunga*	Zona:	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (ALB/AS05N)
Spagna	870,12	TAC analitico	
Francia	285,95	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo	608,93	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	1 765,00		
TAC	28 000,00		

Tabella 9

Specie:	Alalunga (tonno bianco del Mediterraneo) *Thunnus alalunga*		Zona:	Mar Mediterraneo (ALB/MED)
Grecia	385,30		TAC analitico	
Spagna	99,46		Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	14,45		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Croazia	6,74			
Italia	1 128,24			
Cipro	416,06			
Malta	39,68			
Unione	2 089,93	[4]		
TAC	2 500,00	[1] [2] [3]		

[1] Al fine di proteggere i giovanili di pesce spada, ai pescherecci con palangaro dediti alla cattura del tonno bianco del Mediterraneo si applica tra l'altro un periodo di divieto dal 1° ottobre al 30 novembre. Il tonno bianco del Mediterraneo non può inoltre essere catturato, né come specie bersaglio né come cattura accessoria, tenuto a bordo, trasbordato o sbarcato nei periodi seguenti:
— Grecia, Croazia, Italia e Cipro: dal 1° ottobre al 30 novembre e dal 1° al 31 marzo;
— Spagna, Francia e Malta: dal 1° gennaio al 31 marzo.

[2] Ogni Stato membro limita il numero dei propri pescherecci autorizzati a praticare la pesca del tonno bianco del Mediterraneo al numero di pescherecci autorizzati a pescare questa specie nel 2017. A questo limite di capacità gli Stati membri possono applicare una tolleranza del 10 %.

[3] Condizione speciale: le catture accessorie di tonno bianco del Mediterraneo devono essere imputate a questo contingente ma sono comunicate separatamente (ALB/MED-BC). Le catture di esemplari morti di tonno bianco del Mediterraneo provenienti dalla pesca sportiva e ricreativa devono essere imputate a questo contingente ma sono comunicate separatamente (ALB/MED-SR).

[4] Dopo il trasferimento di 0 tonnellate dalla Turchia.

Tabella 10

Specie:	Tonno albacora *Thunnus albacares*		Zona:	Oceano Atlantico (YFT/ATLANT)
TAC	110 000,00	[1]	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

[1] Le catture di tonno albacora effettuate da pescherecci a cianciolo (YFT/*ATLPS) e pescherecci con palangaro di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri (YFT/*ATLLL) sono comunicate separatamente.

Tabella 11

Specie:	Tonno obeso *Thunnus obesus*		Zona:	Oceano Atlantico (BET/ATLANT)
Spagna	7 523,98	(1)	TAC analitico	
Francia	3 195,86	(1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo	2 856,45	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	13 576,29	(1)		
TAC	73 000,00	(1)		

(1) Le catture di tonno obeso effettuate da pescherecci a cianciolo (BET/*ATLPS) e pescherecci con palangaro di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 20 metri (BET/*ATLLL) sono comunicate separatamente. Per questi pescherecci gli Stati membri sono tenuti a trasmettere settimanalmente le catture a partire dal mese di giugno, quando le catture raggiungono l'80 % del contingente.

Tabella 12

Specie:	Tonno rosso *Thunnus thynnus*		Zona:	Oceano Atlantico, a est di 45° O, e Mar Mediterraneo (BFT/AE45WM)
Grecia	349,61		TAC analitico	
Spagna	6 783,67	(2) (4)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	6 693,70	(2) (3) (4)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Croazia	1 057,97	(6)		
Cipro	188,09	(4)		
Italia	5 283,00	(4) (5)		
Malta	433,43	(4)		
Portogallo	637,88			
Altri Stati membri	75,65	(1)		
Unione	21 503,00	(2) (3) (4) (5)		
TAC	40 570,00	(1)		

Specie:	Tonno rosso *Thunnus thynnus*	Zona:	Oceano Atlantico, a est di 45° O, e Mar Mediterraneo (BFT/AE45WM)

([1]) Eccetto Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Cipro, Italia, Malta e Portogallo ed esclusivamente come cattura accessoria. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BFT/AE45WM_AMS).

([2]) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8301):

Spagna	1 027,76
Francia	477,45
Unione	1 505,21

([3]) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*641):

Francia	100,00
Unione	100,00

([4]) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 2, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8302):

Spagna	135,67
Francia	133,87
Italia	105,66
Cipro	3,76
Malta	8,67
Unione	387,63

([5]) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*643):

Italia	105,66
Unione	105,66

([6]) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dai pescherecci di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8303F):

Croazia	952,17
Unione	952,17

Tabella 13

Specie:	Squalo mako *Isurus oxyrinchus*		Zona:	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (SMA/AS05N)
Unione		503,00 ([1])	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC		1 325,00 ([1]) ([2])	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

([1]) Contingente fissato ai fini dell'applicazione di un limite di detenzione dell'Unione per questo stock.
([2]) Esclusivamente per le catture accessorie.

Tabella 14

Specie:	Pesce spada *Xiphias gladius*		Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N)
Spagna	6 097,29	(2)	TAC analitico	
Portogallo	1 108,20	(2)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Altri Stati membri	162,84	(1) (2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	7 368,33			
TAC	14 769,00			

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/AN05N_AMS).
(2) Condizione speciale: fino ad un massimo del 2,39 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico, a sud di 5° N (SWO/*AS05N). Le catture da imputare alla condizione speciale del contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/*AS05N_AMS).

Tabella 15

Specie:	Pesce spada *Xiphias gladius*		Zona:	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (SWO/AS05N)
Spagna	4 525,88	(1)	TAC analitico	
Portogallo	298,12	(1)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	4 824,00		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	10 000,00			

(1) Condizione speciale: fino ad un massimo del 3,51 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/*AN05N).

Tabella 16

Specie:	Pesce spada *Xiphias gladius*		Zona:	Mar Mediterraneo (SWO/MED)
Grecia	1 036,02	(1) (2)	TAC analitico	
Spagna	1 565,04	(1) (2)	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	109,08	(1) (2)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Croazia	13,74	(1) (2)		
Italia	3 208,44	(1) (2)		
Cipro	50,67	(1) (2)		
Malta	380,64	(1) (2)		
Unione	6 363,63	(1) (2)		
TAC	9 017,00			

(1) Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° aprile al 31 dicembre.
(2) Condizione speciale: le catture accessorie di pesce spada del Mediterraneo devono essere imputate a questo contingente ma sono comunicate separatamente (SWO/MED-BC). Le catture accessorie di esemplari morti di pesce spada del Mediterraneo provenienti dalla pesca sportiva e ricreativa devono essere imputate a questo contingente ma sono comunicate separatamente (SWO/MED-SR).

ALLEGATO IE

ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

I TAC stabiliti nel presente allegato non sono assegnati alle parti contraenti della SEAFO e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che comunicherà alle parti contraenti della SEAFO il momento in cui si dovranno interrompere le attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Tabella 1

Specie:	Berici *Beryx* spp.	Zona:	zona della convenzione SEAFO (ALF/SEAFO)
TAC	200 (1)	TAC precauzionale	

(1) Nella sottodivisione B1 non possono essere prelevate più di 132 tonnellate (ALF/*F47NA).

Tabella 2

Specie:	Granchi rossi di fondale *Chaceon* spp.	Zona:	sottodivisione SEAFO B1(1) (GER/F47NAM)
TAC	162 (1)	TAC precauzionale	

(1) Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:
— a ovest, dal meridiano di longitudine 0° E,
— a nord, dal parallelo di latitudine 20° S,
— a sud, dal parallelo di latitudine 28° S, e
— a est, dai limiti esterni della zona economica esclusiva della Namibia.

Tabella 3

Specie:	Granchi rossi di fondale *Chaceon* spp.	Zona:	zona della convenzione SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (GER/F47X)
TAC	200	TAC precauzionale	

Tabella 4

Specie:	Moro oceanico *Dissostichus eleginoides*	Zona:	sottozona SEAFO D (TOP/F47D)
TAC	274	TAC precauzionale	

Tabella 5

Specie:	Moro oceanico *Dissostichus eleginoides*	Zona:	zona della convenzione SEAFO, esclusa la sottozona D (TOP/F47-D)
TAC	0	TAC precauzionale	

Tabella 6

Specie:	Pesce specchio atlantico *Hoplostethus atlanticus*	Zona:	sottodivisione SEAFO B1 ([1]) (ORY/F47NAM)
TAC	0 ([2])	TAC precauzionale	

([1]) Ai fini del presente allegato, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:
— a ovest, dal meridiano di longitudine 0° E,
— a nord, dal parallelo di latitudine 20° S,
— a sud, dal parallelo di latitudine 28° S, e
— a est, dai limiti esterni della zona economica esclusiva della Namibia.

([2]) Fatta eccezione per una cattura accessoria autorizzata di quattro tonnellate (ORY/*F47NA).

Tabella 7

Specie:	Pesce specchio atlantico *Hoplostethus atlanticus*	Zona:	zona della convenzione SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (ORY/F47X)
TAC	50	TAC precauzionale	

Tabella 8

Specie:	Pentaceri australi *Pseudopentaceros* spp.	Zona:	zona della convenzione SEAFO (EDW/SEAFO)
TAC	135	TAC precauzionale	

ALLEGATO IF

TONNO AUSTRALE – ZONE DI DISTRIBUZIONE

Specie:	Tonno australe *Thunnus maccoyii*		Zona:	tutte le zone di distribuzione (SBF/F41-81)
Unione		13 (1)	TAC analitico	
TAC		13	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
			Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

ALLEGATO IG

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Tabella 1

Specie:	Tonno obeso *Thunnus obesus*	Zona:	zona della convenzione WCPFC (BET/WCPFC)
Unione	2 000 (1)	TAC precauzionale	
TAC	Non pertinente (1)		

(1) Questo contingente può essere pescato unicamente da pescherecci operanti con palangaro.

Tabella 2

Specie:	Pesce spada *Xiphias gladius*	Zona:	zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S (SWO/F7120S)
Unione	3 170,36	TAC precauzionale	
TAC	Non pertinente		

ALLEGATO IH

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Tabella 1

Specie:	Austromerluzzi *Dissostichus* spp.	Zona:	zona della convenzione SPRFMO, blocchi di ricerca A e B ([1]) (TOT/SPR-AB)
TAC	0 ([2]) ([3]) ([4])	TAC precauzionale	

([1]) Blocco di ricerca A:

NO	50°30' S, 136°E
NE	50°30' S, 140°30' E
SE	54° 50' S, 140° 30' E
SO	54° 50' S, 136° E

Blocco di ricerca B:

NO	52° 45' S, 140° 30' E
NE	52° 45' S, 145° 30' E
SE	54° 50' S, 145° 30' E
SO	54° 50' S, 140° 30' E

([2]) TAC annuale destinato unicamente alla pesca esplorativa. La pesca è limitata a profondità comprese tra 600 m e 2 500 m. È inoltre limitata a una bordata della durata massima di 60 giorni consecutivi che può avvenire in qualsiasi momento tra il 1° maggio e il 15 novembre 2025. Dal 1° al 15 novembre 2025 i palangari sono calati solo di notte e tutte le attività di pesca cessano immediatamente qualora si verifichi la morte:
a) di una delle specie seguenti: albatro urlatore (*Diomedea exulans*), albatro testagrigia (*Thalassarche chrysostoma*), albatro sopracciglio nero (*Thalassarche melanophris*), petrello grigio (*Procellaria cinerea*), petrello piumoso (*Pterodroma colais*); o
b) di tre esemplari di una qualsiasi delle specie seguenti: albatro mantochiaro (*Phoebetria palpebrata*), ossifraga del sud (*Macronectes giganteus*) e ossifraga del nord (*Macronectes halli*).
La pesca è inoltre limitata a un numero massimo di 5 000 ami per cala, con un massimo di 100 cale. I palangari sono calati ad una distanza di almeno 3 miglia nautiche gli uni dagli altri e non in zone precedentemente utilizzate da palangari nell'ultimo anno civile. Le attività di pesca cessano una volta raggiunto il TAC o, se ciò avviene prima, una volta effettuate 100 cale/retate durante la bordata.

([3]) Di cui fino a 0 tonnellate possono essere pescate nel blocco di ricerca A. Le catture di austromerluzzi nel blocco di ricerca A sono comunicate separatamente (TOT/SPR-A).

([4]) Di cui fino a 0 tonnellate possono essere pescate nel blocco di ricerca B. Le catture di austromerluzzi nel blocco di ricerca B sono comunicate separatamente (TOT/SPR-B).

Tabella 2

Specie:	Sugarello cileno *Trachurus murphyi*	Zona:	zona della convenzione SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Germania	0	TAC analitico	
Lituania	0	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	0	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Polonia	0		
Unione	0		
TAC	Non pertinente		

ALLEGATO IJ

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

Tabella 1

Specie:	Tonno albacora *Thunnus albacares*	Zona:	zona di competenza della IOTC (YFT/IOTC)
Spagna	42 903	TAC analitico	
Francia	27 710	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.	
Italia	2 365	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Portogallo	100 (1)		
Unione	73 078		
TAC	Non pertinente		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Tabella 2

Specie:	Tonno obeso *Thunnus obesus*	Zona:	zona di competenza della IOTC (BET/IOTC)
Spagna	12 862	TAC analitico	
Francia	3 700	Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.	
Italia	410	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Portogallo	38 (1)		
Unione	17 010		
TAC	Non pertinente		

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

ALLEGATO IK

ZONA DELL'ACCORDO SIOFA

Tabella 1

Specie:	Squalo portoghese *Centroscymnus coelolepis*	Zona:	sottozona SIOFA 2 (1) (CYO/F517S2)
TAC	767,6 (2) (3)	TAC precauzionale	

(1) Zona delimitata:
— a sud, dal parallelo di latitudine 36° 00' S,
— a est, dal meridiano di longitudine 49° 00' E,
— a ovest, dal meridiano di longitudine 40° 00' E,
— a nord, dalle zone economiche esclusive adiacenti.

(2) Il quantitativo autorizzato di catture accessorie sopra indicato non è ripartito tra le parti del SIOFA e quindi la quota spettante all'Unione non è definita.

(3) Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito di questo quantitativo autorizzato di catture accessorie non è consentita la pesca diretta. Una volta esaurito il quantitativo autorizzato di catture accessorie, il segretariato del SIOFA ne dà notifica alle parti contraenti. Allorché ricevono la notifica dell'esaurimento del quantitativo autorizzato di catture accessorie, gli Stati membri garantiscono che i loro pescherecci operanti nella sottozona 2 SIOFA non abbiano a bordo esemplari di squalo portoghese per il resto dell'anno. Dopo la notifica dell'esaurimento del quantitativo autorizzato di catture accessorie da parte del segretariato del SIOFA, tale divieto di detenzione si applica a qualunque palangaro calato in mare. I pescherecci con palangaro in mare al momento del ricevimento della notifica possono trattenere gli esemplari di squalo portoghese morti al momento del salpamento, ma devono rilasciare tutti gli esemplari vivi attaccati al palangaro.

Tabella 2

Specie:	Austromerluzzi *Dissostichus* spp.	Zona:	zona di Del Cano (1) (TOT/F517DC)
Unione	14,66 (2)	TAC precauzionale	
TAC	44 (2)		

(1) Zona delimitata:
— a nord, dal parallelo di latitudine 44° 00' S, se ad ovest del meridiano 44° 09' E, e dal parallelo di latitudine 43° 30' S, se ad est del meridiano 44° 09' E,
— a sud, dal parallelo di latitudine 45° 00' S,
— a ovest e a est, dalle zone economiche esclusive adiacenti.

(2) Può essere pescato unicamente da pescherecci aventi a bordo osservatori e operanti con palangaro nella campagna di pesca compresa tra il 1° dicembre 2024 e il 30 novembre 2025. I palangari non hanno più di 3 000 ami per trave e sono calati a una distanza minima di tre miglia nautiche gli uni dagli altri.
Le catture effettuate da pescherecci che non praticano la pesca mirata di questa specie non superano 0,5 tonnellate di *Dissostichus* spp. per campagna di pesca. Una volta raggiunto tale limite, il peschereccio non è più autorizzato a pescare nella zona di Del Cano.

Tabella 3

Specie:	Austromerluzzi *Dissostichus* spp.	Zona:	Williams Ridge ([1]) (TOT/F574WR)
TAC	140 ([2])	TAC precauzionale	

([1]) Zona delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	52°50'00"S	80°00'00"E
2	55°00'00"S	80°00'00"E
3	55°00'00"S	85°00'00"E
4	52°50'00"S	85°00'00"E

([2]) Il TAC sopra indicato non è ripartito tra le parti del SIOFA e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Può essere pescato unicamente da pescherecci aventi a bordo osservatori nella campagna di pesca compresa tra il 1° dicembre 2024 e il 30 novembre 2025. Per ogni cella della griglia stabilita dal SIOFA vengono calati al massimo due palangari dotati di non più di 6 250 ami e le bordate di pesca sono intercalate da un intervallo minimo di 30 giorni conformemente alle condizioni di accesso stabilite dal SIOFA.
Le catture effettuate da pescherecci che non praticano la pesca mirata di questa specie non superano 0,5 tonnellate di *Dissostichus* spp. per campagna di pesca. Una volta raggiunto tale limite, il peschereccio non è più autorizzato a pescare nella zona di Williams Ridge.

Zone protette temporanee

Atlantis Bank

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	32°00'	57°00'
2	32°50'	57°00'
3	32°50'	58° 0'
4	32°00'	58° 0'

Coral

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	41°00'	42°00'
2	41°40'	42° 0'
3	41°40'	44°00'
4	41°00'	44°00'

Fools Flat

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	31°30'	94°40'
2	31°40'	94°40'
3	31°40'	95°00'
4	31°30'	95°00'

Middle of What

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	37°54'	50°23'
2	37°56' 30"	50°23'
3	37°56'30"	50°27'
4	37°54'	50°27'

Walter's Shoal

Punto	Latitudine (S)	Longitudine (E)
1	33°00'	43°10'
2	33°20'	43°10'
3	33°20'	44°10'
4	33°00'	44°10'

ALLEGATO IL

ZONA DELLA CONVENZIONE IATTC

Specie:	Tonno obeso *Thunnus obesus*	Zona:	zona della convenzione IATTC (BET/IATTC)
Unione	500 (1)	TAC precauzionale	
TAC	Non pertinente		

(1) Questo contingente può essere pescato unicamente da pescherecci operanti con palangaro.

ALLEGATO IM

ZONA DELLA CONVENZIONE NPFC

Tabella 1

Specie:	Sgombro occhione *Scomber japonicus*		Zona:	zona della convenzione NPFC
Unione		0 [1] [3] [4] [5]	TAC precauzionale	
Parti contraenti della NPFC, compresa l'Unione		0 [1] [2] [3] [4]	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente			

([1]) Può essere pescato soltanto dal 1º giugno 2025 al 31 maggio 2026.

([2]) Condizione speciale: nei limiti di questo contingente, i pescherecci seguenti non possono prelevare quantitativi superiori a quelli indicati:

Pescherecci da traino (*) (MAS/NPFC-TR)	Pescherecci a cianciolo (*) (MAS/NPFC-PS)
0	0

(*) Le parti contraenti della NPFC, inclusa l'Unione, tramite la Commissione, chiudono le attività di pesca soggette a tali limiti di cattura entro due giorni dalla data in cui il segretario esecutivo della NPFC notifica che l'utilizzo di detti limiti ha raggiunto il 95 %.

([3]) Un solo peschereccio da traino battente bandiera di uno Stato membro è autorizzato a pescare sgombro occhione in qualsiasi momento. Ciò si applica fatta salva l'eventuale assegnazione di future possibilità di pesca da parte dell'Unione nella zona della convenzione NPFC, in particolare allo Stato membro autorizzato a pescare nel periodo dal 1º giugno 2025 al 31 maggio 2026.

([4]) I pescherecci dell'Unione di stazza lorda superiore a 10 000 tonnellate non sono autorizzati a pescare sgombro occhione.

([5]) Le catture effettuate nell'ambito di questo contingente sono comunicate separatamente (MAS/NPFC-EU).

ALLEGATO II

SFORZO DI PESCA DEI PESCHERECCI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE NELLA DIVISIONE CIEM 7e

Capo I

Disposizioni generali

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano sfogliare aventi dimensione di maglia pari o superiore a 80 mm nonché reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi dimensione di maglia pari o inferiore a 220 mm, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/472, e che si trovano nella divisione CIEM 7e.

1.2. I pescherecci che utilizzano reti fisse aventi dimensione di maglia pari o superiore a 120 mm e che, in base ai dati registrati, hanno un'attività di pesca comprovata inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo all'anno nei tre anni precedenti sono esentati dall'applicazione del presente allegato a condizione che:

a) nel periodo di gestione 2023 abbiano catturato meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;

b) non trasbordino pesce in mare verso altri pescherecci;

c) ogni Stato membro interessato sottoponga alla Commissione, entro il 31 luglio 2025 e il 31 gennaio 2026, una relazione sulle catture di sogliola registrate nei tre anni precedenti e sulle catture di sogliola effettuate nel 2025.

Se una di tali condizioni non è soddisfatta, i pescherecci interessati cessano di essere esentati dall'applicazione del presente allegato con effetto immediato.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

a) «gruppo di attrezzi»: il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:

i) sfogliare aventi dimensione di maglia pari o superiore a 80 mm; e

ii) reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi dimensione di maglia pari o inferiore a 220 mm;

b) «attrezzo regolamentato»: una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;

c) «la zona»: la divisione CIEM 7e;

d) «periodo di gestione in corso»: il periodo dal 1º febbraio 2025 al 31 gennaio 2026.

3. LIMITAZIONI DELL'ATTIVITÀ

Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché i pescherecci dell'Unione battenti la sua bandiera e immatricolati nell'Unione, aventi a bordo uno degli attrezzi regolamentati, non siano presenti nella zona per un numero di giorni superiore a quello indicato al capo III del presente allegato.

Capo II

Autorizzazioni

4. PESCHERECCI AUTORIZZATI

4.1. Uno Stato membro non autorizza l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di pescherecci battenti la sua bandiera che non abbiano avuto un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2003 al 2023, escluse le attività di pesca risultanti dal trasferimento di giorni tra pescherecci, a meno che non provveda a vietare la pesca nella zona per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

4.2. Tuttavia, un peschereccio con un'attività di pesca comprovata svolta con un attrezzo regolamentato può essere autorizzato a utilizzare un attrezzo differente, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con un attrezzo differente sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con l'attrezzo regolamentato.

4.3. Un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non è autorizzato a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non gli sia assegnato un contingente a seguito di un trasferimento effettuato a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non gli siano concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o 11 del presente allegato.

Capo III

Numero di giorni di presenza nella zona assegnati ai pescherecci dell'Unione

5. NUMERO MASSIMO DI GIORNI

Nel periodo di gestione in corso, il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare un peschereccio battente la sua bandiera a trovarsi nella zona qualora abbia a bordo uno degli attrezzi regolamentati è indicato nella tabella I.

Tabella I

Numero massimo di giorni di presenza di un peschereccio nella zona per categoria di attrezzi regolamentati nel periodo di gestione in corso

Attrezzo regolamentato	Numero massimo di giorni	
Sfogliare aventi dimensione di maglia ≥ 80 mm	Belgio	176
	Francia	188
Reti fisse aventi dimensione di maglia ≤ 220 mm	Belgio	176
	Francia	191

6. SISTEMA DI CHILOWATT-GIORNI

6.1. Nel periodo di gestione in corso, uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato assegnato conformemente a un sistema di chilowatt-giorni. Mediante tale sistema esso può autorizzare un peschereccio che utilizza uno qualsiasi degli attrezzi regolamentati di cui alla tabella I a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato.

6.2. Il totale di chilowatt-giorni di cui sopra è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati ai pescherecci battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto ad utilizzare l'attrezzo regolamentato. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni peschereccio per il numero di giorni in mare che sarebbero concessi al peschereccio, secondo la tabella I, se il punto 6.1 non fosse applicato.

6.3. Ogni Stato membro che intenda avvalersi del sistema di cui al punto 6.1 presenta alla Commissione una domanda per l'attrezzo regolamentato indicato alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti un calcolo dettagliato basato sugli elementi seguenti:

a) l'elenco dei pescherecci autorizzati a pescare, con indicazione del numero del registro comune della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

b) il numero di giorni in mare durante i quali ogni peschereccio sarebbe stato inizialmente autorizzato a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni peschereccio beneficerebbe in applicazione del punto 6.1.

6.4. Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 6 e, in tal caso, può autorizzare lo Stato membro interessato ad avvalersi del sistema di cui al punto 6.1.

7. ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

7.1. La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui un peschereccio avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzato dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]) o al regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio ([2]). La Commissione può esaminare le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze caso per caso, a seguito di una domanda scritta dello Stato membro interessato debitamente motivata. Tale domanda identifica i pescherecci interessati e conferma, per ciascuno, che essi non riprenderanno mai più le attività di pesca.

7.2. Lo sforzo, misurato in chilowatt-giorni, esercitato nel 2003 dai pescherecci ritirati che hanno utilizzato un determinato gruppo di attrezzi è diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutti i pescherecci che hanno utilizzato tale gruppo di attrezzi nel corso di detto anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il quoziente così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

7.3. I punti 7.1 e 7.2 non si applicano se un peschereccio è stato sostituito conformemente al punto 4.2, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

7.4. Lo Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno 2025, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi indicato alla tabella I, un calcolo dettagliato basato sugli elementi seguenti:

a) gli elenchi dei pescherecci ritirati, con indicazione del numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

b) l'attività di pesca svolta da tali pescherecci nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca.

7.5. Nel periodo di gestione in corso, gli Stati membri possono riassegnare eventuali giorni aggiuntivi in mare loro concessi a tutti o a una parte dei pescherecci che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati.

7.6. Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo indicato nella tabella I è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.

8. ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER UN PROGRAMMA RAFFORZATO DI OSSERVAZIONE SCIENTIFICA

8.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi, tra il 1º febbraio 2025 e il 31 gennaio 2026, in cui un peschereccio avente a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato, in particolare, sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati stabiliti nel regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]) e nelle sue modalità di applicazione riguardanti i programmi nazionali.

8.2. Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario e al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell'equipaggio.

8.3. Lo Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.

([1]) Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/508/oj).

([2]) Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/744/oj).

([3]) Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell'Unione per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1004/oj).

8.4. Lo Stato membro che intenda proseguire, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione comunica a quest'ultima la propria intenzione quattro settimane prima dell'inizio del nuovo periodo di applicazione del programma.

Capo IV

Gestione

9. OBBLIGO GENERALE

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

10. PERIODI DI GESTIONE

10.1. Uno Stato membro può suddividere i giorni di presenza nella zona di cui alla tabella I in periodi di gestione della durata di uno o più mesi civili.

10.2. Il numero di giorni o di ore in cui un peschereccio può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.

10.3. Lo Stato membro che autorizza la presenza di pescherecci battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 9. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro interessato dimostra di aver adottato le misure precauzionali necessarie per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che i pescherecci concludono i loro periodi di presenza in tale zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

Capo V

Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

11. TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA PESCHERECCI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO

11.1. Uno Stato membro può autorizzare un peschereccio battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona per i quali è stato autorizzato un altro peschereccio battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti dal peschereccio e della rispettiva potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni) sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dal peschereccio cedente e della rispettiva potenza motrice espressa in chilowatt. La potenza motrice in chilowatt del peschereccio è quella registrata per ciascun peschereccio nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

11.2. Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 11.1 moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt del peschereccio cedente non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata del peschereccio cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale peschereccio.

11.3. Il trasferimento di giorni conformemente al punto 11.1 è consentito tra pescherecci che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.

11.4. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti effettuati. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano i formati dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione di dette informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 61, paragrafo 2, del presente regolamento.

12. TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA PESCHERECCI BATTENTI BANDIERA DI STATI MEMBRI DIVERSI

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona, per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona, tra pescherecci battenti la loro bandiera, purché si applichino i punti 4.1, 4.3, 5, 6 e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti di pesca corrispondenti.

Capo VI

Obblighi di comunicazione

13. RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica ai pescherecci che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

14. RACCOLTA DEI DATI PERTINENTI

Gli Stati membri raccolgono, con cadenza trimestrale, le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona da pescherecci che utilizzano attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto nella zona da pescherecci che utilizzano differenti tipi di attrezzi e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di entrambi i tipi di pescherecci, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.

15. TRASMISSIONE DEI DATI PERTINENTI

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati al punto 14 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2023 e 2024, sulla base del formato dei dati specificato nelle tabelle IV e V.

Tabella II

Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Stato membro	Attrezzo	Periodo di gestione	Dichiarazione dello sforzo cumulato
(1)	(2)	(3)	(4)

Tabella III

Formato dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento [1] S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice alfa-3 ISO) in cui il peschereccio è immatricolato
(2) Attrezzo	2		Uno dei tipi di attrezzi seguenti: BT = sfogliare ≥ 80 mm GN = reti da imbrocco < 220 mm TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm
(3) Periodo di gestione	4		Un anno nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso
(4) Dichiarazione dello sforzo cumulato	7	R	Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1º febbraio al 31 gennaio del periodo di gestione pertinente

[1] Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

Tabella IV

Formato per la trasmissione dei dati relativi ai pescherecci

Stato membro	CFR	Marcatura esterna	Durata del periodo di gestione	Attrezzo notificato				Giorni ammissibili per l'utilizzo dell'attrezzo o degli attrezzi notificati				Giorni di utilizzo dell'attrezzo o degli attrezzi notificati				Trasferimento di giorni
				N. 1	N. 2	N. 3	…	N. 1	N. 2	N. 3	…	N. 1	N. 2	N. 3	…	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)

Tabella V

Formato dei dati relativi ai pescherecci

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ([1]) S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice alfa-3 ISO) in cui il peschereccio è immatricolato
(2) CFR	12		Numero del registro comune della flotta dell'Unione (CFR) Numero unico di identificazione di un peschereccio Stato membro (codice alfa-3 ISO), seguito da una stringa di identificazione (nove caratteri); se la stringa contiene meno di nove caratteri, inserire degli zero aggiuntivi a sinistra
(3) Marcatura esterna	14	L	Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione ([4])
(4) Durata del periodo di gestione	2	L	Durata del periodo di gestione espressa in mesi
(5) Attrezzo notificato	2	L	Uno dei tipi di attrezzi seguenti: BT = sfogliare ≥ 80 mm GN = reti da imbrocco < 220 mm TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm
(6) Condizione speciale che si applica all'attrezzo o agli attrezzi notificati	3	L	Numero di giorni cui il peschereccio ha diritto ai sensi dell'allegato II in funzione dell'attrezzo prescelto e della durata del periodo di gestione notificati
(7) Giorni di utilizzo dell'attrezzo o degli attrezzi notificati	3	L	Numero di giorni effettivi di presenza del peschereccio nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato
(8) Trasferimento di giorni	4	L	Per i giorni trasferiti indicare «– numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti»

([1]) Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

([4]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/404/oj).

ALLEGATO III

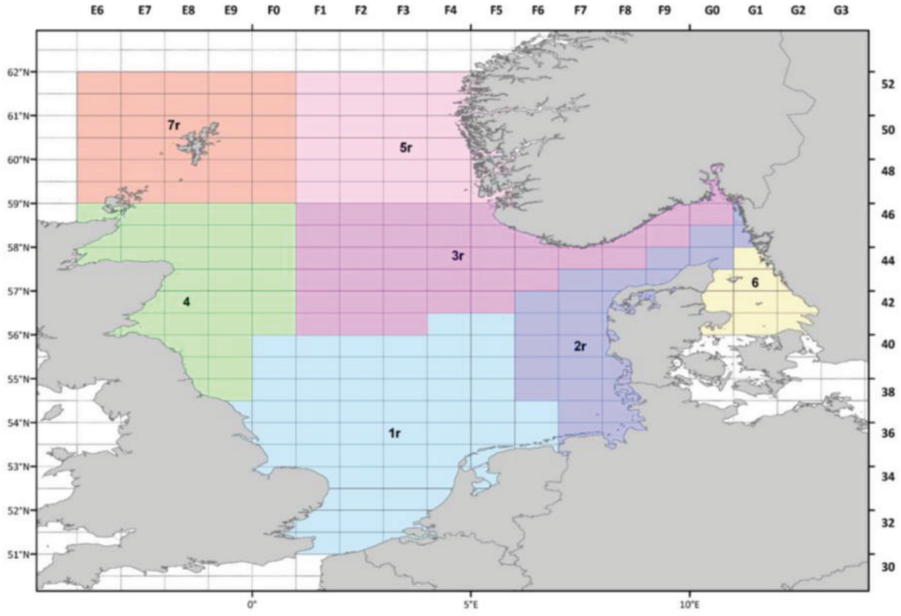
ZONE DI GESTIONE DEI CICERELLI NELLE DIVISIONI CIEM 2a E 3a E NELLA SOTTOZONA CIEM 4

Ai fini della gestione delle possibilità di pesca dei cicerelli nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 stabilite nell'allegato IA, le zone di gestione in cui si applicano limiti di cattura specifici sono quelle indicate nel presente allegato e nella relativa appendice:

Zona di gestione dei cicerelli	Riquadri statistici CIEM
1r	31–33 E9–F4; 33 F5; 34–37 E9–F6; 38–40 F0–F5; 41 F4–F5
2r	35 F7–F8; 36 F7–F9; 37 F7–F8; 38 41 F6–F8; 42 F6–F9; 43 F7–F9; 44 F9–G0; 45 G0–G1; 46 G1
3r	41–46 F1–F3; 42–46 F4–F5; 43–46 F6; 44–46 F7–F8; 45–46 F9; 46–47 G0; 47 G1 e 48 G0
4	38–40 E7–E9 e 41–46 E6–F0
5r	47–52 F1–F5
6	41–43 G0–G3; 44 G1
7r	47–52 E6–F0

Appendice

Zone di gestione dei cicerelli



ALLEGATO IV

CHIUSURE STAGIONALI AI FINI DELLA PROTEZIONE DEL MERLUZZO BIANCO IN FASE RIPRODUTTIVA

Le zone che figurano nella tabella sottostante sono chiuse alle attività di pesca con tutti gli attrezzi, esclusi gli attrezzi pelagici (ciancioli e reti da traino), nei periodi indicati:

Chiusure limitate nel tempo				
N.	Denominazione della zona	Coordinate	Periodo	Altre osservazioni
1	Stanhope ground	60°10'N - 01°45'E 60°10'N - 02°00'E 60°25'N - 01°45'E 60°25'N - 02°00'E	dal 1° gennaio al 30 aprile	
2	Long Hole	59°07,35'N - 0°31,04'O 59°03,60'N - 0°22,25'O 58°59,35'N - 0°17,85'O 58°56,00'N - 0°11,01'O 58°56,60'N - 0°08,85'O 58°59,86'N - 0°15,65'O 59°03,50'N - 0°20,00'O 59°08,15'N - 0°29,07'O	dal 1° gennaio al 31 marzo	
3	Coral edge	58°51,70'N - 03°26,70'E 58°40,66'N - 03°34,60'E 58°24,00'N - 03°12,40'E 58°24,00'N - 02°55,00'E 58°35,65'N - 02°56,30'E	dal 1° gennaio al 28 febbraio	
4	Papa Bank	59°56'N - 03°08'O 59°56'N - 02°45'O 59°35'N - 03°15'O 59°35'N - 03°35'O	dal 1° gennaio al 15 marzo	
5	Foula Deeps	60°17,50'N - 01°45'O 60°11,00'N - 01°45'O 60°11,00'N - 02°10'O 60°20,00'N - 02°00'O 60°20,00'N - 01°50'O	dal 1° novembre al 31 dicembre	
6	Egersund Bank	58°07,40'N - 04°33,00'E 57°53,00'N - 05°12,00'E 57°40,00'N - 05°10,90'E 57°57,90'N - 04°31,90'E	dal 1° gennaio al 31 marzo	(10 × 25 miglia nautiche)

Chiusure limitate nel tempo

N.	Denominazione della zona	Coordinate	Periodo	Altre osservazioni
7	A est dell'Isola di Fair	59°40'N - 01°23'O 59°40'N - 01°13'O 59°30'N - 01°20'O 59°10'N - 01°20'O 59°30'N - 01°28'O 59°10'N - 01°28'O	dal 1° gennaio al 15 marzo	
8	West Bank	57°15'N - 05°01'E 56°56'N - 05°00'E 56°56'N - 06°20'E 57°15'N - 06°20'E	dal 1° febbraio al 15 marzo	(18 × 4 miglia nautiche)
9	Revet	57°28,43'N - 08°05,66'E 57°27,44'N - 08°07,20'E 57°51,77'N - 09°26,33'E 57°52,88'N - 09°25,00'E	dal 1° febbraio al 15 marzo	(1,5 × 49 miglia nautiche)
10	Rabarberen	57°47,00'N - 11°04,00'E 57°43,00'N - 11°04,00'E 57°43,00'N - 11°09,00'E 57°47,00'N - 11°09,00'E	dal 1° febbraio al 15 marzo	A est di Skagen (2,7 × 4 miglia nautiche)

ALLEGATO V

AUTORIZZAZIONI DI PESCA

PARTE A

NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE OPERANTI NELLE ACQUE DI PAESI TERZI

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri		Numero massimo di pescherecci presenti nello stesso momento
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen	Aringa, a nord di 62° 00' N	59	DK	25	51
			DE	5	
			FR	1	
			IE	8	
			NL	9	
			PL	1	
			SE	10	
	Specie demersali, a nord di 62° 00' N	66	DE	16	41
			IE	1	
			ES	20	
			FR	18	
			PT	9	
			Non assegnate	2	
	Specie industriali, a sud di 62° 00' N	450	DK	450	141

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri		Numero massimo di pescherecci presenti nello stesso momento
Acque delle Isole Svalbard; acque internazionali delle zone 1 e 2b [1]	Attività di pesca della grancevola artica con nasse	20	EE	1	Non applicabile
			ES	1	
			LV	11	
			LT	4	
			PL	3	

[1] La ripartizione delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nella zona di Spitsbergen e dell'Isola degli Orsi non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

PARTE B

NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER I PESCHERECCI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Stato di bandiera	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Numero massimo di pescherecci presenti nello stesso momento
Venezuela [1] [2] [3]	Lutiani (acque della Guyana francese)	45	45

[1] Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto valido che vincoli il proprietario del peschereccio richiedente l'autorizzazione di pesca a un'impresa di trasformazione ubicata nel dipartimento della Guyana francese, con l'obbligo di sbarcare almeno il 75 % di tutte le catture di lutiani effettuate dal peschereccio in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione nei locali di detta impresa. Il contratto deve recare il visto delle autorità francesi, che ne controllano la corrispondenza non solo alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, ma anche agli obiettivi di sviluppo dell'economia della Guyana. Copia di questo contratto vidimato è acclusa alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora la vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alle parti interessate e alla Commissione.

[2] Le attività di pesca sono autorizzate sulla base dell'anno civile. Tuttavia, un peschereccio può proseguire le attività di pesca fino a tre mesi dopo la scadenza della sua autorizzazione di pesca a condizione che l'operatore:
— abbia avviato il processo di rinnovo della sua autorizzazione di pesca;
— abbia adempiuto tutti i suoi obblighi contrattuali e di comunicazione delle informazioni.
Tale proroga scade all'entrata in vigore della decisione della Commissione relativa a una nuova autorizzazione di pesca o al momento della notifica del rifiuto della nuova autorizzazione di pesca.

[3] Le attività di pesca dei pescherecci titolari di tali autorizzazioni di pesca possono essere esercitate solo nel periodo compreso tra il 16 febbraio 2025 e il 14 dicembre 2025.

ALLEGATO VI

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT

1. Numero massimo di pescherecci dell'Unione con lenze e canne e con lenze trainate autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso (*Thunnus thynnus*) di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale

Spagna	60
Francia	55
Unione	115

2. Numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo

Spagna	364
Francia	140 ([1])
Italia	30
Cipro	20 ([1])
Malta	54 ([1])
Unione	684

([1]) Questo numero può essere aumentato nel caso in cui un peschereccio a cianciolo sia sostituito da più pescherecci con palangaro (fino ad un massimo di 10) conformemente alla tabella A del punto 4 del presente allegato.

3. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mare Adriatico a fini di allevamento

Croazia	18
Italia	12
Unione	28

4. Numero massimo di pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

	Numero di pescherecci [1] [2]							
	Grecia [3]	Spagna	Francia	Croazia	Italia	Cipro [4]	Malta [5]	Portogallo
Pescherecci a cianciolo [6]	0	0	0	0	0	0	0	0
Pescherecci con palangaro	0	0	0	0	0	0	0	0
Pescherecci con lenze e canne	0	0	0	0	0	0	0	0
Pescherecci con lenze a mano	0	0	0	0	0	0	0	0
Pescherecci da traino	0	0	0	0	0	0	0	0
Pescherecci per pesca costiera su piccola scala	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri pescherecci adibiti alla pesca artigianale [7]	0	0	0	0	0	0	0	0

[1] I numeri riportati nella presente tabella saranno stabiliti a seguito dell'approvazione del piano di pesca, di allevamento e di gestione della capacità dell'Unione da parte dell'ICCAT, conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT e alle norme dell'Unione applicabili.

[2] I numeri riportati nella presente tabella possono essere ulteriormente aumentati, purché si adempiano gli obblighi internazionali dell'Unione.

[3] Un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni è stato sostituito con al massimo 10 pescherecci con palangaro o con un peschereccio a cianciolo di piccole dimensioni e altri tre pescherecci adibiti alla pesca artigianale.

[4] È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangaro o con un peschereccio a cianciolo di piccole dimensioni e al massimo tre pescherecci con palangaro.

[5] È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangaro.

[6] I rispettivi numeri di pescherecci a cianciolo riportati nella presente tabella sono il risultato di trasferimenti tra Stati membri e non vanno a costituire diritti storici per il futuro.

[7] Pescherecci polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangaro, lenza a mano, lenza al traino).

5. Numero massimo di tonnare autorizzate da ciascuno Stato membro per la pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Numero massimo di tonnare [1]	
Stato membro	Numero di tonnare
Spagna	5
Italia	6
Portogallo	2

[1] I numeri riportati nella presente tabella saranno adattati a seguito dell'approvazione del piano di pesca, di allevamento e di gestione della capacità dell'Unione da parte dell'ICCAT, conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT e alle norme dell'Unione applicabili.

6. Numero massimo di allevamenti autorizzati e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Numero massimo di allevamenti autorizzati e quantitativo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate) [1]		
Stato Membro	Numero di allevamenti	Quantitativo di catture (in tonnellate)
Grecia	2	785
Spagna	10	6 300
Croazia	4	2 947
Italia	13	3 764
Cipro	3	2 195
Malta	6	8 786
Portogallo	2	350

[1] I numeri riportati nella presente tabella saranno adattati a seguito dell'approvazione del piano di pesca, di allevamento e di gestione della capacità dell'Unione da parte dell'ICCAT, conformemente alle raccomandazioni dell'ICCAT e alle norme dell'Unione applicabili.

7. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare l'alalunga (*Thunnus alalunga*) del nord come specie bersaglio, conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) 2017/2107

Stato membro	Numero massimo di pescherecci
Irlanda	50
Spagna	730
Francia	151
Portogallo	310

8. Numero massimo di pescherecci dell'Unione di almeno 20 metri di lunghezza che pescano tonno obeso (*Thunnus obesus*) nella zona della convenzione ICCAT

Stato membro	Numero massimo di pescherecci a cianciolo	Numero massimo di pescherecci con palangaro
Spagna	23	190
Francia	11	0
Portogallo	0	79
Unione	34	269

ALLEGATO VII

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Nel periodo dal 1° dicembre 2024 al 30 novembre 2025 la pesca esplorativa di austromerluzzi nella zona della convenzione CCAMLR è limitata come indicato di seguito.

Tabella A

Stati membri autorizzati, sottozone e numero massimo di pescherecci

Stato membro	Sottozona	Numero massimo di pescherecci
Spagna	48.6	1
Spagna	88.1	1
Spagna	88.2	1

Tabella B

TAC e limiti per le catture accessorie

I TAC indicati nella tabella sottostante, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e pertanto la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che comunicherà alle parti contraenti il momento in cui le attività di pesca dovranno cessare a seguito dell'esaurimento del TAC.

Sottozona	Regione	Campagna	SSRU o blocchi di ricerca	Limite di cattura dell'austromerluzzo (*Dissostichus mawsoni*) (in tonnellate)/SSRU o blocchi di ricerca	Limite di cattura dell'austromerluzzo (*Dissostichus mawsoni*) (in tonnellate)/tutta la sottozona [1]	Limite per le catture accessorie (in tonnellate)/SSRU o blocchi di ricerca		
						Razze (*Rajiformes*)	Granatieri (*Macrourus* spp.) [2]	Altre specie
48.6	Tutta la sottozona	dal 1 dicembre 2024 al 30 novembre 2025	48.6_2	152	595	7	24	24
			48.6_3	50		2	8	8
			48.6_4	151		7	24	24
			48.6_5	242		12	38	38
88.1	Tutta la sottozona	dal 1 dicembre 2024 al 31 agosto 2025	A, B, C, G [3](«N70»)	623	3 278	31	99	31
			G, H, I, J, K [4](«S70»)	2 163		108	316	108
			Zona di ricerca speciale («SRZ») dell'area marina protetta della regione del Mare di Ross	393		19	72	19

Sottozona	Regione	Campagna	SSRU o blocchi di ricerca	Limite di cattura dell'austromerluzzo (*Dissostichus mawsoni*) (in tonnellate)/SSRU o blocchi di ricerca	Limite di cattura dell'austromerluzzo (*Dissostichus mawsoni*) (in tonnellate)/tutta la sottozona [1]	Limite per le catture accessorie (in tonnellate)/SSRU o blocchi di ricerca		
						Razze (*Rajiformes*)	Granatieri (*Macrourus* spp.) [2]	Altre specie
88.2	Tutta la sottozona	dal 1 dicembre 2024 al 31 agosto 2025	A, B [3] (N70)	Incluso nel limite di cattura per N70 nella sottozona 88.1		Incluso nei limiti per le catture accessorie per N70 nella sottozona 88.1		
			A, B [4] (S70)	Incluso nel limite di cattura per S70 nella sottozona 88.1		Incluso nei limiti per le catture accessorie per S70 nella sottozona 88.1		
			Parte dell'SSRU_A all'interno dell'SRZ	Incluso nel limite di cattura per l'SRZ nella sottozona 88.1		Incluso nei limiti per le catture accessorie per l'SRZ nella sottozona 88.1		
			88.2_1	184	1 218	9	29	29
			88.2_2	378		18	60	60
			88.2_3	390		19	62	62
			88.2_4	266		13	42	42
		dal 14 dicembre 2024 al 31 agosto 2025	88.2_H	166	166	8	26	26

[1] La specie bersaglio è l'austromerluzzo (*Dissostichus mawsoni*). Ogni esemplare di moro oceanico (*Dissostichus eleginoides*) catturato è conteggiato nel limite di cattura complessivo dell'austromerluzzo (*Dissostichus mawsoni*).

[2] Nella zona 88.1 e nelle SSRU A e B nella zona 88.2, quando le catture di granatieri (*Macrourus* spp.) effettuate da un singolo peschereccio in due periodi qualsiasi di dieci giorni (ovvero dal primo al decimo giorno, dall'undicesimo al ventesimo giorno oppure dal ventunesimo giorno fino all'ultimo giorno del mese), in una SSRU qualsiasi, superano i 1 500 kg in ciascun periodo di dieci giorni e superano il 16 % delle catture di austromerluzzi (*Dissostichus* spp.) effettuate dallo stesso peschereccio nella medesima SSRU, il peschereccio in questione cessa di pescare in quella SSRU per il resto della campagna.

[3] Tutte le zone al di fuori dell'area marina protetta della regione del Mare di Ross e a nord di 70° S.

[4] Tutte le zone al di fuori dell'area marina protetta della regione del Mare di Ross e a sud di 70° S.

Appendice

Parte A

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_2

54°00'S 01°00'E

55°00'S 01°00'E

55°00'S 02°00'E

55°30'S 02°00'E

55°30'S 04°00'E

56°30'S 04°00'E

56°30'S 07°00'E

56°00'S 07°00'E

56°00'S 08°00'E

54° 00'S 08° 00' E

54° 00'S 09° 00' E

53°00'S 09°00'E

53°00'S 03°00'E

53°30'S 03°00'E

53°30'S 02°00'E

54°00'S 02°00'E

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_3

64°30'S 01°00'E

66°00'S 01°00'E

66°00'S 04°00'E

65°00'S 04°00'E

65° 00' S 07° 00' E

64°30'S 07°00'E

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_4

68°20'S 10°00'E

68°20'S 13°00'E

69°30'S 13°00'E

69°30'S 10°00'E

69°45'S 10°00'E

69°45'S 06°00'E

69°00'S 06°00'E

69°00'S 10°00'E

Coordinate dei blocchi di ricerca 48.6_5

71°00'S 15°00'O

71°00'S 13°00'O

70°30'S 13°00'O

70°30'S 11°00'O

70°30'S 10°00'O

69° 30' S 10° 00' O

69° 30' S 09° 00' O

70° 00' S 09° 00' O

70° 00' S 08° 00' O

69°30'S 08°00'O

69°30'S 07°00'O

70°30'S 07°00'O

70°30'S 10°00'O

71°00'S 10°00'O

71°00'S 11°00'O

71°30'S 11°00'O

71°30'S 15°00'O

Coordinate dei blocchi di ricerca 88.2

Coordinate dei blocchi di ricerca 88.2_1

73°48'S 108°00'O

73°48'S 105°00'O

75°00'S 105°00'O

75°00'S 108°00'O

Coordinate dei blocchi di ricerca 88.2_2

73°18'S 119°00'O

73°18'S 111°30'O

74°12'S 111°30'O

74°12'S 119°00'O

Coordinate dei blocchi di ricerca 88.2_3

72°12'S 122°00'O

70°50'S 115°00'O

71°42'S 115°00'O

73°12'S 122°00'O

Coordinate dei blocchi di ricerca 88.2_4

72°36'S 140°00'O

72°36'S 128°00'O

74°42'S 128°00'O

74°42'S 140°00'O

Elenco delle piccole unità di ricerca (*Small-scale research units* – SSRU)

Regione	SSRU	Linea di confine
88.1	A	Da 60°S 150°E verso est fino a 170°E, verso sud fino a 65°S, verso ovest fino a 150°E, verso nord fino a 60°S.
	B	Da 60°S 170°E verso est fino a 179°E, verso sud fino a 66°40' S, verso ovest fino a 170 E, verso nord fino a 60°S.
	C	Da 60°S 179°E verso est fino a 170°O, verso sud fino a 70°S, verso ovest fino a 178°O, verso nord fino a 66°40'S, verso ovest fino a 179°E, verso nord fino a 60°S.
	D	Da 65°S 150°E verso est fino a 160°E, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 150°E, verso nord fino a 65°S.
	E	Da 65°S 160°E verso est fino a 170°E, verso sud fino a 68°30'S, verso ovest fino a 160°E, verso nord fino a 65°S.
	F	Da 68°30'S 160°E verso est fino a 170°E, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 160°E, verso nord fino a 68°30'S.
	G	Da 66°40'S 170°E verso est fino a 178°O, verso sud fino a 70°S, verso ovest fino a 178°50'E, verso sud fino a 70°50'S, verso ovest fino a 170°E, verso nord fino a 66°40'S.
	H	Da 70°50'S 170°E verso est fino a 178° 50'E, verso sud fino a 73°S, verso ovest fino alla costa, in direzione nord lungo la costa fino a 170°E, verso nord fino a 70°50'S.
	I	Da 70°S 178°50'E verso est fino a 170°O, verso sud fino a 73°S, verso ovest fino a 178°50'E, verso nord fino a 70°S.
	J	Da 73°S sulla costa in prossimità di 170°E, verso est fino a 178°50'E, verso sud fino a 80°S, verso ovest fino a 170°E, in direzione nord lungo la costa fino a 73°S.
	K	Da 73°S 178°50' E verso est fino a 170°O, verso sud fino a 76°S, verso ovest fino a 178°50'E, verso nord fino a 73°S.
	L	Da 76°S 178°50'E verso est fino a 170°O, verso sud fino a 80°S, verso ovest fino a 178°50'E, verso nord fino a 76°S.
	M	Da 73°S sulla costa in prossimità di 169°30'E, verso est fino a 170°E, verso sud fino a 80°S, verso ovest fino alla costa, in direzione nord lungo la costa fino a 73°S.

Regione	SSRU	Linea di confine
88.2	A	Da 60°S 170°O verso est fino a 160°O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 170°O, verso nord fino a 60°S.
	B	Da 60°S 160°O verso est fino a 150°O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 160°O, verso nord fino a 60°S.
	C	Da 70°50'S 150°O verso est fino a 140°O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 150°O, verso nord fino a 70°50'S.
	D	Da 70°50'S 140°O verso est fino a 130°O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 140°O, verso nord fino a 70° 50'S.
	E	Da 70°50'S 130°O verso est fino a 120°O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 130°O, verso nord fino a 70°50'S.
	F	Da 70°50'S 120°O verso est fino a 110°O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 120°O, verso nord fino a 70°50'S.
	G	Da 70°50'S 110°O verso est fino a 105°O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 110°O, verso nord fino a 70°50'S.
	H	Da 65°S 150°O verso est fino a 105°O, verso sud fino a 70°50'S, verso ovest fino a 150°O, verso nord fino a 65°S.
	I	Da 60°S 150°O verso est fino a 105°O, verso sud fino a 65°S, verso ovest fino a 150°O, verso nord fino a 60°S.
	J	Da 60°S 170°O verso est fino a 160°O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 170°O, verso nord fino a 60°S.
	K	Da 60°S 160°O verso est fino a 150°O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 160°O, verso nord fino a 60°S.
	L	Da 70°50'S 150°O verso est fino a 140°O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 150°O, verso nord fino a 70°50'S.
	M	Da 70°50'S 140°O verso est fino a 130°O, verso sud fino alla costa, in direzione ovest lungo la costa fino a 140°O, verso nord fino a 70°50'S.

Parte B

Notifica dell'intenzione di partecipare alla pesca del krill antartico (*Euphausia superba*)

Informazioni generali

Membro:

Campagna di pesca:

Nome del peschereccio:

Livello di catture previsto (in tonnellate):

Capacità giornaliera di trasformazione del peschereccio (tonnellate di peso vivo):

Sottozone e divisioni in cui si intende pescare

Questa misura di conservazione si applica alle notifiche dell'intenzione di pescare il krill antartico nelle sottozone 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2. L'intenzione di pescare il krill antartico in altre sottozone e divisioni deve essere notificata a titolo della misura di conservazione della CCAMLR 21-02 (2019).

Sottozona/Divisione	Selezionare la casella corrispondente
48.1	☐
48.2	☐
48.3	☐
48.4	☐
58.4.1	☐
58.4.2	☐

Tecnica di pesca: Selezionare la casella corrispondente

☐ Rete da traino convenzionale

☐ Sistema di pesca continua

☐ Pompaggio per svuotare il sacco

☐ Altri metodi (precisare)

Tipi di prodotto e metodi per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato

Tipo di prodotto	Metodo per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato, ove pertinente (cfr. allegato 21-03/B) [1]
Congelato intero	
Bollito	
Farina	
Olio	
Altro prodotto (precisare)	

[1] Se il metodo non è elencato nell'allegato 21-03/B, descriverlo in dettaglio.

Configurazione delle reti

Misure delle reti	Rete 1		Rete 2		Altra(e) rete(i)	
Apertura della rete (bocca)						
Apertura verticale massima (m)						
Apertura orizzontale massima (m)						
Circonferenza dell'apertura della rete ([1]) (m)						
Area dell'apertura (m^2)						
Dimensione di maglia media della rete ([3]) (mm)	Esterna ([2])	Interna ([2])	Esterna ([2])	Interna ([2])	Esterna ([2])	Interna ([2])
1ª parte della rete						
2ª parte della rete						
3ª parte della rete						
…						
Parte finale della rete (sacco)						

([1]) Prevista in condizioni operative.
([2]) Dimensione della maglia esterna e, se si usa una fodera di rinforzo, della maglia interna.
([3]) Dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura prevista dalla misura di conservazione della CCAMLR 22-01 (2019).

Schema o schemi delle reti

Per ogni rete utilizzata, o per ogni modifica nella configurazione delle reti, fare riferimento al relativo schema delle reti nella biblioteca degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), oppure fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del gruppo di lavoro sul monitoraggio e la gestione degli ecosistemi (*Working Group on Ecosystem Monitoring and Management* - WG-EMM). Lo schema o gli schemi delle reti devono includere:

1. la lunghezza e la larghezza di ogni parte della rete da traino (con precisione sufficiente per consentire il calcolo dell'angolo di ogni parte rispetto al flusso dell'acqua);
2. la dimensione di maglia (dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura prevista dalla misura di conservazione della CCAMLR 22-01 (2019)), la forma (ad es. losanga) e il materiale (ad es. polipropilene);
3. la costruzione della maglia (ad es. annodata, fusa);
4. i dettagli dei nastri tensori utilizzati nelle reti da traino (configurazione, posizione sulle parti della rete, indicazione «nil» se non sono utilizzati nastri tensori); i nastri tensori evitano che il krill antartico ostruisca le maglie o sfugga.

Dispositivo di esclusione dei mammiferi marini

Schema o schemi del dispositivo:

Per ogni tipo di dispositivo utilizzato, o per ogni modifica nella configurazione del dispositivo, fare riferimento al relativo schema nella biblioteca degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), oppure fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM.

Fornire i dettagli di ciascun dispositivo di esclusione dei mammiferi marini utilizzato, indicando anche se si tratta di un dispositivo di esclusione delle foche, delle balene o di altri mammiferi marini.

Raccolta di dati acustici

Fornire informazioni sugli ecoscandagli e i sonar utilizzati dal peschereccio.

Tipo (ad es. ecoscandaglio, sonar)			
Fabbricante			
Modello			
Frequenze del trasduttore (kHz)			

Raccolta di dati acustici (descrizione dettagliata):

Indicare le misure che saranno adottate per la raccolta di dati acustici per ottenere informazioni sulla distribuzione e l'abbondanza di krill antartico (*Euphausia superba*) e di altre specie pelagiche come mictofidi e salpe (SC-CAMLR-XXX, punto 2.10).

Metodo	Equazione (kg)	Parametro			
		Descrizione	Tipo	Metodo di stima	Unità di misura
Volume del serbatoio	W*L*H*ρ*1 000	W = larghezza del serbatoio	Costante	Misura all'inizio della pesca	m
		L = lunghezza del serbatoio	Costante	Misura all'inizio della pesca	m
		ρ = fattore di conversione del volume in peso	Variabile	Conversione del volume in peso	kg/litro
		H = profondità del krill antartico nel serbatoio	Per cala	Osservazione diretta	m
Flussometro (1)	$V*F_{krill}*\rho$	V = volume di krill antartico e acqua combinati	Per cala (1)	Osservazione diretta	litro
		F_{krill} = proporzione di krill antartico nel campione	Per cala (1)	Correzione volume flussometro	—
		ρ = fattore di conversione del volume in peso	Variabile	Conversione del volume in peso	kg/litro
Flussometro (2)	(V*ρ)–M	V = volume della pasta di krill antartico	Per cala (1)	Osservazione diretta	litro
		M = quantità di acqua aggiunta al processo, convertita in peso	Per cala (1)	Osservazione diretta	kg
		ρ = densità della pasta di krill antartico	Variabile	Osservazione diretta	kg/litro
Bilancia di flusso	M*(1–F)	M = peso di krill antartico e acqua combinati	Per cala (2)	Osservazione diretta	kg
		F = proporzione di acqua nel campione	Variabile	Correzione peso bilancia di flusso	—
Vassoio	$(M–M_{tray})*N$	M_{tray} = peso del vassoio vuoto	Costante	Osservazione diretta prima della pesca	kg
		M = peso medio di krill antartico e vassoio combinati	Variabile	Osservazione diretta, sgocciolato prima del congelamento	kg
		N = numero di vassoi	Per cala	Osservazione diretta	—

Metodo	Equazione (kg)	Parametro			
		Descrizione	Tipo	Metodo di stima	Unità di misura
Conversione in farina	M_{meal}*MCF	M_{meal} = peso della farina prodotta	Per cala	Osservazione diretta	kg
		MCF = coefficiente di conversione in farina	Variabile	Conversione della farina in krill antartico intero	—
Volume del sacco	W*H*L*ρ*π/4*1 000	W = larghezza del sacco	Costante	Misura all'inizio della pesca	m
		H = altezza del sacco	Costante	Misura all'inizio della pesca	m
		ρ = fattore di conversione del volume in peso	Variabile	Conversione del volume in peso	kg/litro
		L = lunghezza del sacco	Per cala	Osservazione diretta	m
Altro	Precisare				

(1) Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.
(2) Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di due ore quando si usa il sistema di pesca continua.

Tappe e frequenza delle osservazioni

Volume del serbatoio	
All'inizio della pesca	Misurare la larghezza e la lunghezza del serbatoio (se il serbatoio non è rettangolare possono essere necessarie altre misurazioni; precisione ± 0,05 m)
Ogni mese ([1])	Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal serbatoio
Ogni cala	Misurare la profondità del krill antartico nel serbatoio (se il krill antartico viene tenuto nel serbatoio fra le cale, misurare la differenza di profondità; precisione ± 0,1 m)
	Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Flussometro ([1])	
Prima della pesca	Verificare che il flussometro misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)
Più di una volta al mese ([1])	Stimare la conversione del volume in peso (ρ) sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal flussometro
Ogni cala ([2])	Ottenere un campione dal flussometro e: — misurare il volume (ad es. 10 litri) di krill antartico e acqua combinati — stimare la correzione del volume ottenuto mediante flussometro sulla base del volume di krill antartico sgocciolato
	Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Flussometro ([2])	
Prima della pesca	Verificare che entrambi i flussometri (quello per il prodotto di krill antartico e quello per l'acqua aggiunta) siano calibrati (ossia diano la stessa lettura corretta)
Ogni settimana ([1])	Verificare la densità (ρ) del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) misurando la massa di un volume noto di prodotto di krill antartico (ad es. 10 litri) preso dal flussometro corrispondente
Ogni cala ([2])	Leggere entrambi i flussometri e calcolare i volumi totali del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) e quello dell'acqua aggiunta; si presume che la densità dell'acqua sia di 1 kg/litro
	Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Bilancia di flusso	
Prima della pesca	Verificare che la bilancia di flusso misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)
Ogni cala ([2])	Ottenere un campione dalla bilancia di flusso e: — misurare il peso di krill antartico e acqua combinati — stimare la correzione del peso ottenuto mediante bilancia di flusso sulla base del peso di krill antartico sgocciolato Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Vassoio	
Prima della pesca	Misurare il peso del vassoio (se il modello dei vassoi varia, misurare il peso di ciascun tipo; precisione ± 0,1 kg)
Ogni cala	Misurare il peso di krill antartico e vassoio combinati (precisione ± 0,1 kg)
	Contare il numero di vassoi utilizzati (se il modello dei vassoi varia, contare il numero di vassoi di ciascun tipo)
	Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Conversione in farina	
Ogni mese ([1])	Stimare la conversione della farina in krill antartico intero lavorando da 1 000 a 5 000 kg (peso sgocciolato) di krill antartico intero
Ogni cala	Misurare il peso della farina prodotta
	Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Volume del sacco	
All'inizio della pesca	Misurare la larghezza e l'altezza del sacco (precisione ± 0,1 m)
Ogni mese ([1])	Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad es. 10 litri) preso dal sacco
Ogni cala	Misurare la lunghezza del sacco che contiene il krill antartico (precisione ± 0,1 m)
	Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

([1]) Un nuovo periodo comincia quando il peschereccio entra in una nuova sottozona o divisione.
([2]) Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.

ALLEGATO VIII

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

1. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC

Stato membro	Numero massimo di pescherecci	Capacità (stazza lorda)
Spagna	22	61 364
Francia	27	45 383
Portogallo	5	1 627
Italia	1	2 137
Unione	55	110 511

2. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare pesce spada (*Xiphias gladius*) e alalunga (*Thunnus alalunga*) nella zona di competenza della IOTC

Stato membro	Numero massimo di pescherecci	Capacità (stazza lorda)
Spagna	27	11 590
Francia	41 ([1])	7 882
Portogallo	15	6 925
Unione	83	26 397

([1]) Questo numero non include i pescherecci registrati a Mayotte; potrà essere aumentato in futuro conformemente al piano di sviluppo della flotta di Mayotte.

3. I pescherecci di cui al punto 1 sono autorizzati anche a pescare pesce spada e alalunga nella zona di competenza della IOTC.

4. I pescherecci di cui al punto 2 sono autorizzati anche a pescare tonnidi tropicali nella zona di competenza della IOTC.

ALLEGATO IX

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

1. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare pesce spada (*Xiphias gladius*) nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna	14
Unione	14

2. Numero massimo di pescherecci a cianciolo dell'Unione autorizzati a pescare tonnidi tropicali nelle zone comprese tra 20° N e 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna	4
Unione	4

ALLEGATO X

ZONA DELL'ACCORDO SIOFA

Lo sforzo annuale di pesca di fondo dei pescherecci dell'Unione nella zona dell'accordo SIOFA non supera i limiti seguenti:

Francia	237 giorni di pesca
Spagna	2 pescherecci
Altri Stati membri	0

ALLEGATO XI

ZONA DELLA CONVENZIONE NPFC

Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca di fondo nella zona della convenzione NPFC:

Unione	0